



FONDAZIONE IFEL

Rassegna Stampa del 07 marzo 2016

INDICE

IFEL - ANCI

07/03/2016 ItaliaOggi Sette Tassa rifiuti con delibere libere	7
07/03/2016 La Nuova Sardegna - Nazionale enti locali	9
07/03/2016 La Nuova Sardegna - Nuoro Il sindaco: «Uniti per non soccombere»	11
07/03/2016 Giornale di Lecco Nato il patto per la buona gestione dell 'acqua	13
07/03/2016 Notizia Oggi Vercelli Vigili Urbani, a Vercelli nessuna nuova assunzione	14

FINANZA LOCALE

07/03/2016 Corriere Economia È «online» la guida pratica che spiega il leasing abitativo	16
07/03/2016 Il Sole 24 Ore Per le scuole una dote di 4,4 miliardi	17
07/03/2016 Il Sole 24 Ore Partecipate, esuberanti con «stangata» per i contributi Inps	19
07/03/2016 Il Sole 24 Ore Sulla mobilità l'incognita degli elenchi	21
07/03/2016 Il Sole 24 Ore Canoni d'affitto non dichiarati: penalità con confini incerti	22
07/03/2016 Il Sole 24 Ore Iter violato, rispondono i funzionari	23
07/03/2016 Il Sole 24 Ore Per gli enti pubblici l'investimento copre scuole e ospedali	24
07/03/2016 Il Sole 24 Ore Bloccati i residui se sono stati inseriti nel rendiconto 2014	25

07/03/2016 Il Sole 24 Ore	26
Il fondo crediti di competenza nei conti del Patto	
07/03/2016 Il Sole 24 Ore	27
Revisori in tutte le Regioni ordinarie ma caos di regole su criteri e compensi	
07/03/2016 Il Sole 24 Ore	28
Commissari a sorteggio dagli elenchi Anac	
07/03/2016 Il Sole 24 Ore	29
Addio incentivi per i progettisti	
07/03/2016 ItaliaOggi Sette	30
Agevolazioni Irpef in slalom	
07/03/2016 ItaliaOggi Sette	32
È un'occasione per valorizzare gli immobili	
07/03/2016 Libero - Nazionale	33
Le città devono fare cassa Le multe salgono del 30%	

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

07/03/2016 Corriere della Sera - Nazionale	35
Quei nostri dati fiscali troppo vulnerabili	
07/03/2016 Corriere Economia	37
Banche Cento poltrone da tagliare	
07/03/2016 Il Sole 24 Ore	39
Fondi alle aziende che vanno all'estero	
07/03/2016 Il Sole 24 Ore	42
Deleghe di firma, tripla verifica	
07/03/2016 Il Sole 24 Ore	44
Conto termico con rimborsi sprint	
07/03/2016 Il Sole 24 Ore	46
Accesso ampio al bonus mobili*	
07/03/2016 Il Sole 24 Ore	49
Non basta la tabella che indica le cariche	
07/03/2016 Il Sole 24 Ore	50
Iva, dichiarazioni e RW: sanzioni disallineate	

07/03/2016 Il Sole 24 Ore	53
Sì all'adesione con sanzioni ridotte per singoli rilievi	
07/03/2016 Il Sole 24 Ore	54
Nel rito tributario vietate le notifiche via Pec	
07/03/2016 Il Sole 24 Ore	55
Il «raddoppio» è giustificato solo se è prevista la denuncia	
07/03/2016 Il Sole 24 Ore	56
Precedenza obbligatoria per i rapporti stabilizzati	
07/03/2016 Il Sole 24 Ore	58
Incarichi Pa al test dei contratti	
07/03/2016 La Repubblica - Nazionale	60
Renzi: in Italia troppi istituti di credito	
07/03/2016 La Repubblica - Nazionale	61
Bce, D day per la ripresa gli operatori si aspettano maggiori acquisti di titoli e tassi a meno 0,4%	
07/03/2016 La Repubblica - Affari Finanza	63
Fisco, ora in banca c'è il grande fratello	
07/03/2016 La Repubblica - Affari Finanza	65
Immobili abusivi ricognizione dal cielo con i droni anti-evasione	
07/03/2016 La Stampa - Nazionale	66
FINANZA, ADDIO ALLE REGOLE TRADIZIONALI	
07/03/2016 La Stampa - Nazionale	68
Pagamenti più rapidi e insolvenze in calo "La crisi è alle spalle"	
07/03/2016 Il Messaggero - Nazionale	69
Richiamo Ue, rischio manovrina	
07/03/2016 Il Messaggero - Nazionale	71
Arriva il pin unico per la Pa on line scuola, fisco e sanità	
07/03/2016 ItaliaOggi Sette	72
Al concessionario l'intero rischio	
07/03/2016 ItaliaOggi Sette	73
Abuso diritto, certezze garantite	
07/03/2016 ItaliaOggi Sette	75
Modello Red, via al giro di vite	

07/03/2016 ItaliaOggi Sette	77
La fiscalità differita fa i conti con l'aliquota Ires ridotta	
07/03/2016 ItaliaOggi Sette	79
Nessun assorbimento tra reati	
07/03/2016 Libero - Nazionale	80
«Zero visione e stime sballate Poletti licenziato dal Jobs Act»	
07/03/2016 Libero - Nazionale	82
Perché il debito pubblico continua a salire	

IFEL - ANCI

5 articoli

La Ctr Palermo su una questione dibattuta tra giudici di legittimità e di merito

Tassa rifiuti con delibere libere

Niente obbligo di motivazione sull'atto che fissa le tariffe
SERGIO TROVATO

Le delibere comunali che fissano le tariffe della tassa rifiuti non devono essere motivate. Si tratta di atti generali per i quali non è imposto l'obbligo di motivazione. Lo ha affermato la Commissione tributaria regionale di Palermo, sezione XXV, con la sentenza n. 400 del 2 febbraio 2016. È una questione dibattuta tra giudici di legittimità e di merito e anche tra giudici amministrativi. Sono infatti state emanate diverse sentenze di segno contrario rispetto a quella in esame. Però interessa molto ai contribuenti sapere se le amministrazioni pur di coprire i costi del servizio, per Tarsu, Tia, Tares e Tari, devono dar conto o meno delle loro scelte. Secondo la commissione regionale, la delibera comunale che non contenga una motivazione dettagliata dei costi del servizio di smaltimento rifiuti che giustifichi le tariffe adottate, non si pone in contrasto con l'articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) e non è sindacabile per eccesso di potere. Quindi, non deve essere disapplicata. Per i giudici d'appello la delibera fa riferimento ai costi del servizio, «quali si ricavano dal bilancio di previsione allegato all'atto deliberativo». Tra l'altro, precisano, «va richiamato l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui al dlgs n. 507 del 1993, art. 65, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge a una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali e aree tassabili ai sensi degli artt. 62 e 63». L'orientamento oscillante della giurisprudenza. Non la pensa allo stesso dei giudici siciliani il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna (sentenza 1056/2015), secondo cui la delibera che fissa le tariffe della tassa rifiuti deve essere motivata e deve indicare i costi di esercizio dell'anno precedente, le stime dell'anno di competenza, il gettito della tassa e le ragioni dell'eventuale aumento dei costi e delle tariffe. Vanno quindi esplicitate con chiarezza tutte le risultanze istruttorie e le ragioni delle decisioni dell'ente. Si tratta di una deroga al principio generale che esclude la motivazione per tutti gli atti a contenuto generale, vale a dire delibere e regolamenti. Sulla necessità di motivare le delibere tariffarie non c'è un'uniformità di vedute nella giurisprudenza amministrativa. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (II), con la sentenza 1238/2013, ha stabilito che il comune non è tenuto a motivare l'aumento delle tariffe Tarsu. L'aumento può essere giustificato dalla necessità di coprire i costi del servizio. In senso contrario si è espresso il Consiglio di Stato (sentenza 5616/2010), il quale ha sostenuto che il comune deve motivare la delibera che prevede un aumento delle tariffe Tarsu. E non può invocare genericamente la necessità di assicurare la tendenziale copertura totale della spesa, senza avere dati certi sullo scostamento tra entrate e costo del servizio. Anche con la sentenza 504/2015 ha ribadito che l'amministrazione comunale deve indicare nella delibera le ragioni che hanno comportato l'aumento delle tariffe della tassa rifiuti, con l'obiettivo di coprire integralmente i costi del servizio, ma è insindacabile la scelta di privilegiare le utenze domestiche rispetto alle attività produttive. Quindi, può prevedere tariffe più elevate per le utenze non domestiche. Al riguardo, invece, la Cassazione ha preso una posizione diversa. I giudici di legittimità (sentenza 22804/2006; ordinanza 26132/2011) hanno escluso questo adempimento per gli atti generali, come previsto dall'articolo 3 della legge 241/1990.

In sintesi Riferimenti normativi Tarsu: articoli 65, 68 e 69 decreto legislativo 507/1993 Atti adottati dai comuni per la tassa rifiuti: regolamenti e delibere Le delibere che fissano le tariffe della tassa rifiuti non devono essere motivate: Ctr Palermo (sentenza 400/2016); Tar Puglia (sentenza 1238/2013) Orientamento contrario: Consiglio di Stato (sentenza 5616/2010); Tar Emilia-Romagna (sentenza 1056/2015) Le delibere

tariffarie devono essere motivate e indicare: costi di esercizio dell'anno precedente; stime dell'anno di competenza; gettito della tassa; ragioni dell'aumento dei costi e delle tariffe Altre indicazioni da riportare nelle delibere: risultanze istruttorie e ragioni delle decisioni dell'ente

Immobili soggetti a prelievo senza eccezioni Tutti gli immobili sono soggetti alla tassa rifiuti, anche quelli vuoti. Il mancato utilizzo di un locale o di un'area non esonerano il contribuente dal pagamento. Questo è il principio più volte ribadito dalla Cassazione. Si tratta, però, di una questione controversa, dibattuta da anni e che ha fatto registrare contrastanti prese di posizione della giurisprudenza, di legittimità e di merito, e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la Tari, l'Ifel con una nota si è espressa per la tassabilità di questi immobili. Peraltro, i comuni avrebbero dovuto tener conto di questa regola anche negli anni precedenti per i vecchi regimi di prelievo sui rifiuti. In passato, invece, la maggior parte delle amministrazioni locali hanno escluso dalla tassazione gli immobili inutilizzati, se privi di allacci alle reti, idriche e elettriche, o di mobili. In realtà, la tassa è dovuta a prescindere dall'uso degli immobili, purché siano potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani. Quindi, a prescindere dalla circostanza che vi sia un effettivo utilizzo del servizio pubblico. La Tari si paga se l'immobile è suscettibile di produrre rifiuti. Sono soggetti gli immobili non utilizzati, se non allacciati alle reti idriche, elettriche o se privi di mobili. I principi fissati dalla Cassazione per la Tarsu vanno osservati anche per la Tari. Stesso discorso vale per la Tares. Per i giudici di legittimità (ordinanza 18022/2013) il cambio di residenza del contribuente, la denuncia di cessazione dell'occupazione dell'immobile e il mancato consumo di energia elettrica non lo esonerano dal pagamento della tassa rifiuti. Vanno esclusi dalla tassazione solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati). Non ha alcuna rilevanza la scelta soggettiva dei titolari di non utilizzarli. Anche il mancato arredo non costituisce prova dell'inutilizzabilità dell'immobile e della inettitudine alla produzione di rifiuti. Un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato si rivela inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile.

enti locali L'isola in controtendenza: no alle fusioni tra Comuni

enti locali

enti locali

L'isola in controtendenza:

no alle fusioni tra Comuni

di Alessandro Pirina wSASSARI La spending review abbatte i campanili. Dall'Emilia Romagna alla Toscana, dalla Campania alla Lombardia, sono sempre più i comuni che decidono di fondersi. Un'abdicazione della propria identità dettata dalla necessità di assicurare i servizi ai cittadini, sempre più a rischio a causa dei tagli agli enti locali. Un trend che però non ha contagiato la Sardegna. Anzi. Nell'isola non solo non c'è nessuna fusione all'ordine del giorno, ma ci sono frazioni che vorrebbero affrancarsi dalla casa madre. È il caso di Porto Conte, che sta portando avanti tutte le procedure per separarsi da Alghero e ottenere l'autonomia. L'isola, dunque, guarda con molto sospetto a quello che sta accadendo oltre Tirreno, dove comuni storici che non riuscivano a far quadrare le voci di bilancio - da Ligonchio a Montecatini Terme, da Cupra Marittima fino a Nocera non più divisa in Superiore e Inferiore - hanno ammainato la loro bandiera in nome della spending review. L'Anci dice no. «Si vuole far credere che la tendenza sia quella delle fusioni, ma in realtà i casi sono pochi e marginali». Pier Sandro Scano, presidente Anci Sardegna, boccia la politica dei matrimoni d'interesse. «C'è una parte minoritaria della politica che vorrebbe un maggiore ricorso alle fusioni. E più o meno quella era anche la linea della legge Delrio, che aveva messo sullo stesso piano unioni e fusioni. Una linea che fortunatamente è fallita. Siamo davanti a pochissimi casi». I numeri. Ma se nel 2011 in Italia si registrò una sola fusione, tre anni dopo sono state ben 26. E nel 2016 - e siamo appena a marzo - sono già 27 i nuovi enti nati dallo scioglimento di vecchi comuni. Numeri al netto della Sardegna, dove la voce fusione non viene contemplata. «Non contesto chi si vuole fondere, anche perché si tratta di situazioni molto diverse dalle nostre - dice ancora Scano -, ma so che in Sardegna la cosa non ci riguarda. La fusione è solo una scorciatoia perché mette insieme più soggetti sopprimendone nel contempo l'identità». Meglio l'unione. Per Scano il futuro dei comuni sardi è l'unione. Uno strumento che permette di salvaguardare i campanili all'insegna della spending review. «È la via maestra - sostiene il presidente dell'Anci, nonché sindaco di Villamar -. È l'unico modo per far cooperare i comuni. Li mette insieme, ma allo stesso tempo permette loro di conservare nome, sindaco, consiglio, bandiera». Comuni piccoli. In Sardegna i comuni sono 377. Di questi 120 contano meno di mille abitanti. Con Baradili sotto quota 100. E proprio contro i piccoli comuni nelle scorse settimane è stata presentata alla Camera una proposta di legge targata Pd, primo firmatario il deputato Emanuele Lodolini, che propone di accorpate tutti i comuni al di sotto dei 5mila abitanti. In Sardegna da questa mannaia se ne salverebbero solo 63 su 377. «Un disegno di legge che ha zero possibilità di diventare legge - lo stronca Scano -. Una proposta folle e strampalata presentata probabilmente da una ventina di deputati solo per avere più visibilità». Le funzioni associate. Tra l'altro, proprio in queste settimane, è in via di definizione l'accordo tra Anci e governo sulla gestione associata delle funzioni dei comuni. In realtà, esisteva già l'obbligo per i comuni sotto i 5mila abitanti di unire le loro competenze entro la fine del 2015, ma il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2016. «Il governo ha convenuto con noi che la normativa non ha facilitato la gestione associata, anzi l'ha proprio impedita - spiega Scano -. Per questo si è dato un altro anno di tempo perché il tema necessita una nuova normativa». L'accordo. Un lavoro che è arrivato quasi al termine. Con due importanti novità rispetto al passato. Innanzitutto, l'obbligo di associarsi non riguarderà più solo i centri al di sotto dei 5mila abitanti, ma tutti i comuni, escluse le città metropolitane. «Finalmente si è capito che l'associazionismo non è uno strumento che riguarda solo i piccoli centri. Tanto che anche la Regione, con la riforma Erriu, incentrata sulle Unioni dei comuni, si è incanalata su questi binari». Le competenze. La seconda novità riguarda le funzioni associate, ovvero da condividere tra più comuni. La prima bozza Delrio indicava 10 funzioni

fondamentali da sottrarre alla autonomia dei singoli comuni. Il tavolo tra governo e Anci sta lavorando alla loro riduzione e al loro riordino. Si parla di un numero tra 3 e 5. E dunque del trasferimento di protezione civile, catasto e programmazione territoriale dal singolo ente all'unione. «È questa la via maestra - ribadisce Scano -, finalmente lo hanno capito anche a Roma». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco: «Uniti per non soccombere» Riforma degli enti locali, Soddu chiama a raccolta i Comuni. Tre paesi del Goceano pronti a entrare nella rete nuorese Il compito che abbiamo davanti non è certo facile considerato soprattutto che si tratta di ovviare agli effetti di una legge malfatta e malpensata

Il sindaco: «Uniti per non soccombere»

Il sindaco: «Uniti per non soccombere»

Riforma degli enti locali, Soddu chiama a raccolta i Comuni. Tre paesi del Goceano pronti a entrare nella rete nuorese

Il compito che abbiamo davanti non è certo facile considerato soprattutto che si tratta di ovviare agli effetti di una legge malfatta e malpensata di Francesco Pirisi wNUORO L'attuazione nel territorio della riforma della Regione sugli enti locali ritorna al centro del confronto domani nel municipio di via Dante. Alle 16 la riunione dei sindaci della provincia e alcuni amministratori del Goceano (Burgos, Benetutti, Nule), per verificare anche la possibilità tra questi ultimi di un cambio di area di riferimento, da Sassari a Nuoro. La mattina il sindaco Andrea Soddu accoglierà i colleghi delle altre città medie, così come designate dalla normativa del Consiglio regionale: Olbia, Oristano, Iglesias e Carbonia. Al tavolo del confronto anche Pier Sandro Scano, presidente sardo dell'Anci, l'associazione che riunisce i comuni. Proprio con loro inizierà la discussione su quale linea sposare da parte dei territori per l'applicazione della legge, sinora definita per la sola parte che riguarda la creazione della città metropolitana di Cagliari e della rete metropolitana di Sassari. I comuni delle altre aree sono chiamati ad associarsi in reti urbane (con almeno 50mila abitanti) o in più semplici unioni, che avranno rispetto alle attuali aggregazioni volontarie una connotazione giuridica specifica, con la possibilità di rappresentare il territorio nella programmazione e gestione dei servizi. Entro il 13 marzo la Regione attende le scelte, per chiudere in maniera definitiva un iter iniziato a Cagliari con l'insediamento della giunta del governatore Francesco Pigliaru e andato avanti con un susseguirsi di bozze, presentate dall'assessore Cristiano Erriu, sino al voto di gennaio. Prima di sentire domani i differenti intendimenti, il sindaco nuorese Soddu cinque giorni fa ha ribadito in Consiglio comunale il privilegio verso un largo raggruppamento: «L'obiettivo è di creare uno schieramento di comuni dalla Baronia alla Barbagia, con le attuali unioni che diventerebbero degli ambiti ottimali, anche per fare da raccordo con la rete urbana appena menzionata». Negli obiettivi di Soddu anche quello di evitare di soccombere tra le due aree di maggior forza demografica e istituzionale, del sud e del nord dell'isola: «Il compito non è facile considerato che si tratta di ovviare agli effetti di una legge malfatta e malpensata». Dunque, dentro, e appassionatamente, i 52 comuni dell'attuale provincia, più i tre, quattro, o più, dell'appendice della provincia sassarese, che aggiungerebbero il legame municipale a quello antico riguardante il settore giudiziario. Soluzione che dovrà trovare il benessere degli interessati. Ad iniziare dai centri più popolosi (Macomer, Siniscola, gli stessi Dorgali e Fonni), a loro volta interessati a giocare bene le carte per poter essere messi in condizioni di ottenere dall'azione amministrativa il massimo per i comuni e i territori di competenza. Prima di far mettere nero su bianco il primo cittadino del capoluogo offre anche la clausola "contrattuale" della rinuncia alla presidenza spettante di diritto alla città media. L'interesse ad avere una guida più vicina al territorio potrebbe invece far propendere il gruppone dei sindaci ad aggregarsi in più unioni dei comuni, ognuna con la consistenza minima di diecimila abitanti. Con una rete urbana del capoluogo in questo caso limitata alla città e ai comuni confinanti. Tra i vantaggi un maggior protagonismo dei territori, soprattutto in un tempo in cui il ruolo guida del capoluogo risulta alquanto sbiadito. Linea sposata nell'assemblea civica dall'esponente del movimento Cinque Stelle, Tore Lai: «Il rischio degli ambiti proposti da Soddu è di non consentire ai comuni di avere competenze adeguate e svolgere un ruolo attivo nell'amministrazione delle comunità, soprattutto per quanto attiene alla programmazione delle scelte per lo sviluppo». Una posizione alternativa (l'unica emersa nel dibattito assembleare) che tuttavia non chiude la porta all'iniziativa di Soddu. Pur non senza una punta di rammarico: «L'argomento viene portato in Consiglio comunale dal sindaco solo

ora che la legge regionale è stata approvata. Un confronto in anticipo avrebbe potuto incidere sull'articolazione istituzionale con la quale oggi ci troviamo a dovere fare i conti», ha chiuso l'esponente di Cinque Stelle.

WATER ALLIANCE Otto aziende provinciali creano il più grande aggregato pubblico idrico in Italia. Con Piemonte e Veneto il Nord afferma la sua efficienza

Nato il patto per la buona gestione dell 'acqua

Nei prossimi cinque anni più di 800 milioni di euro di investimenti per mettere a norma depuratori e fognature e colmare il grave deficit infrastrutturale

I rappresentanti delle 8 aziende pubbliche idriche provinciali che fanno parte di Water Alliance, insieme all'assessore regionale Claudia Maria Terzi MILANO (gmc) L'acqua è un bene che appartiene a tutti, una risorsa straordinaria, vitale, ma anche un patrimonio da tutelare e valorizzare. A meno di un anno dalla sua nascita, si celebrano i primi passi di un modello lombardo virtuoso di gestione pubblica dell'acqua: l'aggregazione chiamata Water Alliance. Patrocinato da Regione, Expo 2015, Anci e Confservizi Lombardia, è stato annunciato per la prima volta al pubblico ad aprile 2015 con 7 aziende pubbliche provinciali Gruppo CAP (area metropolitana di Milano), BrianzAcque (Monza e Brianza), Lario Reti Holding (Lecco), Padania Acque (Cremona), Pavia Acque (Provincia di Pavia), SAL (Lodi), Uniacque (Bergamo), ed è arrivato recentemente a quota 8 con l'entrata di Secam, gestore idrico di Sondrio. Il progetto di Water Alliance è stato presentato il 29 febbraio a Palazzo Lombardia per coinvolgere gli stakeholder istituzionali e tutte le associazioni di settore. Si tratta di una novità assoluta nel panorama lombardo e una grande sfida che ha come obiettivo quello di affermarsi nel dibattito nazionale, anche in occasione della riforma in atto dei servizi pubblici locali, rappresentando una realtà efficiente fondata su qualità e investimenti, in grado di sviluppare sinergie industriali ed economiche. Ai saluti istituzionali di Roberto Scagnetti, presidente Anci Lombardia, e Giovanni Bordoni, presidente Confservizi Lombardia, è seguito l'intervento del portavoce della rete Alessandro Russo, presidente del Gruppo CAP: «Insieme all'esperienza del Veneto e adesso con il Piemonte, che ha manifestato l'intenzione di seguire le nostre orme, alcune delle principali aziende a partecipazione pubblica si stanno alleando e sta nascendo un modello di efficienza nel Nord Italia: una concreta risposta a chi vorrebbe mettere in discussione la gestione pubblica nel servizio idrico». Come aggregato nel settore idrico le otto aziende della Water Alliance servono quasi mille Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi d'acqua, con più di 27mila km di rete di acquedotto e 2.758 pozzi. I depuratori sono 535, ai quali confluiscono più di 20mila km di rete fognaria. I ricavi complessivi superano i 650 milioni. Nei prossimi cinque anni le 8 realtà investiranno più di 800 milioni di euro per mettere a norma depuratori e fognature e risolvere così il grave deficit infrastrutturale che vede ancora l'Italia sotto procedura di infrazione comunitaria. Il dibattito è continuato con Claudia Maria Terzi, assessore regionale all'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Guido Bortoni, presidente AEGGSI, e Giovanni Valotti, presidente di A2a e di Utilitalia. «Per noi i gestori sono un partner fondamentale per lo sviluppo delle politiche di tutela - ha sottolineato l'assessore Terzi - Ciò non era possibile, finché gli interlocutori erano troppi e troppo piccoli per riuscire a lavorare su obiettivi così complessi, ma oggi che le condizioni sono decisamente cambiate, questo accresce le possibilità di conseguire buoni risultati».

SICUREZZA Attualmente in città sono in organico 41 «civich» ma, secondo una legge regionale, ne servirebbero almeno 59. L'età media si aggira sui 53 anni

Vigili Urbani, a Vercelli nessuna nuova assunzione

Sbloccati dal Dipartimento della Funzione Pubblica i reclutamenti. Il comandante Riva Cambrino: «Non possiamo sfiorare il patto di stabilità»

VERCELLI (bdx) «Una situazione che, con lo sblocco delle assunzioni, potrebbe essere rivalutata e colmare alcune lacune che effettivamente sono esistenti». Roberto Riva Cambrino, comandante della Polizia Municipale di Vercelli, commenta così la nota pervenuta nei giorni scorsi dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza di Consiglio che riapre a possibili nuove assunzioni in seno al corpo dei Vigili Urbani. Uno sblocco che riguarderà solo 6 regioni italiane: Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte e Veneto. Una notizia che è stata accolta con estrema soddisfazione da parte di tutti i comuni interessati, come ha confermato anche il presidente regionale dell'Anici (Associazione Nazionale Comuni Italiani), nonché sindaco di Novara, Andrea Ballarè: «La notizia arriva a pochi giorni dalla morte dell'agente della polizia locale di Novara Sara Gambaro, travolta da un'auto durante l'ordinaria attività di servizio. La notizia dello sblocco delle assunzioni è una prima tempestiva risposta alle gravi carenze che abbiamo evidenziato in quella tragica occasione». Il Piemonte, secondo i dati pubblicati, non presenta personale di polizia provinciale in esubero o da ricollocare. Stando così le cose gli enti locali potranno dunque reclutare nuovo personale per gli anni 2015 e 2016 nel rispetto delle limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente e, all'occorrenza, ove vi siano risorse disponibili, anche per la annualità precedenti il 2015. E' comunque utile ricordare che le disponibilità di posti in dotazione organica già inserite nel portale della mobilità governativa da tutte le amministrazioni, rimangono destinate al processo di ricollocazione del restante personale interessato. Ballarè ha anche dichiarato che «auspichiamo, come Associazione Nazionale Comuni Italiani, ora una revisione delle politiche di bilancio e di formazione degli agenti di polizia locale, nell'ottica di un aumento dei livelli di efficienza, di sicurezza e, soprattutto, di tutela dei cittadini». Per quanto riguarda Vercelli, Riva Cambrino non appare invece così positivo come altri suoi colleghi. Il perché è facilmente spiegabile proprio dalle sue parole: «Il fatto che siano state sbloccate le assunzioni è certamente positivo ma per il nostro comune poco cambierà. Vercelli, come moltissimi altri centri italiani, è alle prese con un bilancio che non permette progetti, nemmeno a medio-lungo termine per cui questa situazione non potrà, a meno di miracoli delle ultime ore, sfruttata a dovere». Continua il comandante della Polizia Municipale: «Quello che potremo fare sarà riaprire le procedure ordinarie ma certamente non potremo assumere nuovi elementi. Il tutto a causa del rischio di sfioramento del patto di stabilità. La nostra amministrazione è oculata per cui non intendiamo andare incontro a problematiche che porterebbero altri danni alle casse comunali. Quello che si potrebbe fare, ma non dipende esclusivamente dalla nostra volontà, è trasformare gli attuali contratti, che sono a carico del comune, portandoli, come accade per le altre figure istituzionali, al comparto sicurezza». Cambrino ci tiene a sottolineare come lo sblocco della assunzioni avrebbe comunque potuto aiutare fattivamente la realtà vercellese. «La legge regionale n. 91 afferma il comandante - stabilisce che il numero dei Vigili Urbani debba essere di 1 ogni 800 abitanti. Ciò significa che Vercelli dovrebbe averne in organico circa 59 mentre invece siamo a quota 41 e con una età media di 53 anni. Certamente sarebbe stato ottimale approfittare di questa occasione». A. B.

FINANZA LOCALE

15 articoli

È «online» la guida pratica che spiega il leasing abitativo

g. pa.

Tra le novità più rilevanti della legge di Stabilità c'è il varo del leasing abitativo, con la possibilità per le persone con meno di 35 anni di età di detrarre il 19% sul totale pagato come canoni fino a un massimo di 8 mila euro all'anno e su una somma fino a 20 mila euro sulla rata di riscatto. Il ministero dell'Economia, in collaborazione con il Notariato e 11 associazioni dei consumatori, ha pubblicato una guida, disponibile sui siti dei promotori. Un aspetto molto importante riguarda la tassazione dell'atto di acquisto effettuato dalla società di leasing per conto dell'utilizzatore dell'immobile. Nel caso il venditore sia un privato, l'aliquota applicabile per l'imposta di registro è dell'1,5%, calcolata sul prezzo reale dell'immobile e non sul valore catastale. Ricordiamo che formalmente l'imposta è pagata dalla società di leasing, ma poi si scarica sul canone richiesto all'utilizzatore. Un altro aspetto importante riguarda le spese di manutenzione: a carico dell'utilizzatore ci sono anche quelle straordinarie. Invece è uguale a quella degli affitti la procedura in caso di morosità: la società di leasing potrà avviare lo sfratto anche se non si paga un solo canone. A meno che l'utilizzatore non possa dimostrare che ha perso il lavoro non per giusta causa, in questo caso avrà diritto alla sospensione dei pagamenti per 12 mesi,

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONTO DEL FISCO Le tasse per chi compra da chi ha un contratto di leasing s.F. 100.000 100.000
20.000 3.300 19.900 Prezzo della cessione Capitale da restituire Maxirata finale Imposte con agevolazioni I
casa Imposta senza agevolazioni I casa

EDILIZIA

Per le scuole una dote di 4,4 miliardi

Valeria Uva

pagina 8 Quattro miliardi e mezzo di investimenti nell'edilizia scolastica dal 2014, ma la fame di risorse non si placa. Alla scadenza del primo marzo scorso, ultimo giorno utile per "prenotare" spazi finanziari, ovvero la possibilità di spendere per la voce scuola, Comuni e Province hanno inondato la piattaforma elettronica di domande. Chiedendo molto di più dei 480 milioni a disposizione per questi investimenti. Alla struttura tecnica di missione per l'edilizia scolastica i conteggi sono ancora in corso, ma da una prima ricognizione risultano oltre 1.800 richieste per un importo che sfiora il doppio dei 480 milioni disponibili. Le "prenotazioni" sono arrivate da tutta Italia: Milano, Roma, Foggia, Napoli e Torino sono tra gli enti più attivi. Il via libera vero e proprio agli investimenti arriverà entro il 15 aprile, quando un decreto di Palazzo Chigi dovrà "riproporzionare" le possibilità di spesa fra tutti i richiedenti. I fondi sono destinati in misura minore (intorno al 20%) a prosecuzione di ristrutturazioni già avviate e per il resto anche a nuovi cantieri, da far partire entro l'anno. L'ultima corsa degli enti locali - che sono i proprietari diretti degli edifici scolastici - dimostra come nonostante il flusso continuo di stanziamenti (quasi un miliardo di mutui Bei a totale carico dello Stato, in partenza nel 2016) il traguardo della messa a norma degli oltre 41 mila plessi scolastici italiani è ancora lontano. «La graduatoria nazionale vigente in questo momento prevede un fabbisogno di circa tre miliardi di euro per 6 mila interventi» calcola Davide Faraone, sottosegretario all'Istruzione. Che però annuncia: «Stiamo predisponendo ulteriori fonti di finanziamento per esaurire le esigenze che scuole ed enti locali hanno evidenziato». La mappa dei fondi sono oltre quattro miliardi (4,4 per l'esattezza) le risorse stanziati per le scuole dal 2014 a oggi (si veda la tabella a fianco). Un «bottino» non proprio minimo che è articolato su 16 filoni di intervento e quattro modalità di finanziamento; si va dai Fondi europei (oltre un miliardo tra vecchia e nuova programmazione, con precedenza al Sud, destinati soprattutto alla sicurezza e all'efficienza energetica), ai contributi statali a fondo perduto (1.795 milioni indirizzati al decoro, alla manutenzione straordinaria e alle nuove costruzioni a fondo perduto), ai fondi rotativi (come quello di Kyoto per l'efficienza energetica) che si limitano ad anticipare le risorse agli enti locali. Infine, occorre conteggiare anche l'allentamento dei vincoli di bilancio (il vecchio sblocco del Patto di stabilità ora modificato dalla riforma). I 480 milioni prenotabili dagli enti locali entro il 1° marzo appartengono a quest'ultima categoria. «È utile agire su diversi fronti ed esplorare diverse possibilità di sostegno anche perché i problemi degli edifici scolastici sono numerosi e articolati» commenta Laura Galimberti, la coordinatrice della task force di Palazzo Chigi per l'edilizia scolastica, creata 18 mesi fa. «Stiamo intervenendo in maniera mirata su un'unica programmazione nazionale per non disperdere risorse e per assegnare fondi a priorità precise» spiega ancora Faraone. Il riferimento è al Fondo unico per la scuola dotato di 3,7 miliardi in cui confluiscono sia la programmazione triennale che l'aggiornamento annuale degli interventi, Regione per Regione. E Galimberti aggiunge: «Gli strumenti di procedura e di coordinamento ormai ci sono, basti pensare all'Osservatorio sull'edilizia scolastica, occorre solo maggiore dialogo». L'attuazione. Anche i tempi di attuazione degli interventi sono a macchia di leopardo. Buoni i risultati del programma «Scuole belle» che prevedeva piccoli lavori di manutenzione ordinaria per il decoro: su oltre 17 mila cantieri avviati dal 2014, 13 mila sono quelli conclusi, con il 72% dei 450 milioni spesi. Più lento l'impiego del Fondo Kyoto per l'efficienza energetica, utilizzato finora al 28 per cento. Ma una nuova tranche da 250 milioni è attesa nei prossimi giorni in «Gazzetta». La fetta più cospicua di risorse è quella dei mutui agevolati della Bei: 905 milioni a totale ammortamento statale. Nella prima tornata ne sono stati attivati 739 milioni. Al 31 gennaio scorso il 60% dei primi 1.200 interventi risultava appaltato. La prossima scadenza, decisiva per evitare di perdere i fondi, è il 15 marzo, ultimo giorno per comunicare gli affidamenti. **Lo stato di avanzamento**

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

40
400
905
150
130
170
240
468
380
122
172
300
50
46
37,5
480
350

4.440,5 Totale Importo (in mln) Fondi europei Fondi Ue POR Scuole Sicure Antisismica Scuole Sicure Antisismica Contributi statali Scuole innovative In assegnazione Messa in sicurezza #scuolesicure Fondo di rotazione Decoro Scuole belle Decoro Scuole belle Decoro Scuole belle #scuolenuove anno 2015 Deroga equilibri bilancio 2016 DI 66/2014 - Legge 190/2014 Dpcm 12 ottobre 2015 Dm 943/2016 Legge 107/2015 + Legge stabilità 2016 (n. 208/2015) Dpcm 15 settembre 2015 Accordo governativo 28 marzo 2014 e DI 58/2014 Sicurezza, efficienza energetica Indagini diagnostiche Piccola manutenzione Piccola manutenzione Piccola manutenzione Ristrutturazione e nuova edificazione Sblocco risorse enti locali Accordo governativo 30 luglio 2015; DI 154/2015; Dm 956/2015 Fesr 2007-2013 Calabria, Campania, Sicilia Articolo 1 comma 713 legge 208/2015 DL 66/2014 e Delibera Cipe 30/6/2014 Articolo 1, comma 353, legge 190/2014 Nuove edificazioni edifici innovativi Ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico, nuove costruzioni Nuovi edifici ed importanti ristrutturazioni efficientamento energetico efficientamento energetico, sicurezza efficientamento energetico, sicurezza Interventi miglioramento e adeguamento antisismico sismico Interventi miglioramento e adeguamento antisismico Conclusi 495 interventi su 575 interventi Conclusi 653 interventi su 866 Totale edifici ammessi: 7.304. Affidamento incarichi entro il 31 gennaio 2016 Finanziati 50 interventi. Aggiudicazione entro 31/12/2016 Programma Norma #scuolenuove anno 2014 DI 66/2014 Fine Stato Previsti 1.798 interventi nel 2016. Conclusi 28 per 8,6 milioni . Conclusi 5.996 interventi su 8.379 riferiti all'annualità 2015 Autorizzati 1.215 interventi per 739 mln. Circa il 60% interventi aggiudicati a gennaio 2016. Proroga per lavori oltre i 5 mln o gare andate deserte al 30 aprile 2016 Risorse prenotate entro il 1° marzo. In assegnazione entro 15 aprile Già impegnati 98 milioni. Già firmato decreto per nuovo bando di 250 milioni a breve in Gazzetta Conclusi 7.465 su 7.638 interventi per 144 mln . I restanti sono da definanziare Finanziati 86 interventi ancora in fase di progettazione In arrivo decreto ministeriale con individuazione aree a breve e concorso di idee internazionale per scuole innovative online Buona scuola Legge 107/2015 Fondi Ue PON Fesr 2007-2013 Fondi Ue Pon Fesr 2014-2020 Mutui Bei Art. 10 DI 104/2013 Fondo Kyoto Articolo 9 DI 91/2014 Messa in sicurezza 65% concluso e saldato Nuovi edifici ed importanti ristrutturazioni Comuni: 608 interventi conclusi su 769 Province e comunità montane: 159 interventi conclusi su 389 I finanziamenti per l'edilizia scolastica per linea di intervento e stato di attuazione Fonte: Elaborazione Sole 24 Ore su dati Miur e struttura di missione del Governo per l'edilizia scolastica

Riforma della Pa Il periodo scoperto Il problema riguarda i versamenti effettuati dopo il 30 luglio del 2010 Le conseguenze A seconda dei livelli di retribuzione il conto può superare i 100mila euro IL PERSONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE

Partecipate, esuberanti con «stangata» per i contributi Inps

Ricongiunzione onerosa per chi rientra IL «BUCO» Il decreto dimentica di reintrodurre il meccanismo gratuito a favore di chi sarà costretto a passare dalla società all'ente
Enzo De Fusco Gianni Trovati

La razionalizzazione delle società partecipate, prevista dalla riforma Madia, rischia di provocare grossi danni al trattamento pensionistico dei lavoratori che saranno costretti a rientrare nell'ente pubblico di provenienza e dunque passare dall'Inps all'ex Inpdap. A meno di correttivi prima dell'approvazione finale del testo, ora atteso all'esame della Conferenza unificata il 24 marzo, quando questi lavoratori matureranno il diritto a pensione, saranno costretti a pagare cara la ricongiunzione dei contributi versati all'Inps. Per capire la questione bisogna guardare ai meccanismi con i quali la riforma prevede di gestire il problema degli esuberanti nelle società che dovranno chiudere perché non rispondono ai nuovi requisiti (fatturato sotto il milione di euro, attività "doppione" rispetto a quelle svolte da altre partecipate e così via), o che comunque dovranno ridurre il proprio personale per la «ricognizione straordinaria» sugli organici imposta alle aziende controllate dalla Pa entro sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove regole. Nelle sole controllate dagli enti locali, secondo la relazione Cottarelli, lavorano 378mila persone oggi iscritte all'Inps, per cui la platea potenziale è enorme. Per i dipendenti interessati dalla razionalizzazione che hanno lavorato in passato nell'ente, e sono poi stati "esternalizzati" passando alla società (e all'Inps), si apre una corsia preferenziale, perché l'amministrazione che controlla la società dovrà riassorbirli nei propri organici «prima di poter effettuare nuove assunzioni». Ma proprio su questa corsia preferenziale si alza l'ostacolo della ricongiunzione a pagamento (cara) dei contributi. Il trasferimento di contributi previdenziali dall'ex Inpdap all'Inps è stata gratuita per molti anni grazie all'articolo 1 della legge 322/1958, e per gli enti locali all'articolo 40 della legge 1646/1962, soprattutto nei casi in cui il lavoratore nel pubblico non avesse raggiunto un diritto autonomo a pensione. Successivamente, il trasferimento gratuito tra pubblico e privato era stato garantito anche nei casi in cui i lavoratori avessero raggiunto il diritto autonomo alla pensione pubblica (articolo 1, legge 29/1979). Al contrario, i lavoratori che passavano da un'azienda privata a una pubblica da sempre potevano unire le posizioni previdenziali a condizione che venisse pagata la ricongiunzione (articolo 2, legge 29/1979). Nel 2010 però è intervenuta una legge (la numero 122) che ha rimosso la possibilità di trasferire in modo gratuito i contributi dal pubblico al privato creando diverse ingiustizie nei riguardi dei lavoratori. Tra i più colpiti risulta proprio il mondo delle partecipate in quanto dipendenti di Stato ed enti locali sono stati trasferiti in queste neonate società (in molti casi senza cambiare neanche la scrivania) "spezzando" la loro posizione previdenziale in parte all'Inpdap e in parte all'Inps, visto che le società partecipate sono soggetti privati (salvo specifiche opzioni garantite da leggi speciali). Due anni dopo, una nuova legge (228/2012) ha risolto il problema, stabilendo che i lavoratori iscritti all'ex Inpdap, cessati (o transitati) entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione nel settore privato, potevano ancora trasferire i contributi all'Inps in modo gratuito. In questo modo, molti dei lavoratori sono stati salvati da ricongiunzioni che sarebbero state molto onerose. Ora però si pone di nuovo il problema, ma al contrario, perché il trasferimento dei contributi da Inps a ex-Inpdap è sempre stato oneroso. Per questo motivo i lavoratori delle società partecipate (e iscritti all'Inps), se saranno riassorbiti nella Pa, cambieranno ancora una volta il loro ente previdenziale di riferimento tornando alla gestione ex-Inpdap. Gli effetti potrebbero essere molto penalizzanti: i contributi versati fino al 30 luglio 2010 potranno essere di nuovo trasferiti alla gestione pubblica senza alcun onere, ma quelli versati dopo questa data all'Inps dovranno essere ricongiunti a pagamento se il lavoratore vorrà andare in pensione (articolo 2 della legge 29/1979): il conto potrà superare tranquillamente i 100mila euro, senza che il diretto interessato possa fare nulla per

impedirlo.

Numero dipendenti Società partecipate locali - 2013

GESTIONE PRIVATA

D

5.917

141.517

ETÀ

Il divario pubblico-privato

51

48

43

45

27

44

54

54

50

50

49

51 ETÀ Q I ETÀ O ETÀ A ETÀ A ETÀ D ETÀ ETÀ Q I ETÀ O ETÀ A ETÀ N ETÀ d 52.961 58.370 34.549
29.096 2.466 23.782 5.020 33.773 634 1.051 60.326 33.153 31.336 9.099 34.241 5.641 37.606 73.957
32.906 170.992 140.529 Dipendenti 110.184 Retribuzione media GESTIONE PUBBLICA Fonte: Inps,
dichiarazioni Uniemens lavoratori dipendenti attivi al 31/12/2013

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Eccedenze. Prevista una replica del sistema già «sperimentato» con le Province e le Città metropolitane **Sulla mobilità l'incognita degli elenchi**

LA QUESTIONE DEI TEMPI Una volta dichiarata l'eccedenza la società non potrà certo aspettare la costruzione degli elenchi per avviare la procedura
S.Poz.

Il taglio alle società controllate dalla Pa previsto dalla riforma mette in campo un sistema di gestione degli esuberanti plasmato su quello introdotto due anni fa per l'alleggerimento delle Province. Le "eccedenze" saranno inserite in elenchi, gestiti dalla Funzione pubblica e articolati per professionalità, dai quali le altre controllate dovranno pescare per le loro assunzioni, tranne quando la ricerca riguarda profili assenti fra gli esuberanti. Il primo punto da definire per capire i problemi legati al nuovo meccanismo è quello del calendario dell'attuazione. Per prima cosa, com'è ovvio, occorrerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, che negli obiettivi del Governo dovrebbe arrivare entro maggio anche se molto dipende dai tempi che si prenderà il Consiglio di Stato per formulare il suo parere. Dalla pubblicazione decorrono i sei mesi entro i quali le società dovranno effettuare la ricognizione del personale per verificare, anche in relazione al piano straordinario di razionalizzazione, le loro eventuali eccedenze. Si arriva così a fine 2016. Le eccedenze di ogni azienda dovranno essere inviate alla Funzione Pubblica, seguendo i criteri di classificazione dei profili e le modalità che verranno previsti in un decreto emanato dal ministro per la Semplificazione, di concerto con l'Economia. Anche ammettendo che il decreto in questione sia emanato in tempo utile, è prevedibile che la Funzione Pubblica impiegherà qualche mese a rendere pubblici gli elenchi del personale in disponibilità. Da qui, fino al 31 dicembre 2018, dovranno attingere le società che hanno bisogno di personale a tempo indeterminato. È chiaro che il meccanismo, già complicato nel caso delle Province e delle Città (110 enti pubblici, e un unico contratto nazionale), sarà ancora più complesso nel caso delle società controllate, che sono migliaia e hanno diversi contratti nazionali, decentrate individuali. Non è chiaro, ancora, quale possa essere il destino del personale in eccedenza nell'attesa di una futura assunzione. La norma tace sull'argomento, che però è cruciale. È chiaro infatti che gli amministratori e il management della società, una volta riscontrata un'eccedenza, avranno il dovere e la responsabilità di mettere in mobilità il personale, e non potranno certo attendere i tempi di formazione delle liste e una sola eventuale assunzione altrove degli addetti in esubero. È probabile, poi, che per evitare il problema molte società avvieranno una corsa ad anticipare le assunzioni nel periodo precedente alla formazione delle liste, con un fiorire di concorsi nel 2016 e un sostanziale blocco dei contratti a tempo indeterminato nel periodo immediatamente successivo. Resta, peraltro, la possibilità di assumere a tempo determinato addetti che non rientrano nella procedura, bypassando quindi il nuovo regime ma ottenendo l'effetto di penalizzare quei lavoratori "precari" i cui contratti non siano più rinnovabili.

Le altre situazioni. L'inasprimento per le locazioni e lo sconto in caso di lievi infedeltà

Canoni d'affitto non dichiarati: penalità con confini incerti

Giorgio Gavelli

Tra gli aspetti della riforma del sistema sanzionatorio che richiedono un approfondimento ce ne sono alcuni riguardanti le locazioni e le lievi infedeltà. Il nuovo comma 7 dell'articolo 1 del Dlgs 471/1997 prevede che nel caso in cui, nella dichiarazione dei redditi, il canone derivante dalla locazione di immobili a uso abitativo non sia indicato o sia indicato in misura inferiore a quella effettiva, le sanzioni amministrative previste per l'omessa e per l'infedele dichiarazione si applicano in misura raddoppiata. Questo inasprimento - che non si applica alle locazioni effettuate nell'esercizio di impresa, arte o professione - non è una novità, ma riproduce il previgente comma 5 dell'articolo 3 del Dlgs 23/2011. Tuttavia, la nuova formulazione fa sorgere il dubbio circa il perimetro applicativo della disposizione. Infatti, la norma precedente, nonostante la sua collocazione nell'ambito dell'articolo 3 che disciplina i contratti con l'opzione per la cedolare, per come era scritta si intendeva era rivolta a tutti i contratti abitativi, soggetta a cedolare meno. Attualmente, la norma rinvia espressamente alle «ipotesi di cui all'articolo 3» del Dlgs 23/2011 per cui, letteralmente, ai soli contratti nel regime della cedolare. Resta da capire, allora, se con la modifica si sia inteso colpire maggiormente l'infedeltà dichiarativa solo in caso di opzione (e quindi mai per chi, semplicemente, non redige alcun contratto), o se si tratti di un refuso. È importante osservare che, nel passaggio dalla "vecchia" alla "nuova" disposizione, il legislatore ha evitato di riprodurre la penalizzazione precedente, che impediva al contribuente, in caso di definizione in adesione o di acquiescenza, di accedere alla riduzione delle sanzioni collegata a tali istituti definitivi. Pertanto, con l'entrata in vigore delle nuove norme, si seguono le regole ordinarie. Il testo riformulato dell'articolo 1, comma 4, del Dlgs 471/1997 (che punisce la dichiarazione infedele) stabilisce che, fuori dai casi di frode, la sanzione ordinaria (dal 90% al 180% della maggior imposta) è ridotta «di un terzo» (quindi dal 60% al 120%) quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30 mila euro. La stessa riduzione si applica quando l'infedeltà è conseguenza di un errore sulla competenza in presenza di danno erariale. Il termine «accertati» ha fatto ipotizzare che la minor sanzione non possa essere applicata in sede di ravvedimento operoso, poiché quest'ultimo deve precedere l'accertamento, ma è una tesi che non convince. Infatti, la conclusione pare poco sistematica, poiché, in linea di principio, il contribuente sceglie la sanzione da ravvedere in base a quella (minima) oggetto di accertamento nel caso specifico, per cui, se sussistono gli estremi per la riduzione, non si vede perché essa non possa essere considerata fin dal momento del ravvedimento operoso. Diverso è il discorso se si affronta il "cumulo giuridico" (articolo 12, Dlgs 472/1997) perché, in questo caso, solo al momento dell'accertamento si hanno tutte le informazioni necessarie ad applicare tale disposizione.

Negli enti. Le responsabilità

Iter violato, rispondono i funzionari

Se l'ente locale acquisisce beni o servizi in assenza dell'impegno contabile o dell'attestazione di copertura finanziaria e senza aver prima stipulato un contratto scritto, chi deve pagare? Per casi come il conferimento di incarichi per progettazioni, direzioni dei lavori di opere pubbliche, richiesta di forniture, è prevista dagli anni 80 (oggi articolo 191 del Dlgs 267/2000) una regola categorica: se sono acquisiti beni e servizi senza il rispetto dell'iter previsto per la legittimità della spesa, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che ha consentito la fornitura. Infatti, in questi casi - Cassazione, sentenza 17257/2003 - si ha una frattura nel rapporto organico tra l'amministratore e l'ente. La ratio è impedire il formarsi del disavanzo, disponendo che a ogni obbligazione faccia «riscontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio». L'obbligazione sorge direttamente a carico dell'amministratore anche se l'ente, nell'affidare l'incarico, subordina il pagamento alla concessione di un finanziamento. Ciò perché - Sezioni unite, sentenza 26657/2014 - dal contratto sorge comunque un'obbligazione di pagamento, ancorché condizionata. Il contratto, dunque, non produce effetti nei confronti dell'ente ma conserva validità tra i soggetti (privato e amministratore) che l'hanno stipulato. E il fornitore, potendo chiedere il pagamento direttamente all'amministratore, non può agire nei confronti dell'ente con l'azione di indebito arricchimento (articolo 2041 Codice civile): tale azione non è proponibile se il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare (articolo 2042).

L'altro settore. Innalzate le soglie per la Pa

Per gli enti pubblici l'investimento copre scuole e ospedali

Non solo interventi privati. Il nuovo conto termico punta ad aumentare anche il coinvolgimento della Pubblica amministrazione che, nei due anni di funzionamento, a fronte di una dotazione specifica di 200 milioni annui, ha richiesto contributi per appena 10,8 milioni. A differenza dei singoli cittadini, il conto copre per gli enti pubblici anche le spese di riqualificazione degli immobili. Nell'attuale versione del decreto sono previsti incentivi per l'isolamento dell'involucro (copertura, pareti perimetrali o pavimenti), la sostituzione di infissi, il cambio di vecchi impianti con caldaie a condensazione e l'installazione di schermature. In futuro, il sostegno economico sarà anche allargato alla trasformazione degli edifici esistenti in "nZEB", immobili a energia quasi zero; alla sostituzione di sistemi di illuminazione di interni e delle pertinenze degli edifici; all'installazione di impianti di building automation. Ma le novità per "spingere" la Pa all'uso del conto non si limitano all'allargamento della platea di lavori. Con il decreto firmato dal ministro Guidi - e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cambierà anche la soglia incentivabile. A partire da un tetto base del 40% di contributo rispetto alle spese sostenute, sono state introdotte alcune percentuali migliorative. I lavori di isolamento effettuati nelle zone alpine possono arrivare fino al 50% di rimborso. Se l'intervento è integrato edificio-impianto (associa cioè alla coibentazione il solare termico o cambio caldaia), il limite sale al 55 per cento. Per gli edifici trasformati in "nZEB", in immobili a energia quasi zero, il contributo può arrivare fino al 65 per cento. In più, se fino ad oggi, il sostegno per gli interventi pubblici arriva fino a un massimale di 250mila euro, nel nuovo conto termico il valore salirà a 400mila euro. Si amplia, quindi, la platea degli edifici che possono candidarsi a ricevere il sostegno, con l'inclusione di scuole, ospedali, case di edilizia popolare. Per la domanda scomparirà l'obbligo di iscrizione ai registri, per una serie di impianti di potenza fra i 500 e i mille kW. L'erogazione dell'incentivo, che per gli enti pubblici avviene in soluzione unica, indipendentemente dall'importo, potrà però essere prenotata, con una procedura snellita rispetto a quella in vigore e compatibile con la necessità degli enti pubblici di procedere all'affidamento dei lavori attraverso gare e appalti. Per impegnare le risorse, occorrerà presentare il contratto con una Esco, un contratto di fornitura dei prodotti nell'ambito della convenzione Consip o tramite gara (ad esempio, per l'acquisto di infissi) oppure una semplice diagnosi energetica, che rappresenti gli interventi da realizzare e che sia accompagnata da un provvedimento o un atto amministrativo di impegno ad effettuare almeno uno dei lavori necessari. La successiva erogazione del contributo potrà, infine, avvenire anche con un anticipo sulla cifra che sarà successivamente coperta.

Contabilità. Verso i consuntivi 2015

Bloccati i residui se sono stati inseriti nel rendiconto 2014

IL VINCOLO Le voci già scritte nei conti vanno rimosse o pagate oppure cancellate La dichiarazione di esigibilità non può essere cambiata

Anna Guiducci Patrizia Ruffini

Il rendiconto della gestione 2015 rappresenta il primo banco di prova della corretta applicazione dei nuovi principi contabili da parte di tutti gli enti locali. Entro il 30 aprile i consigli di Comuni, Città e Province sono infatti tenuti a rendicontare le risultanze finanziarie economiche e patrimoniali. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, è necessario provvedere al riaccertamento ordinario, che consiste nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte e della corretta imputazione in bilancio, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. Questa fase, particolarmente delicata per la determinazione del risultato di esercizio, impone un'attenzione maggiore determinata dall'esigenza di dare la corretta rappresentazione contabile al concetto di «esigibilità» dell'entrata e della spesa. Una prima questione è legata alla permanenza dei residui, che non spariscono. Sono conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nell'esercizio, ma non pagate; è vietata la conservazione nel conto dei residui passivi di somme non impegnate in base all'articolo 183 del Tuel. I residui già inseriti nell'ultimo rendiconto armonizzato approvato (o in sede di riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015) non possono essere oggetto di reimputazione agli anni successivi, in quanto già dichiarati «esigibili». Questi residui possono dunque essere riscossi e pagati, o cancellati se manca l'obbligazione giuridica. Solo gli accertamenti e impegni di competenza dell'esercizio da rendicontare possono essere reimputati agli esercizi successivi sulla base del cronoprogramma aggiornato. La reimputazione di impegni esigibili in esercizi successivi comporta la necessità di incrementare o costituire il fondo pluriennale di uscita nel bilancio 2015 e di variare il bilancio dell'esercizio nuovo, per predisporre i necessari stanziamenti di uscita in correlazione con l'incremento del fondo pluriennale di entrata. La contestuale reimputazione di entrate e spese (contributi a rendicontazione) non genera invece l'accantonamento a fondo pluriennale vincolato e non comporta la riduzione dello stanziamento 2015. Nel caso di economia su impegno reimputato a seguito del riaccertamento 2014, a rendiconto non va ridotto il fondo pluriennale vincolato di entrata. Il riaccertamento ordinario dei residui, configurandosi come attività gestionale, trova evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente con un'unica delibera della giunta, acquisito il parere dell'organo di revisione. Questa delibera può essere adottata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. Se il bilancio di previsione è in corso di approvazione, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui la giunta aggiorna lo schema di preventivo in corso di approvazione insieme al Dupe al bilancio provvisorio in gestione. Il conto del bilancio rappresenta nella prima colonna i residui attivi e passivi approvati al 31 dicembre 2014 prima del riaccertamento straordinario, che sarà rappresentato all'interno delle variazioni dell'esercizio 2015, insieme al riaccertamento ordinario. È importante segnalare che anche gli enti non sperimentatori sono tenuti a determinare il risultato di amministrazione in base all'articolo 186 del Tuel. Questo risultato contabile è infatti pari al fondo di cassa finale aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Nel risultato non sono comprese le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.

Certificazione

Il fondo crediti di competenza nei conti del Patto

A.Gu. P.Ruf.

La corretta e puntuale attuazione delle fasi connesse al riaccertamento ordinario dei residui costituisce il presupposto per ottemperare all'obbligo di certificazione, entro il 31 marzo, del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno 2015. Lo schema di decreto del ministero dell'Economia, sul quale la conferenza Stato-Città ha espresso parere favorevole giovedì scorso (si veda Il Sole 24 Ore del 4 marzo), chiarisce alcuni aspetti legati al fondo crediti di dubbia esigibilità. Poiché ai fini della determinazione del saldo finanziario rilevante per il rispetto del Patto di stabilità 2015 contano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità previsto dall'articolo 167 del Tuel, occorre indicare fra le spese il valore dell'accantonamento annuale stanziato nel fondo di parte corrente, aggiornato con le ultime variazioni di bilancio intervenute (missione 20, programma 2, titolo1 spese correnti, previsioni di competenza). Per i Comuni per i quali gli obiettivi programmatici dell'anno 2015 sono ridotti di un importo pari all'accantonamento definitivo stanziato nel bilancio di previsione al fondo crediti di dubbia esigibilità, occorre innanzi tutto procedere all'aggiornamento dello stanziamento a questo fondo nel modello «OB/15/C». I Comuni che entro il 31 dicembre 2015 hanno trasmesso il modello provvedono ad aggiornare i dati entro il 31 marzo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione (vale a dire entro il 29 giugno). Il decreto approva anche la certificazione dei Comuni che nel 2015 hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del Patto di stabilità orizzontale nazionale, i quali devono attestare che gli spazi ricevuti sono stati utilizzati esclusivamente per il pagamento di residui passivi di parte capitale. La mancanza della certificazione comporta il mancato riconoscimento dei maggiori spazi, a fronte di peggioramenti dei saldi di finanza pubblica per il biennio 2016-2017. Il mancato invio della certificazione per via telematica entro il termine perentorio del 31 marzo fa scattare in capo all'ente la condizione di inadempienza al Patto di stabilità 2015 e l'assoggettamento alle conseguenti sanzioni (previste dall'articolo 31, comma 26 lettere b e seguenti della legge 183/2011). Il successivo invio della certificazione, dopo il 31 marzo ed entro il 29 giugno, comporta in ogni caso l'assoggettamento al divieto di assumere personale, nel caso in cui mostri il raggiungimento dell'obiettivo. Se, invece, l'ente risulta aver sforato il Patto si applicano tutte le sanzioni. Dopo il 29 giugno, il mancato invio dei risultati del patto comporta l'obbligo per il revisore unico o il presidente (in caso di collegio) di provvedere, in qualità di commissario ad acta, ad inviare la certificazione entro i successivi trenta giorni. I dati indicati nella certificazione, infine, devono essere conformi ai dati del rendiconto della gestione approvato. Qualora l'ente approvi risultanze differenti è tenuto a rettificare, entro il 29 giugno 2016 i dati del monitoraggio del secondo semestre e ad inviare la nuova certificazione.

Professionisti. L'indagine dell'Ancrel sull'attuazione del decreto Monti

Revisori in tutte le Regioni ordinarie ma caos di regole su criteri e compensi

I PARADOSSI I meccanismi di nomina non permettono di investire sulla qualificazione e la richiesta di esclusiva si scontra con le indennità
Guido Mazzoni

Dopo l'entrata in vigore del DI 138/2011, le varie Regioni italiane hanno iniziato a legiferare per istituire collegi dei revisori dei conti fino a quel momento non presenti nei loro ordinamenti. L'articolo 14 del DI 138 invitava infatti le Regioni ad adeguare i rispettivi ordinamenti a una serie di previsioni finalizzate a favorire il conseguimento di obiettivi di finanza pubblica prevedendo l'istituzione, a decorrere dal 1° febbraio 2012, di un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria e economica della gestione dell'ente. L'inquadramento dell'organo è stato così disciplinato in maniera differenziata dalle varie assemblee legislative regionali che, in virtù dell'autonomia legislativa riconosciuta dalla Costituzione, hanno previsto modalità di selezione dei candidati, durata, compiti, compensi e modalità di esercizio della funzione anche significativamente differenziati fra loro. L'intervento del legislatore nazionale, effettuato con il Dlgs 126/2014 introducendo l'articolo 72 ha successivamente contribuito ad "armonizzare" una situazione che ancora oggi presenta, oltre un certo grado di disomogeneità, una serie di criticità che meriterebbero un'attenta riflessione e le conseguenti opportune soluzioni. Merita attenzione il criterio di selezione (vincolato dalla legge al caso, in virtù di processi di estrazione a sorte), come lo meritano i requisiti di qualificazione professionale richiesti per essere inseriti nell'elenco in base al quale viene effettuata l'estrazione. Non c'è dubbio che un'appropriata formazione ed esperienza professionale, insieme a speciali garanzie a tutela dell'indipendenza e dell'obiettività dei comportamenti, in capo a soggetti di sicura onorabilità, assicurino l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo in condizioni qualificate e di assoluta obiettività. La stessa Corte dei Conti, infatti, nella deliberazione 3/2012 della sezione Autonomie, individua i criteri di qualificazione professionale dei soggetti da inserire nell'elenco avendo ben chiaro un quadro di questo tipo. Grazie a un lavoro di ricerca e di analisi effettuato dalla commissione di studio sulle problematiche della revisione nelle regioni dell'Ancrel (Associazione nazionale certificatorie revisori degli enti locali) è stata accesa una luce sulla situazione dei vari collegi dei revisori nelle varie Regioni italiane. È stato apprezzato il fatto che ormai tutte le Regioni a statuto ordinario hanno istituito ed eletto un proprio collegio dei revisori. Sono state d'altra parte evidenziate le incongruenze di un sistema di nomina che non permette l'investimento e la specializzazione professionale, laddove non garantisce la permanenza nell'ambito della revisione degli enti della Pa (pur presentando indubbi vantaggi in ordine all'indipendenza da eventuali influenze politiche), la contraddittorietà della richiesta di alta professionalità e di esclusiva dedizione professionale (esclusività dell'incarico), laddove non vi sia un proporzionato compenso professionale, e le difficoltà legate alla produzione di relazioni e pareri quando non sono previsti adeguati tempi per l'elaborazione richiesta (per il quadro sinottico sulle regole delle singole regioni si veda l'approfondimento sul Quotidiano degli enti locali della Pa: www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com). Un quadro complessivo ancora da migliorare per una funzione di estrema delicatezza ed di indubbio valore a presidio della legalità e della buona amministrazione.

La valutazione delle offerte. Nuove regole per evitare i conflitti d'interesse: i componenti non possono svolgere altri incarichi relativi al contratto

Commissari a sorteggio dagli elenchi Anac

LA GESTIONE Le amministrazioni dovranno formalizzare gli incarichi agli esperti parametrando gli impegni di spesa al compenso massimo
Alberto Barbiero

I componenti della commissione giudicatrice dovranno essere scelti tra gli esperti inclusi in un elenco tenuto dall'Anac, ma per le gare sottosoglia e per le procedure telematiche potranno essere individuati tra i dipendenti della stazione appaltante. Il nuovo Codice degli appalti ridisegna nell'articolo 77 dello schema approvato dal Consiglio dei ministri le modalità composizione dei collegi costituiti per la valutazione delle offerte nelle gare con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, definendo un sistema differenziato in relazione al valore e alla complessità delle procedure. Il numero dei commissari deve essere sempre dispari, con un massimo di cinque soggetti. La stazione appaltante deve individuare i componenti e nominarli (dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte) mediante sorteggio pubblico da una lista di candidati in numero almeno doppio a quello dei membri da nominare, richiedendo questa lista all'Anac, che la elabora e la comunica entro cinque giorni all'amministrazione richiedente. Il presidente della commissione è individuato dalla stazione appaltante tra gli esperti sorteggiati: sia per lui sia per gli altri componenti vale l'incompatibilità funzionale, in quanto non possono aver svolto né possono essere destinati a svolgere alcun altro incarico in relazione all'appalto; sono poi prefigurati obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi (da dichiarare al momento dell'accettazione della nomina). La novità ha anche un'importante conseguenza operativa: le stazioni appaltanti dovranno formalizzare gli incarichi agli esperti, con relativi impegni di spesa, dovendo pertanto prevedere le risorse nel quadro economico dell'appalto, facendo riferimento al compenso massimo che verrà stabilito con decreto ministeriale. Lo stesso decreto definirà la quota che i commissari dovranno pagare per l'iscrizione all'albo, fatta eccezione per i dipendenti pubblici che potranno essere iscritti gratuitamente. Se però sono scelti per gare della propria stazione appaltante, non riceveranno alcun compenso. Per le procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria oppure per quelle di non particolare complessità (individuate dalla stessa norma come le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) la stazione appaltante può nominare come componenti propri dipendenti. La definizione e la gestione dell'albo saranno definite dall'Anac con proprie determinazioni: potranno iscriversi soggetti interessati in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, oltre che di comprovata esperienza e professionalità nel settore per cui si propongono. Fino alla definizione dell'alboe alla sua effettiva attivazione, le stazioni appaltanti potranno continuare a nominare i componenti delle commissioni giudicatrici, dovendo in ogni caso rispettare regole di trasparenza e di competenza da definire preventivamente. L'importanza di nominare nei collegi soggetti con elevata professionalità viene evidenziata anche dal rafforzamento qualitativo delle competenze della commissione, che può anche giudicare inammissibile un'offerta quando ritenga che sussistano gli estremi per la segnalazione alla Procura della Repubblica in relazione a fenomeni di corruzione o collusivi.

Codice appalti. Le novità per i dipendenti pubblici dal decreto attuativo approvato dal consiglio dei ministri

Addio incentivi per i progettisti

I premi si spostano su programmazione, gare ed esecuzione LE QUOTE Resta il tetto massimo del 2% rispetto al valore dell'opera L'80% va al personale e il resto rimane finalizzato alle dotazioni degli uffici
Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan

Stop agli incentivi per i progettisti. Con il nuovo Codice degli appalti è finita la corsa agli incarichi di progettazione da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Al contrario, i premi vengono indirizzati alle attività tecnicoburocratiche un tempo non contemplate (programmazione, procedure di gara, esecuzione dei contratti pubblici, verifica della conformità eccetera). Non è certo un caso che gli storici incentivi alla progettazione si trasformino in premi per funzioni tecniche; è una spinta per la pubblica amministrazione sui suoi compiti di realizzazione delle opere, lasciandole però progettare all'esterno. L'impianto complessivo ripercorre le disposizioni vigenti: gli incentivi vanno finanziati all'interno degli oneri messi a disposizione per la realizzazione dell'opera nel limite massimo del 2% dell'importo a base di gara, limite rimesso alla discrezionalità dell'ente che può anche azzerare l'incentivo. Non è più previsto che in sede di definizione della percentuale effettiva si debba tenere conto della complessità dell'opera. L'80% è destinato al responsabile unico del procedimento, agli incaricati di funzioni tecniche e ai collaboratori. Le modalità e i criteri di ripartizione dei premi sono oggetto di contrattazione decentrata e vanno recepiti in un regolamento ad hoc. Anche in questo caso è stato espunto dalla norma l'obbligo di prevedere la distribuzione dei premi in funzione delle responsabilità non connesse al profilo professionale e della complessità dell'opera. Non sono più espressamente citate le attività manutentive. Al contrario sono confermate le penalizzazioni collegate al mancato rispetto dei tempi e dei costi dell'opera; non costituiscono più espliciti esimenti le cause di forza maggiore. Tornano in gioco anche i dirigenti, ma limitatamente alle attività di collaudo e di verifica di conformità, in passato completamente esclusi da qualsiasi premio. Sia per i dipendenti sia per i dirigenti il fondo deve finanziare anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente; ancora una volta si perde l'occasione per chiarire il tema dell'Irap, lasciando aperta la strada del contenzioso. Il rimanente 20% viene destinato, come in passato, all'acquisto di beni e tecnologie per gli uffici tecnici, con particolare riferimento alle attività di controllo volte al miglioramento della capacità di spesa. A questo si aggiunge una nuova modalità di utilizzo che prevede l'attivazione di tirocini formativi e di dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici. Le risorse collegate all'attività svolta da soggetti esterni, un tempo economia di bilancio, si sommeranno al 20% destinato al miglioramento della strumentazione tecnica. A circa due anni dall'ultima modifica delle norme in materia di compensi Merloni, si ripropone un nuovo punto zero che imporrà la riscrittura del relativo contratto decentrato oltre all'approvazione del conseguente regolamento. Il paradosso consiste nel fatto che molti enti, ad oggi, non hanno ancora recepito la modifica normativa del 2014: è da ricordare che senza l'approvazione di questi adempimenti è preclusa la corresponsione degli incentivi. Che cosa succederà da ora in avanti? Fino all'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti si applica, per chi l'ha adottato, il regolamento vigente. Dopo si dovrebbero bloccare ancora tutti gli incentivi, fino all'adozione dei regolamenti, sperando che successive modifiche non facciano ripartire da capo il processo. In tutta questa confusione sarà necessario definire puntualmente la norma e il regolamento da applicare *ratione temporis* in sede di liquidazione dei compensi. L'orientamento costante della Corte dei conti ritiene che i compensi vadano erogati con riferimento alle disposizioni vigenti nel momento in cui l'attività premiata è effettivamente resa.

L'Agenzia delle entrate risponde ai dubbi interpretativi del Coordinamento dei Caf

Agevolazioni Irpef in slalom

In detrazione caldaie o mesoterapia. No al box doccia
ANDREA BONGI

Doccia gelata per chi ha sostituito la vasca da bagno. Non spetta nessuna detrazione Irpef a chi sostituisce soltanto la vasca da bagno con un box doccia. Nonostante la campagna mediatica e le rassicurazioni delle aziende installatrici l'opinione dell'Agenzia delle entrate non lascia spazio ad alcun dubbio. Solo se tale intervento è parte di altri e più importanti lavori di ristrutturazione edilizia, potrà godere delle agevolazioni Irpef ma se si tratta di un intervento a sé stante, in quanto semplice manutenzione ordinaria, non dà diritto ad alcuna detrazione o benefici cioè fi scale. Si tratta di una presa di posizione forte da parte del fisco contenuta nella circolare n.3 e del 3 marzo 2015 con la quale l'Agenzia delle entrate ha risposto anche ad altri dubbi prospettati dai centri di assistenza fisco in materia di deduzioni e detrazioni Irpef sui redditi delle persone fisiche. Nella tabella in pagina sono riportati, suddivisi per tipologia di agevolazione fiscale, i principali chiarimenti contenuti nel documento di prassi amministrativa. Spese per la salute. In primo luogo l'Agenzia delle entrate ha ricordato che in questo specifico ambito il principio generale sulla base del quale deve essere individuato il diritto alle detrazioni Irpef è quello che non sono agevolabili tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione. Si avrà diritto alla detrazione soltanto se le spese sostenute hanno natura sanitaria e rispondono a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. Sulla base di questo principio generale devono essere escluse dalle detrazioni Irpef le prestazioni non necessarie al recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona, ma tese semplicemente a rendere più gradevole l'aspetto personale (es. chirurgia estetica). Ciò premesso la circolare n.3/e apre alla possibilità di detrarre le spese per le prestazioni rese da un chiropratico presso strutture debitamente autorizzate, la cui direzione sia affidata a un medico specialista in fisiatria o ortopedia. Allo stesso modo risulteranno detraibili le spese relative ai trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. Niente da fare invece, almeno per il momento, per i trattamenti di «haloterapia» o Grotte di sale per i quali la circolare nega la detraibilità Irpef. Spese per recupero edilizio. Dopo aver chiarito che nessuno sconto può essere concesso a coloro che hanno sostituito soltanto i sanitari o la vasca da bagno con un box doccia perché interventi di manutenzione ordinaria, la circolare in argomento ha colto l'occasione per dare altri chiarimenti in materia di detrazioni Irpef per gli interventi di recupero edilizio. Nello specifico il fisco ha dato il via libera alla possibilità di accedere al c.d. bonus mobili a coloro che hanno effettuato la sostituzione della caldaia. Tale intervento, precisa infatti il documento di prassi, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di «manutenzione straordinaria», consente l'accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Acquisto immobili da locare. Importanti anche i chiarimenti sulla deduzione Irpef del 20% prevista dall'articolo 21 del dl n.133/2014 per gli acquisti (o la costruzione) di immobili abitativi destinati alla locazione, effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. Per quanto riguarda il limite su cui calcolare la deducibilità, l'Agenzia ha chiarito che l'importo di 300 mila euro costituisce l'ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l'intero periodo di vigenza dell'agevolazione, sia con riferimento alla abitazione che al contribuente. Per quanto riguarda invece gli interessi passivi corrisposti sugli eventuali mutui contratti dai contribuenti per l'acquisto di immobili destinati alla locazione, la circolare precisa che i criteri per la deducibilità degli stessi sono quelli vigenti anche per le altre tipologie di interessi passivi deducibili ai fini Irpef. Rileverà quindi il principio per cui l'onere è deducibile nel periodo di imposta in cui è stata sostenuta la spesa mentre ai fini del riscontro

della effettività della spesa rileveranno le quietanze di pagamento degli interessi passivi. Tornando nuovamente al limite di spesa massimo agevolabile pari a euro 300 mila la circolare n.3/e precisa che esso vale anche come parametro di riferimento ai fini della deduzione degli interessi passivi. Pertanto qualora il mutuo venga stipulato per importi superiori la deducibilità degli interessi passivi andrà ragguagliata al suddetto valore limite agevolabile. Spese per la frequenza scolastica. All'Agenzia delle entrate sono stati chiesti espliciti chiarimenti al fine di distinguere le spese per la frequenza scolastica, ammesse in detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e-bis), del Tuir con un limite massimo di spesa di 400 euro, dalle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, già ammesse in detrazione, senza alcun limite di importo, ai sensi della successiva lettera i-octies) del medesimo articolo. Dopo aver precisato che tali nuove spese sono detraibili, a partire dal 1° gennaio 2015, nel limite massimo di spesa annua di 400 euro per alunno o studente, la circolare n.3/e individua le stesse, a titolo di esempio, nella tassa di iscrizione, nella tassa di frequenza e nelle spese sostenute per le mense scolastiche. Devono essere escluse dalle detrazioni Irpef le prestazioni non necessarie al recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona, ma tese a rendere più gradevole l'aspetto personale (es. chirurgia estetica) I chiarimenti del fisco su detrazioni e deduzioni Irpef nella circolare Spese per prestazioni mediche Non detraibili le spese per le prestazioni rese dal chiropratico • Trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia sono detraibili se effettuate da personale medico Non detraibili le spese per la haloterapia • Detraibili le spese per le prestazioni del pedagogo • Interventi in edilizia e bonus mobili La sostituzione della caldaia consente l'accesso anche al bonus mobili • La sola sostituzione della vasca da bagno con un box doccia non dà diritto ad alcuna detrazione La sostituzione della vasca e dei sanitari in genere diventa agevolabile se integrata • ad altri interventi di ristrutturazione Acquisto immobili da locare Il limite massimo di spesa di 300mila euro, riferito all'intero periodo agevolato, si riferisce sia alla abitazione che al contribuente La deduzione degli interessi passivi su mutui per acquisto case da locare segue le regole generali sulla base del pagamento degli stessi La deduzione per interessi passivi deve essere limitata alla quota riferibile ad un mutuo non superiore a 300mila euro Abitazione principale Possibile la costituzione di una pertinenza in comunione • Ogni comproprietario dedurrà la quota di pertinenza a servizio dell'abitazione principale Ai fini delle detrazioni per spese recupero patrimonio edilizio occorre tener conto del numero delle unità abitative servite dalla pertinenza stessa Spese per frequenza scolastica Detraibili nel limite di euro 400 per alunno le spese per la mensa scolastica, le tasse di iscrizione e frequenza Detraibili come erogazioni liberali gli acquisti, ad esempio, di cartucce per stampanti, piccoli e urgenti lavori di manutenzione e riparazione, etc. Non detraibili gli acquisti di testi scolastici e la cancelleria per lo studente • Condominio minimo I condomini possono usufruire delle detrazioni per interventi di recupero edilizio • anche se il condominio non ha codice fiscale È necessario che i pagamenti siano stati assoggettati a ritenuta d'acconto da parte della banca o delle poste

ARISTIDE POLICE, CLIFFORD CHANCE

È un'occasione per valorizzare gli immobili

Acinque anni pieni da quando il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 85 del 2010 dando avvio al federalismo demaniale, è tempo di fare un primo bilancio. Affari Legali lo fa con Aristide Police, partner di Clifford Chance. «Secondo le previsioni dell'art. 2 del dlgs 85, lo Stato avrebbe individuato i beni da attribuire a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, secondo una serie di criteri e di principi generali. Il legislatore dell'epoca mise assieme il criterio di territorialità con il principio di sussidiarietà, il principio di adeguatezza e le esigenze di semplificazione, la misura della capacità finanziaria dei singoli enti e l'esigenza di una bilanciata correlazione tra titolarità dei beni e competenze e funzioni assegnate, infine esigenze di valorizzazione ambientale». Domanda. Quali sono gli aspetti più significativi che hanno connotato questo disegno? Risposta. Erano e sono quelli della gratuità del trasferimento e il criterio della territorialità considerando cioè il loro radicamento sul territorio, con trasferimento quindi in favore dei Comuni. D. Quali sono i numeri ad oggi di questa operazione? R. Alla fine del 2015 le richieste di trasferimento ai sensi dell'art. 5 c. 5 del Decreto legislativo 85 del 2010 hanno finora riguardato 648 immobili di demanio storico-artistico, di cui 436 accolte. Dall'Agenzia del Demanio si apprende altresì che ad oggi sono attivi 233 tavoli tecnici con i comuni richiedenti e con il ministero dei beni culturali e per definire i Programmi di valorizzazione con finalità culturali. Su un totale di 144 Programmi di valorizzazione presentati dagli enti locali, si è arrivati all'approvazione di 98 programmi e l'iter di trasferimento si è definitivamente concluso per 67 immobili, che sono stati devoluti definitivamente ai Comuni. D. Il bilancio, quindi? R. Certo i numeri delle dismissioni non superano le tre cifre e quelli delle valorizzazioni con finalità culturali le due cifre, non si può dire che il processo corra spedito o che si tratti di un massiccio flusso di dismissioni. Né si può dire che tale processo abbia attuazione omogenea sul territorio nazionale; sempre dai dati dell'Agenzia delle Entrate si apprende che meno di un quinto degli immobili trasferiti e soprattutto dei progetti di valorizzazione è ubicato nell'Italia meridionale, poco più di un quinto nell'Italia centrale, mentre la parte preponderante si trova nel settentrione d'Italia; e questo non certo per una diseguale allocazione dei beni demaniali sul territorio della Repubblica, quanto invece per la diversa capacità di iniziativa dei territori. D. Questa gradualità è un dato negativo? R. Non è un dato negativo ed anzi, al contrario, assicura che questo processo non si tramuti in una mera dismissione o ad un mero trasferimento da un ente territoriale ad un altro senza alcuna reale portata di valorizzazione economica o culturale dei beni oggetto di trasferimento. D. In conclusione? R. Nella sostanza resta sempre il timore che gli enti possano interpretare queste norme più che come una storica occasione per l'assunzione di dirette responsabilità nella gestione dei beni pubblici siti nei rispettivi territori, come un'occasione di far cassa in un momento di eccezionale scarsità di risorse trasferite e di accresciute esigenze di assistenza sociale in ragione della non sopita crisi congiunturale.

Foto: Aristide Police

Si salvi chi può

Le città devono fare cassa Le multe salgono del 30%

È la stima d'incasso maggiore per il 2016: una dichiarazione di guerra a chi guida
PAOLO EMILIO RUSSO

a pagina 5 Per fare cassa i Comuni mettono in conto di fare sempre più multe. Da almeno un quinquennio, infatti, le previsioni di incasso dei municipi aumentano in misura esponenziale; del 20% l'anno scorso rispetto al 2014, del 30% quest'anno, rispetto al 2015. Gli aumenti non colpiranno tutti i cittadini allo stesso modo, però. Il problema principale è che le diverse capacità di riscossione dei centri - a Nord superiori che al Sud, con Napoli peggio di Roma - si tramutano in un diverso livello di pressione fiscale per i cittadini: al Nord chi è colpito, paga, al Sud buona parte delle contravvenzioni finiscono in prescrizione. A rivelare il fenomeno è una indagine svolta dall' Adnkronos sui bilanci di previsione 2016 dei principali Comuni. Il caso più clamoroso è quello di Roma, amministrazione che andrà al voto il prossimo giugno: gli incassi previsti per l'anno in corso sotto la voce "multe" salgono da quota 250 milioni a 325. Nella Capitale, dove il bilancio è stato predisposto dal sindaco dimissionato dal Pd, Ignazio Marino, a pesare sono soprattutto i 148 milioni di arretrati che, considerando una capacità di recupero non superiore al 35%, producono ogni anno un buco di almeno 100 milioni di euro, che devono essere coperti alzando le imposte. Nonostante una ripresa delle attività di recupero, molti romani riescono ancora oggi a non pagare, scaricando il mancato introito su tutti i contribuenti. Va molto meglio a Firenze. Il capoluogo toscano, centro del potere renziano, si aspetta di incassare quest'anno "solo" 3,5 milioni in più rispetto all'anno appena concluso. A Napoli il problema principale è l'incapacità dell'amministrazione di riscuotere il dovuto. Viene fatta pagare agli automobilisti soltanto una multa su dieci; le altre nove restano pratiche invase e si tramutano in un "buco" nel bilancio del Comune, che poi "piange" e viene rimpinguato con aiuti dello Stato. Il municipio governato prima da Antonio Bassolino, poi da Rosa Russo Jervolino e oggi dall'ex pm Luigi De Magistris, si è fermato secondo la Corte dei Conti a una percentuale di recupero del 4% nel periodo 2009-2013. L'unica grande città in controtendenza rispetto alle altre, dove l'amministrazione vuole far "respirare" i cittadini e prevede di incassare meno soldi rispetto all'anno scorso, è Milano. Sotto la Madonnina, dove a giugno se la giocheranno Giuseppe Sala e Stefano Parisi, si incasseranno quest'anno 355 milioni di euro di multe, 50 in meno dello scorso anno. Non tutte le amministrazioni utilizzano la leva delle contravvenzioni soltanto per riempire i buchi di bilancio; a Schio, in provincia di Vicenza, per esempio, il bilancio di previsione 2016 prevede 980.000 euro in entrata per violazioni al Codice della Strada e la Giunta ha deciso di destinarli a campagne di sensibilizzazione per la sicurezza stradale. L'indagine dell' Adnkronos ha coinvolto anche altre realtà. A Parma, per esempio, nel 2016 si aspettano di incassare 12,6 milioni di euro, quasi tre in più rispetto a quanto accadeva nel 2012, mentre a Forlì l'incasso sarà di un milione e mezzo in più rispetto all'anno appena concluso. In un'altra città dell'Emilia, cioè Imola, sede del più famoso autodromo italiano, le contravvenzioni elevate agli automobilisti ammontano a 2,8 milioni di euro e quest'anno constano in trecentomila euro più del 2015. A Lucca quest'anno il municipio incasserà con le contravvenzioni poco meno di un milione di euro. Finirà, prima o poi, l'aumento indiscriminato di autovelox e "imboscate" agli automobilisti? Dovrebbe. Qualche settimana fa, infatti, la Camera ha approvato una mozione presentata dall'azzurro Simone Baldelli che impegna l'esecutivo a «mettere fine» all'«uso distorto degli strumenti per la sicurezza degli automobilisti impropriamente finalizzati ad alimentare le entrate nelle casse dei Comuni».

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

28 articoli

Quei nostri dati fiscali troppo vulnerabili

Il Garante scrive a Padoan: venti punti critici, l'Anagrafe tributaria non è sicura
Luigi Ferrarella

È una delle più importanti e delicate banche dati pubbliche quella dell'Anagrafe tributaria. Eppure, secondo l'Autorità Garante, presenta venti «rilevanti criticità» nelle «misure di sicurezza» e nella «qualità dei dati utilizzati per la selezione dei contribuenti ai fini dell'accertamento sintetico» per la protezione dei dati personali. Uno di questi rischi riguarda il servizio «Fisconline».

a pagina 19

Una delle più importanti e delicate banche dati pubbliche, l'anagrafe tributaria, presenta venti «rilevanti criticità» nelle «misure di sicurezza» e nella «qualità dei dati utilizzati per la selezione dei contribuenti ai fini dell'accertamento sintetico»: una sfilza di «vulnerabilità riscontrate» dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che le ha segnalate in una lettera sia al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, sia al ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, invitando a «intraprendere nell'immediato ogni sforzo utile a ridurre significativamente i rischi di accessi abusivi, coerentemente a quanto prescritto nel tempo dall'Autorità». Una lettera alla quale l'Agenzia ha risposto tornando a promettere al Garante di porre presto rimedio alla situazione.

Uno di questi rischi riguarda il servizio «Fisconline», nel quale il contribuente può entrare con user name, password, e un Pin di cui riceve online la prima parte, per poi ricevere al proprio domicilio fiscale la seconda parte del Pin e la password in una busta trasmessa dall'Agenzia. Ma le ispezioni del Garante nell'autunno del 2015 hanno rilevato che, se per accedere al «cassetto fiscale» e inviare la dichiarazione dei redditi precompilata è necessaria l'intera procedura di sicurezza rafforzata, il contenuto della sola seconda busta invece già permette, a chiunque ne entri in possesso, di consultare tutti i dati personali sensibili di quel contribuente (a cominciare da quelli sulla salute) contenuti nella dichiarazione.

Poi ci sono le «vulnerabilità» legate all'assenza o inefficacia di sistemi in grado di segnalare accessi potenzialmente anomali («alert») sulla base dello scostamento statistico o comportamentale da parametri standard.

Come sempre in questi casi, occorre trovare un equilibrio tra sicurezza e efficienza della banca dati utilizzata anche da decine di migliaia di enti locali e professionisti, altrimenti troppi allarmi equivalgono a nessun allarme e i servizi al cittadino si trasformano in disservizi.

Ma ai tecnici del Garante della privacy, Antonello Soro, la bilancia sembra pendere troppo sull'operatività quotidiana e troppo poco sulla sicurezza: non ci sono «alert» sugli accessi compiuti dai dipendenti dell'Agenzia, mancano persino nel caso di accessi effettuati da utenti che usino «in contemporanea le medesime credenziali», e sono assenti pure «per gli ingressi effettuati dal Centro elaborazione dati delle forze dell'ordine e dagli altri enti con accessi speciali». È capitato addirittura che dalle utenze di alcuni Comuni risultassero «oltre 4.000 accessi a più di 1.000 codici fiscali differenti senza che si innescasse il previsto blocco dell'utenza».

Anche laddove esistono procedure in teoria rassicuranti (come l'obbligo di autorizzazione del superiore gerarchico per il dipendente che voglia consultare l'archivio dei rapporti finanziari), la realtà rivela curiose falle: come il fatto che l'applicativo «Vermont», che raccoglie tutte le tracce (i log) di chi entra nel sistema, accetti però due volte l'inserimento dello stesso codice fiscale. E pure l'obbligo per gli utenti della piattaforma di consultazione «Puntofisco» di scrivere in un campo la motivazione degli ingressi, finalizzato «a facilitare un controllo a posteriori sulla legittimità degli accessi», in pratica è «vanificato» dal fatto che in quel campo basti scrivere persino alcune lettere a casaccio.

Luigi Ferrarella

lferrarella@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che cos'è

L'Anagrafe tributaria, istituita nel 1973, è la banca dati utilizzata per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fiscalità dei contribuenti Sono connessi all'Anagrafe enti esterni e soggetti privati per un totale di circa 1 milione di utenze potenziali (nella foto sopra, Rossella Orlandi, direttrice dell'Agenzia delle Entrate)

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il risiko Solo da Banco-Bpm 32 amministratori in più

Banche Cento poltrone da tagliare

È il conto delle fusioni alla luce delle indicazioni di Francoforte
stefano righi

Escludendo le due big del settore (Unicredit e Intesa Sanpaolo) le fusioni tra le altre dieci maggiori banche italiane potrebbero portare a un'eccedenza nei consigli di amministrazione delle newco per 110 posti in totale. Solo nell'ipotesi Banco Popolare più Bpm gli amministratori in eccesso sono 32.

a pagina 6

Aumenti di capitale? Scelta della sede sociale? Autonomia territoriale? Cosa sta ancora bloccando la complessa opera di consolidamento del sistema bancario italiano da più parti invocato? Nulla di tutto questo. Il vero nodo che tiene tutto ancorato allo status quo, confessa un top manager alle prese con una delle fusioni più attese del momento, sono le poltrone. Le cadreghe, per dirla con Aldo, Giovanni e Giacomo...

Eccedenze

Secondo una ricostruzione di Corriere Economia, sono almeno 110 i posti da amministratore che dovranno essere tagliati nei prossimi mesi. Solo l'attesissima fusione tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano potrebbe richiedere il sacrificio di 32 poltrone, trenta consiglieri da mettere da parte contro la loro manifesta volontà. Se infatti tra Verona (24 amministratori) e Milano (23) sembra pacifico che né il presidente del Consiglio di sorveglianza della Milano, Dino Piero Giarda, né l'amministratore delegato del Banco Popolare, Pier Francesco Saviotti (quest'ultimo per sua espressa e ripetuta dichiarazione), faranno parte del progetto futuro, restano trenta amministratori assolutamente convinti della indispensabilità del proprio ruolo.

Il punto è che la Banca centrale europea sostiene che un istituto come quello che andrà a formarsi può essere agilmente amministrato da un consiglio di quindici amministratori. È dunque via alle trattative. Chi resta e chi va?

Il problema però riguarda tutti i maggiori istituti italiani. Se dal novero delle prime tredici banche escludiamo le due maggiori (Unicredit e Intesa Sanpaolo, che non parteciperanno all'opera di consolidamento sul mercato domestico) e il Credem - che è una realtà particolare, molto solida, redditizia e controllata dalla famiglia Maramotti - restano dieci banche che potrebbero essere le protagoniste del prossimo risiko. Queste dieci banche (Mps, Ubi, Banco, Bpm, Carige, PopSondrio, Creval, Bper, PopVicenza e Veneto), sommano 185 consiglieri di amministrazione. Ipotizzando che da dieci ne restino cinque, questi cinque istituti di credito potrebbero essere amministrati da cda composti da 15 componenti (se la regola della Bce vale per Banco+Bpm vale anche per le altre). Basterebbero dunque 75 amministratori per far funzionare queste nuove realtà, quando oggi ne servono 185. Ecco i 110 da congedare. Ed ecco le resistenze, la difesa dei privilegi, gli arroccati. Perché se è vero che i casi come la Vicenza sono rari (l'ex presidente Gianni Zonin aveva un appannaggio superiore al milione di euro l'anno, l'ex amministratore delegato Samuele Sorato di 1,7 milioni), è indubbio che un posto nel consiglio di una banca vale molto (denaro) e costa relativamente poco (impegno).

Impegni

Sarà necessaria una importante scrematura. Puntando più sulla qualità che sulla quantità. Se Ubi tocca tra Sorveglianza e Gestione l'iperbole di 32 consiglieri, i diciotto componenti del board della Vicenza hanno avallato negli anni ogni nefandezza, tanto che oggi la procura della repubblica ipotizza il reato di associazione a delinquere interna alla banca. Cosa guardavano questi signori? Poi, nei consigli, siedono indagati, condannati in primo grado e moltissimi portatori di interessi altrui che uniscono a modeste competenze. Per arrivare infine alle presenze ultradecennali che alla soglia degli ottanta anni si rendono ancora disponibili a perseguire il «bene della banca»... Non è questo il modello virtuoso a cui cerca

faticosamente di ispirarsi l'Europa, né è questo l'interesse della vasta platea di azionisti correntisti e risparmiatori che affidano i loro denari alle banche. È il momento di fare pulizia, in profondità, anche dando la colpa alla Bce.

@Righist

RIPRODUZIONE RISERVATA

BANCHE MULTILATERALI IMPRESA& TERRITORI

Fondi alle aziende che vanno all'estero

Micaela Cappellini

Bei, Bers, ma anche Ifc della Banca Mondiale, Adbe Idb: dalle banche multilaterali di sviluppo possono arrivare interessanti chance di finanziamento per le imprese italiane con un progetto all'estero. Un canale di credito meno noto, ma che costituisce una valida alternativa per chi si occupa soprattutto di infrastrutture di energia. Dall'Europa all'Asia, la mappa degli istituti in campo. pagina 15

Al G20 di Shanghai di fine febbraio si è sentito molto parlare di New Development Bank (Ndb), la cosiddetta Banca dei Brics, e di Aiiib, la Banca per le infrastrutture in Asia tanto voluta dalla Cina per sostenere nei fatti la propria politica di "One Belt One Road". Entrambe le istituzioni hanno nominato un presidente e un board e stanno procedendo all'individuazione dei progetti da finanziare. Ma di concreto ancora non c'è molto: i membri della Ndb hanno versato solo un quinto del capitale sottoscritto e bisognerà aspettare almeno aprile per vedere i primi progetti approdare sul tavolo del management per l'ok definitivo. Quanto all'Aiiib, dal quartier generale di Pechino fanno sapere che nonostante la banca sia stata dichiarata operativa dal 16 di gennaio, il budget 2016 non è ancora stato fissato (se non per il 52,4 milioni di dollari necessari alla gestione amministrativa dell'ente), e che i primi progetti verranno sottoposti al board solo nella seconda metà dell'anno. Per due istituzioni ancora in fieri, però, ce ne sono molte già perfettamente funzionanti e rodute. Sono anch'esse banche multilaterali, ed erogano finanziamenti a tassi migliori di quelli di mercato. Il loro obiettivo è sostenere lo sviluppo economico dei Paesi membri finanziando infrastrutture, impianti energetici, progetti industriali. Ma la buona notizia è chea questo banchetto possono partecipare anche le aziende: o perché sono direttamente titolari di questi progetti, o perché indirettamente si fanno fornitrici degli enti pubblici (municipalità, regioni, ministeri) capofila delle iniziative. In patria, come all'estero. Chi sono le principali banche multilaterali al mondo? In Europa, per esempio, opera la Bers, che l'anno scorso ha erogato prestiti per 9,4 miliardi di dollari. Quest'anno punta a una performance almeno analoga, anche perché dal 15 gennaio la banca ha accolto a bordo un nuovo membro di tutto rispetto: la Cina. Significa che la Bers sosterrà le aziende cinesi che vogliono investire in Europa, e che quindi è lecito aspettarsi un aumento degli investimenti. Tra i progetti chiave della Bers per il 2016 c'è il finanziamento dell'egiziana Sonker, che contribuirà in maniera significativa alla dotazione di infrastrutture energetiche del Cairo. Ma dati alla mano, gli investitori italiani nelle regioni di pertinenza della Bers sembrano prediligere altri settori (l'industria, il commercio e l'agribusiness) e altri Paesi (la Polonia, la Turchia e la Bulgaria). Sempre in Europa c'è la Bei, la Banca europea per gli investimenti, che è la più grande istituzione multilaterale al mondo. Soltanto per il 2016, il budget sarà di 71 miliardi di euro. I suoi finanziamenti si rivolgono a tre attori distinti. Vanno alle grandi aziende, come i 300 milioni a Trenitalia, nell'ambito del Piano Juncker, per l'acquisto di 250 carrozze per le linee regionali destinate ai pendolari. Vanno agli enti locali, come nel caso del piano di contrasto al dissesto idrogeologico della Basilicata, e in questo caso le imprese che vogliono entrare nel progetto devono rivolgersi all'ente pubblico che gestisce il bando dell'opera. Infine, possono andare direttamente alle Pmi: per avere i finanziamenti Bei a tasso agevolato (nel 2015, il 38% degli 11 miliardi destinati all'Italia sono andati a oltre 7.200 piccole e medie imprese) le aziende non devono rivolgersi direttamente alla banca europea, ma a uno dei 30 istituti bancari italiani che fungono da intermediari. Se la Bei è la più grande banca multilaterale in assoluto, tra quanti finanziano esclusivamente il settore privato nei mercati emergenti la regina invece è la International Finance Corporation (Ifc), gruppo Banca Mondiale: 80 miliardi di dollari erogati negli ultimi anni, 18 soltanto nel 2015, e un portfolio di 1,37 miliardi con i partner italiani. Tipicamente, la Ifc eroga finanziamenti tra i 5 e i 100 milioni di dollari a copertura al massimo del 35% dell'intero progetto; per ottenerli, il progetto in questione deve aver sede in un Paese emergente e i suoi azionisti devono essere a maggioranza privata. Con l'Italia l'Ifc ha lavorato

tanto a maxio opere - come i 12 impianti eolici realizzati in Brasile dalla Enel Green Power e finanziati con 200 milioni di dollari - quanto a progetti più piccoli, come l'impianto solare Falcon in Giordania finanziato dall'Ifc con 13 milioni e realizzato tra gli altri dalla Seci Energia e dalla Enerray (gruppo Maccaferri). Aspettando la cinese Aib, in Asia dal 1966 già opera l'Asian Development Bank, che porta con sé una dotazione di circa 23 miliardi di dollari da spendere. Chi è interessato all'Africa può invece prendere contatti con l'Afdb, che nel 2014 ha finanziato progetti (soprattutto infrastrutture) per 7,3 miliardi di dollari privilegiando la formula della partnership pubblico-privato. Infine, per il Centro e Sud America c'è l'Interamerican development bank, che l'anno scorso ha messo sul piatto finanziamenti per 12 miliardi di dollari.

IL PLAFOND ANNUALE

I fondi in campo

BERS

9,4

mld euro

BEI

IFC

ASIAN DEVELOPMENT BANK

AFRICAN DEVELOPMENT BANK

miliardi \$

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

71

mld euro

18

miliardi \$

23

miliardi \$

7,3

12

miliardi \$ **I PRINCIPALI PROGETTI**

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo non si focalizza soltanto sulla Ue: i suoi finanziamenti si estendono ai progetti dei Balcani, della Turchia e, a partire dal 2012, ai Paesi della Sponda Sud del Mediterraneo: Marocco, Tunisia, Egitto ma anche la Giordania. Da gennaio 2016 la Cina è entrata a far parte dei suoi Paesi membri. Fondata nel 1966 per sostenere lo sviluppo del continente asiatico, ha il quartier generale a Manila nelle Filippine e può contare su 67 membri sostenitori, tra cui l'Italia. Stando agli ultimi dati del bilancio disponibile (quello del 2014), il 25% dei finanziamenti è riservato al comparto dell'energia; seguono i trasporti e le infrastrutture urbane. L'Afdb nasce nel 1964 e ha 81 Paesi membri (tra cui l'Italia), di cui 27 non africani. Stando all'ultimo bilancio (2014) le infrastrutture occupano il 55% dei finanziamenti della banca multilaterale; il Paese in cima alla lista dei destinatari dei fondi è la Nigeria. Le operazioni del settore privato rappresentano il 42% del totale investito. Il suo quartier generale è a Washington e i suoi Paesi membri sono 48, tra cui l'Italia. Nel piano per il 2015 si ipotizzava un budget di circa 12 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 13,8 miliardi scritti a bilancio nel 2014. La stragrande maggioranza dei progetti finanziati è in Brasile; al secondo posto la ricostruzione di Haiti. La Banca europea per gli investimenti è la più grande istituzione finanziaria multilaterale al mondo. Tra il 2011 e il 2015 ha erogato prestiti per un totale di 340 miliardi, di cui 38 al di fuori della Ue (47,5 miliardi erogati in Italia). Destinatari dei suoi prestiti possono essere le grandi imprese, le Pmi oppure gli enti locali. Con sede a Washington, l'International Finance Corporation fa capo al gruppo della Banca mondiale e al mondo è la più grande istituzione finanziaria focalizzata sul settore privato nei Paesi emergenti. Negli ultimi cinque anni

ha erogato finanziamenti per un totale di 80 miliardi di dollari. Il portfolio con i partner italiani è di 1,37 miliardi

FISCO NORME& TRIBUTI

Deleghe di firma, tripla verifica

Antonio Iorio

La delega per la sottoscrizione degli accertamenti relativi a imposte dirette e Iva deve rispettare tre condizioni precise: deve essere motivata da ragioni organizzative, nominativa e con una durata circoscritta nel tempo. Sono i requisiti fissati dalla giurisprudenza di merito e tradotti in pratica dalle commissioni tributarie. Ma il vizio deve essere rilevato nel ricorso introduttivo. pagina 21 La delega per la firma degli accertamenti tributari emessi dall'agenzia delle Entrate ha assunto negli ultimi tempi un'importanza fondamentale nella difesa dei contribuenti. La Cassazione con numerose pronunce ha delineato i termini della questione, chiarendo quali siano i requisiti "minimi" per la sua validità. Sono stati così offerti spunti concreti su quanto deve fare il difensore in presenza dell'impugnazione di un accertamento sottoscritto non dal direttore regionale provinciale, ma su delega di questi. Con la sentenza 22803/2015 (presidente Cicala, relatore Chindemi), la Suprema corte ha finalmente chiarito che la delega per la sottoscrizione degli atti rilasciata dal capo ufficio è legittima solo se indica il nome del funzionario delegato, il motivo del conferimento della delega e la validità del provvedimento. Più precisamente è stato affermato che non è decisiva la modalità di attribuzione della delega, poiché può essere conferita con atto proprio o con ordine di servizio, a condizione però che siano indicati: e le ragioni della delega, quindi le cause che ne hanno resa necessaria l'adozione (quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, eccetera); r il termine di validità; t il nominativo del soggetto delegato. Non è quindi sufficiente l'indicazione della sola qualifica professionale del dirigente destinatario della delega (la "delega di funzione"), poiché occorre il riferimento nominativo di chi effettivamente riveste tale qualifica. Gli asseriti capi ufficio o capi team al momento della delega potrebbero non rivestire più tale incarico all'atto della sottoscrizione del provvedimento impositivo (per trasferimento, pensionamento e così via). Secondo la Corte, quindi, la delega in bianco è da considerarsi nulla poiché non consente al contribuente di verificare se il delegato abbia il potere di sottoscrizione dell'atto impugnato e non potendo tale indagine "amministrativa" trasferirsi in capo al ricorrente. Incombe così sul fisco l'onere dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo e l'assenza di vizi al riguardo, poiché si discute di circostanze che coinvolgono direttamente chi detiene la documentazione, rendendo così difficile (o forse impossibile) per il contribuente accedervi o per il giudice attivare poteri istruttori (Cassazione, sentenza 24492/2015). È stato così affermato il principio secondo il quale la nullità della delega si riflette sull'atto impositivo. Il possibile vizio va sollevato fin dal ricorso introduttivo, non potendo essere rilevato d'ufficio ad opera del giudice. Il ricorrente, quindi, potrà eccepire che la mancata allegazione della delega ha reso impossibile ogni riscontro sulla validità della sottoscrizione dell'atto. Non di rado, purtroppo, alcuni giudici di merito ritengono tale eccezione solo pretestuosa e trascurano ogni valutazione al riguardo. A ciò si aggiunga che talvolta gli uffici non producono alcuna prova a sostegno, limitandosi ad affermare che si tratti di un mero atto interno irrilevante ai fini della legittimità dell'accertamento. La Cassazione (sentenza 24492/2015) ha anche precisato che l'eccezione del ricorrente non può ritenersi «formale ed irrilevante», poiché pone un tema di indagine decisivo che richiede uno specifico esame di merito a cura del giudice. Occorrerà così insistere affinché il giudice richieda la prova documentale della delega. Nell'ipotesi, invece, in cui l'ufficio produca la delega, occorre verificare che riporti gli elementi minimi previsti per legge e secondo l'interpretazione data dalla Cassazione. Infine, nell'eventualità che il giudice di merito, sia in primo sia in secondo grado, trascuri l'eccezione emetta un giudizio che dimostri una scarsa valutazione degli elementi prodotti, occorrerà eventualmente impugnare la decisione anche sotto questo profilo.

Punto per punto CHI PUÒ SOTTOSCRIVERE L'ATTO La firma diretta La norma consente la firma diretta del "capo ufficio" o per delega rilasciata da parte di quest'ultimo. La mancanza di sottoscrizione comporta la

nullità dell'atto notificato 8 avviso di mora; GLI ATTI INTERESSATI 8 cartella esattoriale; 8 diniego di condono; 8 attribuzione di rendita. In assenza di una sanzione di nullità prevista per legge, opera la presunzione generale di riferibilità all'organo amministrativo che ha emesso il provvedimento Imposte dirette e Iva La firma è condizione di validità per gli accertamenti delle imposte dirette e dell'Iva. Requisito non previsto per: 8 avere forma scritta;

Le generalità del delegato La delega deve: I REQUISITI DELLA DELEGA 8 riportare le generalità della persona delegata; 8 indicare l'ambito di applicazione e i suoi limiti; 8 specificare le esigenze di servizio che la motivano; 8 fissare la durata (che dovrebbe essere determinata) LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE

Rilevazione nel ricorso L'eccezione va rilevata nel ricorso introduttivo evidenziando che l'assenza della delega allegata all'accertamento rende impossibile qualsiasi riscontro di validità del provvedimento L'ONERE DELLA PROVA

I documenti da parte dell'ufficio Un costante orientamento di legittimità (Cassazione sentenze 14942/2013, 17400/12, 6884/2011, 14626/00 e 10513/08) ha affermato che il potere di delega deve essere provato dal fisco su richiesta del contribuente LA VALUTAZIONE DEL GIUDICE

Questione riproponibile in appello Il giudice di merito deve riscontrare la validità della delega poiché eventuali vizi inficiano la validità dell'accertamento (Cassazione, 24492/2015). In assenza del controllo, nell'eventuale appello occorrerà rilevare l'omessa pronuncia

EDILIZIA E AMBIENTE NORME & TRIBUTI

Conto termico con rimborsi sprint

Silvio Rezzonico Maria Chiara Voci

Entreranno in vigore il prossimo 31 marzo le nuove regole sul conto termico, il sistema di incentivi per le rinnovabili termiche. Tra le novità più importanti, la possibilità di ottenere in un'unica soluzione entro 90 giorni (anziché con accrediti periodici nel tempo) i contributi fino a 5mila euro di ammontare complessivo. Una misura che coprirà quasi tutti gli interventi di taglia domestica. pagina 27 Il conto termico 2.0 tende la mano ai privati alle famiglie, che devono sostituire un vecchio impianto di climatizzazione con una caldaia a pompa di calore, ibrida o alimentata a fonte rinnovabile, installare collettori per il solare termico o cambiare un vecchio scaldacqua elettrico con un boiler a pompa di calore. Dal 31 maggio - data di entrata in vigore del decreto dello Sviluppo economico del 16 febbraio 2016 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 51 del 2 marzo) sono pronte a scattare una serie di importanti novità, che agevolano l'uso dello strumento da parte dei cittadini: fra tutte, spiccano la rata unica di rimborso fino a 5mila euro (contro i 600 euro precedenti), la possibilità di pagare con carta di credito o online e il catalogo degli apparecchi domestici. Introdotto dal Dm 28 dicembre 2012 e operativo dal 2013, ad oggi il conto termico è stato poco utilizzato: la dotazione per gli interventi dei privati è di 700 milioni annui, ma gli incentivi impiegati al 1° gennaio 2016 risultavano appena 54,5 milioni. Due le principali critiche mosse allo strumento: troppo difficile presentare domanda e pochi vantaggi rispetto alla concorrenza con l'ecobonus al 65%, che pur funzionando come una detrazione decennale su Irpef ed Ires (contro un meccanismo di rimborso diretto, spalmato al massimo su cinque anni), ha comunque meno vincoli applicativi. A partire da questi "nodi", si è focalizzata l'opera di revisione. Rimborso con rata unica La percentuale di rimborso sarà calcolata (come avviene già oggi) tramite l'applicazione, al singolo intervento, di un algoritmo, che però sarà tarato in funzione dell'energia producibile (caratteristiche dell'impianto e, talora, zona climatica). Ecco perché è ancora difficile calcolare subito il rimborso, che potrà variare caso per caso e, sulla base di alcune simulazioni del 2015, potrà andare dal 20 al 65 per cento. L'erogazione dell'incentivo avverrà con il recupero di una parte della spesa sostenuta in rate annuali di pari importo, spalmate da 2 a 5 anni. Ma - ed è questa la novità più significativa - se il contributo a cui si ha diritto non supererà, nel caso di interventi privati, i 5mila euro (ipotesi piuttosto frequente), il rimborso potrà avvenire in un'unica soluzione. Sempre prendendo come base contratti reali e attivi lo scorso anno, la rata unica si applicherà ad esempio alla sostituzione di un vecchio generatore con un impianto a biomassa, dove a fronte di una spesa di 9.106 euro è stata riconosciuta una percentuale del 46% di rimborso, cioè 4.188 euro. Così anche nel caso di un impianto di solare termico, dove su un investimento di 5.296 euro per l'installazione, il conto termico ha coperto il 52% del totale e cioè la cifra di 2.735 euro. Un'ulteriore novità è che il primo rimborso arriverà a 90 giorni (anziché 180) dalla sottoscrizione del contratto con il Gse. Sarà inoltre semplificata la documentazione da inviare: oltre all'introduzione del catalogo degli impianti (che spieghiamo di seguito) diminuiranno, nell'ambito delle regole applicative a cui il Gse lavorerà nei prossimi mesi, le dichiarazioni da produrre. Scelte semplificate La principale agevolazione si chiama catalogo degli impianti. Si tratta di uno strumento che riguarda gli apparecchi fino a 35 kW o 50 mq di superficie e che è aperto ad accogliere tutti gli impianti che rispondono ai requisiti di efficienza posti dal conto termico stesso: un'apposita procedura, definita dal Gse, permetterà a ciascun produttore di inserire i propri prodotti e le relative caratteristiche. Il cittadino, all'atto di richiesta del contributo economico, non dovrà più raccogliere la documentazione tecnica relativa al proprio sistema installato, ma potrà prima verificare la presenza dell'apparato nel catalogo e in tal caso dovrà semplicemente selezionare una voce sul portale per chiedere il contributo. Più interventi Se attualmente, per i privati, il conto riguarda la sostituzione di vecchi sistemi di climatizzazione con sistemi alimentati da fonte rinnovabile, l'installazione di collettori termici e la sostituzione di scaldabagno elettrici con impianti a pompa di calore, dopo la revisione

sarà coperta anche la sostituzione di impianti di climatizzazione con nuovi sistemi ibridi. Una novità riguarda anche la "taglia" degli interventi incentivabili. Gli impianti con pompa di calore e quelli a biomassa saranno incentivabili fino a 2mila kW (contro i mille kW del passato). Ad esempio, nel caso di una sostituzione di caldaia con un apparecchio a biomasse in una villetta unifamiliare, a fronte di una spesa complessiva ipotizzata di 10mila euro il contributo sul conto termico può arrivare a coprire fino al 65% della cifra. «Un sostegno reale - commenta Valter Francescato, direttore tecnico dell'Aiel, l'associazione italiana energie agroforestali (biomasse) - che però si ottiene solo nel rispetto di una serie di requisiti stringenti. In questo senso, davvero si premia chi fa efficienza».

I vantaggi A CHI SPETTA LA RATA UNICA Privati e pubblica amministrazione 8 Se l'incentivo a cui si ha diritto non supera, nel caso di interventi privati, i 5mila euro, l'erogazione avviene in un'unica soluzione. Prima questo tetto era fissato al 600 euro 8 Per ciò che riguarda la Pa, il contributo è sempre erogabile in un'unica soluzione, indipendentemente dall'importo 8 Per i privati con spese oltre i 5mila euro l'erogazione avviene, come in passato, attraverso il rimborso di una parte della spesa sostenuta in rate annuali di pari importo, spalmate fino a un periodo massimo che va da 2 a 5 anni

Accesso diretto LA SCELTA SU CATALOGO 8 Per la Pa, oltre a procedure di domanda semplificata, scompare la necessità di iscrizione ai registri. 8 È più facile presentare domanda grazie all'introduzione di un catalogo degli apparecchi domestici (fino a 35 kW o 50 mq di superficie), dove il richiedente può selezionare il sistema per cui richiede l'incentivo, senza necessità di ulteriore documentazione. **IL PAGAMENTO**

Tempi dimezzati 8 Per attestare le spese, oltre al bonifico bancario o postale, saranno ammessi anche pagamenti online o con carta di credito con causale vincolata. 8 Il pagamento della prima rata - o per incentivi fino a 5mila euro - la rata unica avverrà alla fine del mese successivo al bimestre in cui ricade la firma del contratto con il Gse (gestore dei servizi elettrici). In pratica, il tempo di erogazione scende dagli attuali 180 a 90 giorni. 8 Per chiedere il rimborso è necessario inviare la fattura, le foto e l'attestazione del pagamento. 8 Nei prossimi mesi il Gse lavorerà a una ulteriore semplificazione della documentazione da produrre

L'analisi

Il «conto» su Casa24Plus Sul Sole 24 Ore di giovedì scorso, nelle pagine di Casa24Plus, sono state presentate alcune delle novità del conto termico, con i dati sui nuovi incentivi a confronto con la detrazione fiscale del 65% per pompe di calore, caldaie a biomasse e impianti solari termici per l'acqua calda sanitaria L'approfondimento sulle biomasse

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com

Caso per caso le tipologie di lavori che consentono di sfruttare l'incentivo sugli arredi

Accesso ampio al bonus mobili*

Si allo sconto con modifiche interne o cambio di serramenti
Cristiano Dell'Oste Marco Zandonà

Con l'ultimo chiarimento contenuto nella circolare 3/E di mercoledì scorso, si completa il quadro dei lavori che consentono di ottenere il bonus mobili abbinato alle ristrutturazioni edilizie. Promossi tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, come lo spostamento di pareti interne, il rifacimento dell'impianto elettrico o idraulico e la sostituzione delle finestre, oltre al cambio di caldaia. In questi ultimi due casi, però, solo chi sceglie la detrazione del 50% (anziché quella del 65% sul risparmio energetico) può beneficiare della detrazione su arredi e grandi elettrodomestici ad alta efficienza. Un'agevolazione che vale in media 241 euro all'anno. pagina 7 A quali lavori edilizi si può abbinare il bonus arredi? La domanda non è nuova, ma di sicuro resta attuale anche al quarto anno di applicazione della detrazione sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici. Lo dimostra - tra l'altro - l'ultimo chiarimento dettato dalle Entrate con la circolare 3/E di mercoledì scorso. Senza dubbio l'incentivo piace alle famiglie e ha contribuito a riportare in positivo nel 2015 il mercato italiano dell'arredo, dopo il -45,5% registrato tra il 2007 e il 2014. Ma bisogna fare attenzione ai casi di lavori edilizi "leggeri". Il cambio della caldaia L'ultimo chiarimento riguarda la possibilità di "agganciare" la detrazione sui mobili alla sostituzione della caldaia. L'Agenzia spiega che il cambio della caldaia consente l'accesso al bonus «in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di manutenzione straordinaria». E aggiunge: «Non rileva il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell'ambito della lettera h) dell'articolo 16-bis». È una precisazione con una portata più ampia di quella che appare a prima vista. Vediamo perché. L'articolo 16-bis del Tuir è quello che detta la disciplina generale della detrazione del 36% (ora maggiorata al 50%), mentre la lettera h) è quella che agevola l'esecuzione di opere finalizzate al risparmio energetico «anche in assenza di opere edilizie propriamente dette». In pratica, questi lavori sono agevolati con il 36-50% a prescindere dall'inquadramento edilizio. Ora le Entrate confermano che, per avere la detrazione sui mobili, i lavori finalizzati al risparmio energetico devono essere almeno "straordinari". Dopodiché, ricordano che in base al Testo unico dell'edilizia (articolo 123, comma 1) gli interventi di utilizzo di fonti rinnovabili negli edifici di per sé sono già «assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria». Ma questo corollario, pur importante, non cambia la regola generale: dove l'articolo 16-bis premia certi lavori senza considerare la loro qualificazione edilizia, per potervi abbinare il bonus mobili occorre che i lavori siano inquadrabili nella manutenzione straordinaria (o nelle più pesanti categorie edilizie del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia). Oltre che per l'efficienza, il principio vale per le altre casistiche dell'articolo 16-bis: 1 lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche (lettera e); 1 misure per prevenire furti e altri illeciti (f); 1 cablatura degli edifici e il contenimento dell'inquinamento acustico (g); 1 misure antisismiche (i); 1 bonifica dell'amianto e le opere anti-infortuni domestici (l). Quasi sempre questi lavori saranno di manutenzione straordinaria, ma ci potrebbero essere casi in cui ricadono in quella ordinaria. Si pensi al cambio di una serratura nella porta blindata, all'installazione di impianto di allarme senza lavori edilizi elettrici, alla posa di un pannello fonoassorbente o alla rimozione di amianto in polvere da un sottotetto senza interventi murari. Tutte spese che non danno diritto al bonus mobili. Il «timing» dei lavori Oltre ad aver eseguito un intervento "straordinario", bisogna anche beneficiare della detrazione del 50% sul recupero edilizio. In questo senso un'apertura è arrivata a Televiso 2016, in cui le Entrate hanno affermato che si possono agevolare gli acquisti di arredi pagati entro la fine del 2016 abbinandoli a spese per il recupero edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 (data in cui il 36% è stato maggiorato al 50%) al prossimo 31 dicembre. Le spese per gli arredi possono essere pagate prima di quelle per la ristrutturazione, a patto che i lavori comincino prima dell'acquisto dei mobili (circolare 29/

E/2013). Farà fede la data della Scia, della comunicazione di inizio lavori o dell'invio alla Asl. Per l'attività libera basta una semplice autodichiarazione che certifichi la non necessità, in base al regolamento edilizio comunale, di provvedimento urbanistico. Villette e condomini Fin qui si è parlato dei lavori all'interno delle singole unità abitative, cioè in case monofamiliari o nei singoli appartamenti dei condomini. In realtà, anche gli interventi su parti comuni permettono di avere il bonus mobili - e c'è il vantaggio che in questo caso il 36-50% agevola anche la manutenzione ordinaria, come la tinteggiatura - ma c'è una limitazione: i mobili devono arredare parti comuni (ad esempio, l'alloggio del portiere). Questo vale anche per i "condomini minimi". Così, se in una villetta bifamiliare viene rifatto il tetto, i proprietari dei due alloggi non avranno il bonus mobili per arredare i singoli alloggi. Al contrario, se viene rifatto il tetto di un'abitazione monofamiliare, il proprietario ne potrà beneficiare. In tal caso, infatti, non esistono interventi su parti comuni differenti rispetto a quelli interni all'abitazione, e quindi è sufficiente che i lavori siano inquadrabili come manutenzione straordinaria (a prescindere dal fatto che siano eseguiti sulla parte esterna o interna del fabbricato). Gli altri interventi Oltre al recupero edilizio, ci sono altri due tipi di lavori che consentono di utilizzare il bonus mobili: 1 i lavori di ripristino di un immobile danneggiato da calamità; 1 i lavori di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia, su interi fabbricati, eseguiti da imprese cooperative edilizie che entro sei mesi dalla fine dei lavori vendono o assegnano l'immobile. L'Agenzia ha chiarito che il bonus mobili non spetta in caso di realizzazione o acquisto box auto pertinenziali (circolare 11/ E/2014).

LE REGOLE n n n n La durata Il recupero L'agevolazione L'altra detrazione La detrazione deve essere divisa in dieci rate annuali di pari importo La detrazione si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 La legge di Stabilità 2016 ha introdotto un altro bonus mobili riservato alle giovani coppie under 35 acquirenti di immobili Chi beneficia della detrazione del 50% per il recupero edilizio può avere anche una detrazione del 50% su una spesa massima di 10mila euro per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni). I mobili devono essere destinati all'arredo dell'immobile ristrutturato

L'identikit dei beneficiari 43,8 75,5
TOTALE 10.495 63.248 63.454 14.678 21.428 173.303 286,7 303,0 126,6 835,5 55mila 75mila € Oltre 75mila € 15mila 29mila € 29mila 55mila € Fino a 15mila € REDDITO BENEFICIARI 209 4.172 227 4.532
239 4.775 257 5.145 295 5.906 241 4.820

SPESA TOTALE (milioni €) DETR. MEDIA (€) SPESA MEDIA (€) I beneficiari del bonus mobili per fasce di reddito Nell'anno d'imposta 2013 il bonus mobili è stato in vigore solo per sei mesi Fonte: elaborazione su dati Agenzia delle Entrate, dichiarazioni fiscali 2014 (anno d'imposta 2013) *Bonus mobili non ammesso*

I principali interventi

LAVORI EDILIZI

IMPIANTI Dipende dal tipo di lavori

Bonus mobili ammesso Muri interni Nuova costruzione, demolizione e spostamento di muri interni all'abitazione danno diritto al bonus mobili Soppalco Dà diritto al bonus mobili se realizzato all'interno di singola unità abitativa, con aumento della superficie calpestabile Pannelli solari L'installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici al servizio di una singola unità abitativa (monofamiliare o alloggio dell'ultimo piano) è manutenzione straordinaria e dà diritto al bonus mobili Interruttore differenziale La sostituzione o la riparazione in una singola unità abitativa è una manutenzione ordinaria e non dà diritto al bonus mobili Pavimento La sostituzione delle piastrelle all'interno delle singole abitazioni è manutenzione ordinaria e non dà diritto al bonus mobili Accorpamento o frazionamento Unione e divisione di più unità immobiliari sono interventi di manutenzione straordinaria e danno diritto al bonus mobili Tinteggiatura La tinteggiatura delle pareti interne o della facciata esterna è manutenzione ordinaria. Non dà diritto al bonus mobili se eseguita in singole unità abitative. Dà diritto al bonus se eseguita su parti comuni condominiali, ma solo per gli arredi ad esse destinati (ad esempio l'alloggio del portiere) Tetto La sostituzione di singole tegole è manutenzione

ordinaria. Il rifacimento integrale dà diritto al bonus mobili solo se eseguito in singole unità abitative

Veranda La costruzione di una nuova veranda o la trasformazione del terrazzo in veranda con opere murarie dà diritto al bonus mobili. L'installazione di una veranda in metallo non dà diritto al bonus

Cablatura In una singola abitazione dà diritto al bonus mobili solo se comporta modifiche sostanziali o rifacimento dell'impianto elettrico

Caldaia La sostituzione della caldaia è manutenzione straordinaria. Dà diritto al bonus mobili, a meno che non si tratti di caldaia condominiale o comunque comune a più unità abitative. Attenzione: niente bonus mobili a chi beneficia della detrazione del 65% anziché del 50%

Impianto idraulico La sostituzione dell'impianto idraulico in una singola unità abitativa, o la sua riparazione con innovazioni, dà diritto al bonus. Non così la sostituzione di piastrelle o sanitari, senza cambio delle tubature

Condizionatore L'installazione in una singola unità abitativa dà diritto al bonus mobili

Impianto elettrico Il rifacimento dell'impianto elettrico in una singola unità abitativa concede il bonus mobili. La messa a norma dell'impianto, invece, dà diritto al bonus se è configurabile almeno come manutenzione straordinaria (es. se richiede opere murarie)

PORTE E INFISSI

Inferriata L'installazione di una inferriata alle finestre di una singola unità abitativa dà diritto al bonus anche se non sono eseguite opere murarie

Serratura La sostituzione della serratura di casa è manutenzione ordinaria e non dà diritto al bonus mobili

Infissi esterni La sostituzione delle finestre comprensive di infissi con altre di colore, materiale o forma diverse è manutenzione straordinaria e dà diritto al bonus mobili se eseguita in singole unità abitative. Attenzione: non dà diritto al bonus mobili se il contribuente beneficia della detrazione del 65% anziché del 50%

Porta esterna La sostituzione della porta esterna a una singola unità abitativa, con modello ordinario ma differente dal precedente o con modello blindato, dà diritto al bonus mobili

Porta interna La sostituzione di una porta interna all'abitazione, senza opere murarie, non dà diritto al bonus mobili. L'apertura di una nuova porta o l'allargamento di una porta esistente consentono di ottenere la detrazione sugli arredi

ALTRI INTERVENTI

Box auto Costruzione e acquisto di un nuovo box auto pertinenziale all'abitazione non danno diritto al bonus mobili

Inquinamento acustico Opere di insonorizzazione in una singola abitazione danno diritto al bonus mobili solo se effettuate con opere murarie

Bonifica amianto La bonifica di amianto dà diritto al bonus mobili solo se avviene con opere edilizie (es. la sostituzione del tetto della casa monofamiliare)

Barriere architettoniche Dipende dal tipo di lavoro eseguito in casa: l'installazione di un servoscala senza opere murarie né elettriche non dà diritto al bonus. L'installazione di un montacarichi o di un ascensore dà diritto al bonus se eseguito all'interno della singola unità abitativa, altrimenti - essendo su parti comuni - gli arredi possono essere destinati solo a parti comuni

Cassaforte L'installazione di una nuova cassaforte in casa non dà diritto al bonus

Citofoni, videocitofoni, allarme Quando sono eseguiti in un'abitazione singola, danno diritto al bonus se richiedono opere murarie e/o modifiche dell'impianto elettrico

In Ctp e Ctr. Onere della prova a carico dell'ufficio

Non basta la tabella che indica le cariche

Laura Ambrosi

L'orientamento della Suprema corte in tema di delega di firma ha esortato i giudici di merito a un'attenta verifica della possibile fondatezza dell'eccezione sollevata in tal senso dal contribuente. Si tratta di una valutazione di merito secondo la quale il collegio dovrebbe stabilire se la delega prodotta sia idonea al conferimento dell'incarico di sottoscrizione, poiché in caso contrario l'atto è nullo. L'articolo 42 del Dpr 600/1973, infatti, prevede che gli accertamenti in rettifica e quelli d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Il legislatore ha poi previsto che l'accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione. La norma prevede così che l'accertamento debba essere firmato dal «capo ufficio» o da «altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato» a pena di nullità, con la conseguenza che la stessa divenga un elemento necessario per la validità dell'atto, al pari della motivazione o dell'indicazione delle somme pretese. Ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, quindi, non è sufficiente la mera stampa del nome di un dirigente, ma occorre che vi sia la firma autografa riportata in calce all'atto del direttore provinciale o di un funzionario da quest'ultimo delegato. Tra le prime pronunce, si segnala la Ctr Lombardia, con la sentenza 876/30/2016 (relatore Monaldo) che richiamando i principi delineati dalla Cassazione ha dichiarato la nullità di un accertamento, poiché - nonostante la tempestiva eccezione sollevata dal ricorrente l'ufficio neppure in grado di appello aveva fornito la prova della regolarità della delega. Nella specie, si era limitato a produrre una "tabella" che tuttavia, era priva di data, non consentendo così di verificare se fosse anteriore all'emissione dell'atto impugnato, e di qualunque indicazione sul periodo di validità. Il collegio milanese, dunque, ha riscontrato che i requisiti minimi richiesti dalla Cassazione non sussistevano nel documento prodotto dall'Agenzia e pertanto l'atto doveva dichiararsi nullo. Ad analoghe conclusioni è giunta la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 39/3/2016 (relatore Mainini) che ha confermato la nullità di un accertamento sottoscritto dal "capo area" su delega del direttore provinciale. L'ufficio aveva prodotto in giudizio un atto di conferimento delle deleghe di firma, oltre che uno stralcio del ruolo per dimostrare l'appartenenza alla carriera direttiva del funzionario sottoscrittore. Il giudice ha rilevato che se da un lato risultava provata l'appartenenza di quel funzionario alla carriera direttiva, dall'altro il documento prodotto si limitava ad individuare le "cariche" dei soggetti delegati alla firma, senza però indicarne il nominativo di ciascuna. La Ctp ha così concluso che si trattava della delega in bianco censurata dalla Cassazione e pertanto risultavano violate le previsioni sull'obbligo di sottoscrizione disposte dall'articolo 42 del Dpr 600/1973. Sul punto si era espressa anche la Ctp Caserta 7443/14/2015 (si veda Il Sole 24 Ore del 13 novembre 2015).

Delega fiscale. I paradossi delle modifiche introdotte con il Dlgs 158/2015

Iva, dichiarazioni e RW: sanzioni disallineate

Le incongruenze rimangono anche dopo la circolare 4/E
Dario Deotto

Revisione delle sanzioni amministrative "a macchia di leopardo". La modifica delle sanzioni per le violazioni tributarie, disposta dal Dlgs 158/2015 su cui l'Agenzia con la circolare 4/E di venerdì scorso ha riconosciuto il principio del favor rei, si dimostra comunque disomogenea, per certi versi assolutamente irrazionale. Si può dire che l'intervento ha osservato la seguente filosofia. Le sanzioni legate all'omissione delle varie dichiarazioni (redditi, Irap, Iva e sostituti d'imposta) sono rimaste sostanzialmente immutate (dal 120 al 240% del tributo dovuto). È stata invece stabilita una riduzione alla metà (dal 60 al 120% del tributo) per le dichiarazioni presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Questo intervento non ha però disciplinato la sanzionabilità delle dichiarazioni tardive, in quanto - almeno stando alla relazione del Dlgs 158/2015 - la sanzione dal 60 al 120% riguarda quelle dichiarazioni che vengono presentate dopo il novantesimo giorno e fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In questo modo rimangono valide le oscillanti affermazioni del comunicato stampa del 18 dicembre 2015 delle Entrate, in base al quale la presentazione nei 90 giorni di una dichiarazione omessa viene sanzionata in misura inferiore rispetto alla rettifica - sempre nei 90 giorni - di una dichiarazione presentata. A questo passaggio si aggiunge quello ulteriormente poco plausibile (dello stesso comunicato) secondo cui una dichiarazione infedele che viene regolarizzata nei 90 giorni sarebbe "irregolare a prescindere", con la sanzione ora a 250 euro, mentre se la stessa infrazione viene regolarizzata dopo i 90 giorni si "ripiomba" nella violazione di infedeltà della dichiarazione. In questo modo, vi sarebbe una sorta di mutamento genetico della violazione commessa a monte. Circostanza che non è possibile - la violazione è infatti sempre la stessa - visto che sono invece le riduzioni per l'eventuale ravvedimento che mutano a seconda del momento in cui viene effettuata la regolarizzazione. Va anche registrato (si veda la tabella) che la revisione delle penalità non è intervenuta sulle sanzioni da quadro RW, per le quali è rimasta anche immutata la disposizione che se il quadro RW viene presentato nei 90 giorni, la sanzione edittale è pari a 258 euro (altra incongruenza, visto che tutte le sanzioni a 258 euro sono state portate a 250 euro). Proprio la sanzione per il quadro RW tardivo (ancorché da portare a 250 euro) indica "la strada" da percorrere per tutte le dichiarazioni tardive nei 90 giorni (redditi, Irap, Iva, sostituti d'imposta), per le quali ex lege andrebbe stabilito che se la dichiarazione viene presentata entro il suddetto termine la penalità è 250 euro (oltre quella per l'eventuale mancato versamento), fatta salva l'applicazione delle riduzioni da ravvedimento operoso. La filosofia dell'intervento operato con il Dlgs 158/2015 risulta poi quella di abbassare la sanzione per infedele dichiarazione, la quale passa a un range che va dal 90% (minimo) al 180% (massimo) dell'imposta dovuta contro il precedente 100-200 per cento. La sanzione aumenta della metà per le ipotesi riconducibili alla fraudolenza (solo per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2016, in virtù del principio del favor rei) mentre viene ridotta di un terzo quando la maggiore imposta accertata risulta inferiore al 3% di quella dichiarata «e comunque inferiore a 30mila euro». In proposito, appare ragionevole ritenere che la riduzione operi quando si è al di sotto di ambedue i parametri. Gli aspetti che lasciano le maggiori perplessità si hanno tuttavia per l'Iva, per la quale, inspiegabilmente, alcune sanzioni cosiddette "prodromiche", cioè precedenti alla infedeltà della dichiarazione, sono state ritoccate (al ribasso) mentre altre no. Così, si verifica che la sanzione per l'omessa fatturazione è stata portata al 90-180% dell'imposta (contro il precedente 100-200%) mentre la mancata emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali è rimasta al 100% dell'imposta. Sono rimaste immutate anche le violazioni legate all'esportazione, come il cosiddetto "splafonamento", punito con la sanzione dal 100 al 200 per cento. Tutto ciò non sembra sia frutto di una scelta meditata, anche perché si arriva al paradosso che la mancata regolarizzazione di una

fattura non ricevuta risulta sanzionata al 100%, mentre per chi non l'ha emessa la sanzione minima è il 90 per cento. Insomma, si è trattato di un intervento disomogeneo, poco meditato. Non ha poi senso abbassare la sanzione per infedele dichiarazione Iva (con minima al 90%) quando talune delle precedenti violazioni prodromiche vengono sanzionate con la penalità minima del 100 per cento. Infatti, per effetto del cumulo giuridico, alla sanzione più grave - quindi, a questo punto, su quella "prodromica" - vanno applicati gli aumenti del cumulo giuridico stesso. La riduzione della penalità per infedele dichiarazione risulta dunque del tutto inutile.

LA PAROLA CHIAVE

Dichiarazione tardiva 7 La dichiarazione si intende validamente presentata entro 90 giorni dal termine previsto dalla legge. Dopo i 90 giorni, la dichiarazione si considera omessa. Con la revisione delle sanzioni amministrative viene prevista un'attenuazione sanzionatoria quando la dichiarazione omessa viene presentata dopo i 90 giorni ed entro il termine di quella successiva. Per le dichiarazioni presentate entro i 90 giorni si applicano invece le indicazioni del comunicato stampa delle Entrate del 18 dicembre 2015.

Il confronto 258 € 258 € Violazione A CURA DI Maurizio Nadalutti Con imposte dovute Indebita detrazione Indebita detrazione Senza imposte dovute Senza imposte dovute Dichiarazione infedele Rimborsi non spettanti Rimborsi non spettanti Maggiori imposte dovute Da 258 € a 2.065 € Da 250 € a 2.000 € Da 250 € a 2.000 € Dal 3% al 15% degli importi non dichiarati Dal 6% al 30% degli importi non dichiarati La sanzione è pari a 250 € Dal 3% al 15% degli importi non dichiarati Dal 6% al 30% degli importi non dichiarati IMPOSTE DIRETTE E IRAP Omessa presentazione della dichiarazione Con imposte dovute MONITORAGGIO FISCALE Omessa compilazione modulo RW Investimenti detenuti in Paesi «White list» Dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito Dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito Dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito Dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 258 € Dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 258 € 100% dell'ammontare della detrazione compiuta Dal 100% al 200% dell'imposta relativa al corrispettivo non fatturato o all'imponibile non registrato (con un minimo di 516 €) Dal 100% al 200% dell'imposta relativa al corrispettivo non fatturato o all'imponibile non registrato (con un minimo di 516 €) Dal 100% al 200% della somma non spettante, quando, in difformità della dichiarazione, si chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto Dal 120% al 240% del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che dovevano essere indicate in dichiarazione, con un minimo di 258 € Dal 120% al 240% del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che dovevano essere indicate in dichiarazione, con un minimo di 258 € Da 258 euro a 1.032 €. La sanzione è raddoppiabile per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili Dal 100% al 200% della differenza quando nella dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta o un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante Dal 100% al 200% della differenza quando nella dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta o un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante Dal 100% al 200% della differenza quando nella dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta o un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante Le sanzioni dal 90% al 180% della maggiore imposta sono ridotte di un terzo 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e, comunque, non inferiore a 500 € Da 250 € a 1.000 €. La sanzione è raddoppiabile per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili 90% dell'ammontare della detrazione compiuta Dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 250 € Il 30% della somma rimborsata, quando si chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto Dal 60% al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 €. Se non sono dovute imposte, da 150 € a 500 €. Se non sono dovute imposte la sanzione è raddoppiabile per i soggetti tenuti alle scritture contabili Le sanzioni dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta sono ridotte di un terzo Le sanzioni dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta sono ridotte di un terzo Dal 120% al 240% del tributo dovuto per il periodo

d'imposta o per le operazioni che dovevano essere indicate in dichiarazione, con un minimo di 250 € Dal 60% al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 €. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 € a 1.000 € Dal 90% al 180% dell'imposta relativa al corrispettivo non fatturato o all'imponibile non registrato (con un minimo di 500 €) Dal 90% al 180% della differenza quando nella dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta o un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante Dal 135% al 270% della maggiore imposta o dell'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo Dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni Investimenti detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato Omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili Violazione realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente Dichiarazione omessa presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza Errore di competenza con danno per l'erario, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente (in assenza di violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 del DI 471/1997) Se la maggiore imposta o la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata è nel complesso inferiore al 3% dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque nel complesso inferiori a 30.000 € (in assenza di violazioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del DI 471/1997) Dichiarazione omessa presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza Errore di competenza senza danno per l'erario, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente (in assenza di violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 del DI 471/1997) Omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili Sanzioni fino al 31 dicembre 2015 Sanzioni dal 1° gennaio 2016 Alcune delle principali sanzioni alla luce del Dlgs 158/2015. In grassetto le novità 2016 Emissione mancata (o per importi inferiori) di ricevute, scontrini fiscali o Ddt 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e, comunque, non inferiore a 516 € Imposte generate da redditi prodotti all'estero Le sanzioni sono aumentate di un terzo Le sanzioni sono aumentate di un terzo Dichiarazione infedele Maggiori imposte dovute Dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito Dal 90% al 180% della maggiore imposta o della differenza di credito Violazione realizzata con l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente Dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito Dal 135% al 270% della maggiore imposta o della differenza di credito Se la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30.000 € (in assenza di violazioni ex comma 3, articolo 1, del DI 471/97) Maggiori imposte generate da redditi prodotti all'estero Le sanzioni sono aumentate di un terzo Le sanzioni sono aumentate di un terzo IVA Omessa presentazione della dichiarazione

Contenzioso. Solo con il Pvc la definizione è totale

Sì all'adesione con sanzioni ridotte per singoli rilievi

Ferruccio Bogetti Gianni Rota

Non esiste alcun obbligo di definire tutti i rilievi dell'accertamento "unico" per beneficiare del pagamento ridotto delle sanzioni, perché quest'obbligo esiste solo per i processi verbali di constatazione (Pvc). La possibilità di definire alcuni rilievi e impugnarne altri non viene meno neppure se l'amministrazione accerta con un "solo" atto imposte appartenenti a distinte categorie, e negare questo diritto violerebbe il principio di parità di trattamento e ragionevolezza. Così si è espressa la commissione tributaria di II grado di Bolzano, nella sentenza 3/2016, seconda sezione (presidente Ranzi, relatore Macaluso). A una Srl che svolge attività alberghiera il fisco per il 2007 e il 2008 recupera: r le ritenute Irpef per compensi erogati fuori busta ai dipendenti; r l'Iva corrisposta nella misura del 10% anziché ad aliquota ordinaria per le prestazioni di wellness-beauty. La società definisce il primo rilievo pagando l'Irpef e le sanzioni nella misura di 1/3, ma impugna il secondo rilievo senza definirlo con pagamento delle imposte e sanzioni ridotte. La Ct di II grado dichiara estinto il primo rilievo e accoglie il secondo riconoscendo alle prestazioni di wellness-beauty l'aliquota del 10 per cento. Nulla sarebbe più dovuto dalla società. Ciò nonostante, il fisco chiede con riferimento al primo rilievo il pagamento delle ritenute e delle sanzioni piene. La società impugna le intimazioni sostenendo che l'Irpef è già stata versata, mentre le sanzioni sono già state definite nella misura ridotta di 1/3. L'ufficio esamina i reclami proposti per le due annualità. Scomputa totalmente l'imposta, sottrae 1/3 delle sanzioni e insiste per il pagamento dei 2/3 restanti. Secondo l'amministrazione, non è possibile definire alcuni rilievi e impugnarne altri: o si definiscono tutti o si impugnano tutti, essendo la rinuncia all'impugnazione totale e non parziale. I reclami finiscono così in commissione tributaria. Il giudice accoglie i ricorsi introdotti e annulla la residua richiesta dei 2/3 di sanzioni. La sentenza è appellata dall'ufficio, ma il giudice di secondo grado respinge il ricorso per questi motivi: 1 l'istituto dell'accertamento con adesione non richiede l'accettazione totale di tutti i rilievi indicati nell'accertamento per beneficiare della riduzione delle sanzioni, a differenza del Pvc ove è prevista l'accettazione di tutti i rilievi, non potendo il contribuente effettuare alcuna scelta; 1 l'accertamento con un unico atto delle imposte appartenenti a categorie diverse e regolate da normative diverse è legittimo ma ciò non preclude al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni anche per una sola imposta, purché non ci sia successiva e distinta impugnazione; 1 l'adesione totale a tutti i rilievi riportati nell'accertamento "unico" avanzata dall'amministrazione contrasta con il principio di parità di trattamento (perché è l'amministrazione a decidere unilateralmente se formare un atto cumulativo anziché due distinti atti) e il principio di ragionevolezza (perché a situazioni omogenee devono corrispondere trattamenti omogenei).

Processo. La Ctr di Bologna ha chiarito che si tratta di uno strumento per ora non contemplato in quanto mancano i Dm attuativi

Nel rito tributario vietate le notifiche via Pec

Sara Mecca

Esclusa nel processo tributario la possibilità per l'avvocato di notificare atti all'Agenzia a mezzo Pec. Ad affermarlo è la Ctr di Bologna, con la sentenza 2065/01/15 del 21 ottobre 2015 (presidente Lamberti, relatore Trerè). Un contribuente presentava ricorso innanzi la Ctp avverso un diniego di rimborso Irpef, trattenuta sulla pensione privilegiata per infermità dipendente da causa di servizio. La Ctp accoglieva il ricorso, ritenendo che le pensioni privilegiate fossero equiparabili a quelle di guerra, e dunque esenti dal pagamento dell'imposta. L'Agenzia proponeva appello ed il contribuente, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità per decadenza dei termini di impugnazione. La sentenza della Ctp era stata, infatti, notificata dal difensore all'ufficio a mezzo Pec in data 20 novembre 2014; l'appello a sua volta era stato notificato dall'Agenzia in data 26 gennaio 2015. Era, dunque, spirato il termine breve previsto dalla legge (60 giorni) per proporre impugnazione. La Ctr di Bologna ha accolto l'appello dell'Agenzia, rigettando la preliminare eccezione di inammissibilità. Il collegio ha ritenuto che la notifica della sentenza all'ufficio era da ritenersi illegittima poiché effettuata a mezzo Pec, strumento non contemplato per le notifiche nel processo tributario. In particolare, il difensore aveva utilizzato la notificazione riservata agli avvocati dalla legge 53/1994, secondo la quale al legale, munito di apposita autorizzazione del consiglio dell'Ordine, è consentito di notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale non solo tramite il servizio postale, ma anche a mezzo Pec. Tuttavia, dal tenore testuale della norma, tale procedura di notifica non è applicabile al processo tributario. I giudici bolognesi hanno richiamato, a sostegno della loro tesi, una sentenza della Ctr di Benevento (n. 395/2013) la quale aveva affermato che nel rito tributario sono previste attualmente solo le notifiche di atti di cancelleria via Pec, mentre non esiste nessun decreto ministeriale che consente l'utilizzo della posta elettronica per gli atti di parte. La Cassazione, sul punto, con l'ordinanza 6811/2011, aveva precisato che in tema di contenzioso tributario la notifica a mezzo posta equivale in tutto e per tutto a quella effettuata con ufficiale giudiziario. Tuttavia, tale pronuncia si riferiva esclusivamente alle raccomandate a/r e non alle missive tramite Pec, introdotte solo nel 2013. Peraltro, eventuali dubbi in proposito, sono stati in ogni caso risolti con l'articolo 46, comma 2, del DI 90/2014 il quale, in estrema sintesi, dispone che le norme tecniche previste per il processo civile telematico non possono applicarsi al processo amministrativo, nel quale va ricompreso anche quello tributario. Per quest'ultimo, infatti, l'uso della telematica è consentito con regole tecniche ad hoc, la cui attuazione dipende dall'emanazione di appositi decreti ministeriali. Respinta l'eccezione preliminare, la Ctr nel merito ha affermato che le pensioni privilegiate non possono considerarsi equiparate a quelle di guerra e, dunque, non sono esenti da Irpef. Da qui l'accoglimento integrale del ricorso del fisco.

Accertamento. L'ufficio non ha provato la violazione penale tributaria né il reato di infedele dichiarazione Iva **Il «raddoppio» è giustificato solo se è prevista la denuncia**

Marco Nessi Roberto Torelli

La notifica di un avviso di accertamento oltre i termini ordinari è subordinata alla verifica del legittimo utilizzo di questo maggior termine da parte dell'amministrazione finanziaria, e ciò è possibile attraverso il controllo dell'effettiva sussistenza dell'obbligo di denuncia penale da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio. È il principio affermato dalla Ctp di Brescia nella sentenza 51/5/2016 depositata il 13 gennaio scorso (presidente Macca, relatore Fracascio). Nel caso specifico, nel 2015 l'agenzia delle Entrate notificava a una società un atto impositivo relativo all'anno 2006 con cui veniva contestata, ai fini Iva, l'indebita detrazione dell'imposta, perché riferita a una presunta operazione soggettivamente inesistente. La società resisteva in giudizio e contestava, oltre al difetto di prova sulla pretesa erariale avanzata, l'intervenuta decadenza dell'amministrazione dal potere impositivo, ritenendo non esistente nel caso specifico alcun obbligo di denuncia penale. La società eccepiva in particolare l'utilizzo meramente pretestuoso della disciplina prevista sul raddoppio dei termini di accertamento, dal momento che l'ufficio non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'effettiva sussistenza della violazione penale tributaria che era stata contestata, ovvero la presentazione di una dichiarazione infedele ai fini Iva in violazione dell'articolo 8 del Dpr 322/98. I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso nel presupposto che, per poter giustificare il raddoppio dei termini di accertamento, il reato tributario deve essere ipotizzabile nei suoi elementi soggettivi e oggettivi. Nel caso specifico, invece, la presunta violazione contestata dall'ufficio era al di sotto dei limiti imposti dalla legge ai fini della astratta configurabilità del reato di evasione dell'imposta e, in quanto tale, questa non poteva certamente giustificare il raddoppio dei termini di accertamento. Il principio enunciato dalla sentenza si aggiunge alla ricca giurisprudenza che, in passato, si è già espressa sulla stessa questione (tra le altre: Ctp Milano 231/40/11; Ctp Brescia 40/2012; Ctp Lecco 74/01/12; Ctp Reggio Emilia 135/2012; Ctp Ravenna 191/02/2013) e, ormai, è riferibile ai soli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. Infatti, con riferimento agli atti di accertamento relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi, l'articolo 1, commi 130-132, della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) ha abrogato la previsione del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di una violazione che comporti un obbligo di denuncia per un reato fiscale. A fronte di ciò, l'ordinario termine di accertamento è stato aumentato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ovvero al settimo anno in caso di dichiarazione omessa o nulla).

Contratti a termine. Il lavoratore già impiegato per più di sei mesi ha la priorità

Precedenza obbligatoria per i rapporti stabilizzati

Solo il mancato esercizio del diritto libera il datore di lavoro. In caso di scelta è utile valutare carichi familiari e anzianità

Daniele Colombo

Il datore di lavoro può fruire dell'esonero contributivo per un'assunzione - o per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto - se un altro lavoratore cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso non ha esercitato il diritto di precedenza prima della nuova assunzione. Lo ha precisato il ministero del Lavoro nell'interpello 7 del 12 febbraio scorso, in risposta a un'istanza di Confindustria. Poiché dunque anche nel caso della stabilizzazione di lavoratori a termine spetta lo sgravio contributivo confermato dalla legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015, articolo 1, commi 178-181), anche se in misura ridotta, è importante capire in quali casi scatta il diritto di precedenza e quali sono i criteri da adottare nel caso si debba scegliere, per l'assunzione, tra più lavoratori a termine. Il vincolo e le infrazioni Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate, salvo diversa regolamentazione della contrattazione collettiva, anche aziendale. Non solo. Alle lavoratrici è riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato nei successivi 12 mesi per le mansioni già espletate in esecuzione di contratti a termine, mentre il congedo di maternità concorre a determinare il periodo di attività utile a conseguire il diritto di precedenza. Quest'ultimo, poi, trova una sua specifica regolamentazione nel lavoro «stagionale» ove il lavoratore ha diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a termine effettuate dallo stesso datore di lavoro per le stesse attività (articolo 24 del Dlgs 81/2015). Ma come si esercita il diritto di precedenza? Il datore di lavoro, in pratica, è obbligato a preferire il lavoratore già assunto a termine, se intende stipulare un contratto a tempo indeterminato o, nei casi previsti, a tempo determinato. Il datore deve richiamare espressamente il diritto di precedenza nell'atto scritto con il quale viene fissato il termine del contratto. La circolare del ministero del Lavoro 18/2014 ha chiarito che la mancata informativa al lavoratore non appare specificatamente sanzionata (sebbene il datore di lavoro possa essere destinatario di un provvedimento di disposizione in base all'articolo 14 del Dlgs 124/2004). Tutt'al più il lavoratore potrebbe agire in giudizio per ottenere il ristoro dei danni in via equitativa per mancata informazione. Il diritto di precedenza può essere esercitato a patto che il lavoratore manifesti per iscritto la sua volontà entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (tre mesi in caso di lavoro a termine stagionale). Questo diritto, poi, si estingue trascorso un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza, dunque, si costituisce con la volontà espressa per iscritto nei termini di legge. In mancanza o nelle more della manifestazione scritta di questa volontà, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in corso (sia che il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato, sia che trascorsi i sei mesi sia ancora in corso), potendo godere anche degli incentivi previsti dalla legge di Stabilità 2016. La normativa non dice cosa succede se il datore di lavoro viola il diritto di precedenza, anche se si escludono conseguenze sul rapporto di lavoro instaurato in violazione, tenuto conto che i terzi non possono subire, in generale, effetti negativi dalla violazione di obbligazioni esistenti tra due parti. La giurisprudenza maggioritaria più recente, poi, esclude la costituzione del rapporto di lavoro in forma specifica (articolo 2932 del Codice civile) ammettendo solo un diritto al risarcimento del danno (si veda la sentenza della Cassazione 12505/2003). La scelta tra più addetti. Tra le problematiche non chiarite dalla nuova normativa c'è infine la questione di come comportarsi quando il datore di lavoro si trovi a dover rispettare più diritti di precedenza (lavoratori a termine, part-time e così via). In generale, salvo diversa regolamentazione della

contrattazione collettiva (anche aziendale), il datore di lavoro dovrà fare riferimento al criterio generale della buona fede oggettiva, intendendosi per tale il dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra i soggetti. Si ritiene quindi che il datore di lavoro operi correttamente se procede alla scelta del lavoratore da assumere usando criteri oggettivi quali ad esempio l'anzianità aziendale e i carichi di famiglia. Criteri di scelta soggettivi come le qualità personali potrebbero comportare scelte non coerenti con il canone della correttezza e come tali impugnabili di fronte al giudice del lavoro. Tenuto conto di questi principi, quindi, si deve ritenere che eserciti bene la propria scelta il datore di lavoro che, ad esempio, faccia una graduatoria - tra i lavoratori che hanno esercitato il diritto di precedenza- comparando anzianità aziendale e carichi di famiglia e assumendo il lavoratore che, rispetto agli altri, abbia una maggiore anzianità aziendale e un maggiore carico di famiglia (Cassazione, sentenza 4378 del 25 giugno 1988).

I punti cardine

IN CHE COSA CONSISTE 8 La precedenza spetta per le assunzioni a tempo indeterminato nei successivi 12 mesi, sulle mansioni già espletate 8 Il diritto di precedenza, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi (anche aziendali), spetta al lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine ha lavorato per più di 6 mesi (3 per gli stagionali) Le regole sul diritto di precedenza dei lavoratori con contratto a termine

PER LE LAVORATRICI 8 Il congedo di maternità fruito durante un contratto a termine concorre a determinare il periodo di attività utile a conseguire il diritto di precedenza. Alle lavoratrici è riconosciuto il diritto di precedenza anche per le assunzioni a termine effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, per le mansioni già svolte

COME SI ESERCITA 8 Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto a termine 8 Deve essere esercitato dal lavoratore in forma scritta. In mancanza o nelle more dei termini di legge, il datore di lavoro può procedere all'assunzione di altri lavoratori alla trasformazione di altri rapporti a termine in corso (sia che il contratto a termine di durata superiore a 6 mesi sia cessato, sia che trascorsi i 6 mesi sia ancora in corso- interpello del ministero del Lavoro 7/2016)

LA VIOLAZIONE 8 La violazione del diritto di precedenza, secondo la giurisprudenza maggioritaria, ha come conseguenza il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni per il lavoratore beneficiario (Cassazione 12505/2003 - Tribunale di Milano 28 aprile 1990)

PIÙ LAVORATORI CON DIRITTO DI PRECEDENZA 8 Si ritiene che la selezione tra più lavoratori debba avvenire nel rispetto dei principi della buona fede, con applicazione di criteri di scelta oggettivi, ad esempio si dovrebbe tenere conto di chi è più anziano e di chi ha maggiori carichi di famiglia

LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO 8 Il datore di lavoro privato che, in attuazione dell'obbligo di precedenza assume a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nei 12 mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto allo sgravio contributivo biennale previsto dalla legge 208/2015

12 mesi La durata del diritto Il diritto di precedenza si estingue dopo un anno dalla fine del rapporto

Negozi giuridici. La giurisprudenza ribadisce la necessità della stesura formale sia per gli accordi di natura pubblicistica che per quelli privati

Incarichi Pa al test dei contratti

Per la validità serve la forma scritta - Le insidie della procura generale e delle delibere preliminari
Antonino Porracciolo

I contratti in cui è parte la pubblica amministrazione richiedono sempre, per la loro validità, la forma scritta. È un principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e da quella di merito sia per gli accordi di natura pubblicistica sia per i contratti in cui l'ente agisce secondo il diritto privato. I principi costituzionali Un principio - quello della forma scritta ad substantiam - che permette di individuare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto. Il requisito della forma scritta, la cui mancanza determina la nullità del contratto nei rapporti con la Pa, si può dunque considerare - come affermato dalla Corte suprema espressione di due principi della Costituzione: quello sancito nell'articolo 97, per il quale i pubblici uffici sono organizzati secondo regole di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione; e quello contenuto nell'articolo 81, da cui si desume l'esigenza di tutela delle risorse e del patrimonio degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari privi di adeguata copertura assunti senza consapevolezza dell'entità delle obbligazioni da adempiere. L'incarico all'avvocato Anche recentemente il giudice di legittimità è tornato sulla questione. Con l'ordinanza n. 2016 dello scorso 2 febbraio ha esaminato la vicenda di un legale che chiedeva il pagamento dei compensi per l'attività professionale prestata per una Camera di commercio. Il giudice di merito aveva respinto la domanda, ritenendo che fosse nullo il contratto di patrocinio; ciò perché l'attività professionale era stata svolta in base a una procura generale che, secondo il Tribunale, non individuava con esattezza l'oggetto del contratto, in quanto riferita a tutte le cause di recupero di crediti. La Cassazione ha annullato la sentenza, ribadendo il principio secondo cui il requisito della forma scritta è soddisfatto, nel contratto di patrocinio legale, con il rilascio al difensore di una procura generale alle liti, purché sia puntualmente fissato l'ambito delle controversie. Sul punto, nell'ordinanza 2266/2012 la stessa Corte aveva chiarito che l'esercizio della rappresentanza giudiziale (attraverso la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo) perfeziona, «con l'incontro di volontà fra le parti», l'accordo contrattuale in forma scritta. La delibera preliminare Il provvedimento con cui l'ente pubblico delibera di stipulare un contratto è atto meramente preparatorio del futuro negozio giuridico, e dunque non può spiegare effetti nei riguardi dei terzi, essendo «inidoneo, di per sé solo, a dar luogo alla conclusione di un contratto» (Cassazione, sentenza 6443/2003). Le reciproche obbligazioni sorgono, quindi, solo quando la volontà dell'ente sarà «estrinsecata nei confronti dell'altra parte attraverso l'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza dell'ente stesso». In ogni caso, una delibera della giunta municipale e la successiva convenzione con il Comune, assunte nell'ambito della procedura di riconoscimento di debiti fuori bilancio, non possono sanare la nullità del rapporto fondamentale che deriva dalla mancanza dell'attribuzione dell'incarico in forma scritta (Cassazione, sentenza 27406/2008). Lottie partecipazioni La regola della necessaria forma scritta è stata ribadita anche dai giudici di merito. Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 31 luglio 2015, l'ha ritenuta applicabile anche all'assunzione, da parte di enti pubblici, di partecipazioni in società di capitali, in quanto tali partecipazioni costituiscono negozi giuridici determinano il sorgere di obblighi verso la società. Il tribunale di Oristano (sentenza del 16 ottobre 2006) ha inoltre stabilito che, nel caso di assegnazione di lotti ai privati, la presentazione della domanda di assegnazione e il versamento del prezzo non determinano il perfezionamento del contratto di compravendita, che scatta solo con la sottoscrizione dell'atto da parte del privato e del sindaco, previa autorizzazione dell'organo competente. Niente «fatti concludenti» Nei contratti in cui è parte una Pa non è consentita la conclusione a distanza; con la deroga prevista dall'articolo 17 del Rd 2440/1923, che consente la stipula del contratto «per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio», quando l'accordo intercorre con ditte commerciali. Solo

l'atto formale è, quindi, alla base dell'accordo valido ed efficace. Di conseguenza, quando la Pa è parte del contratto, non si può ipotizzare la costituzione di un vincolo giuridico attraverso fatti concludenti. Anche su questo principio la Cassazione non ammette deroghe. Come nella sentenza 1970/2002, in cui ha negato che si fosse rinnovato tacitamente, per difetto di tempestiva disdetta, un contratto di affitto agrario di un fondo di proprietà comunale; e ciò sebbene l'articolo 4 della legge 203/1982 preveda (evidentemente solo per i rapporti tra privati) la regola esattamente contraria.

Le sentenze

INCARICHI Delibera irrilevante È irrilevante la deliberazione dell'organo collegiale di un ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico a un professionista, se poi non sia stato stipulato un contratto sottoscritto dal rappresentante della Pa e dallo stesso professionista. È, infatti, tale negozio che consente di affermare che si è instaurato un rapporto giuridico tra le parti, nonché di individuare le prestazioni da svolgersi e il compenso da corrisponderci. Tribunale di Brindisi, sentenza del 10 giugno 2002

COMPRAVENDITA Il pagamento non basta Dopo che un Comune ha deliberato l'assegnazione di lotti ai privati, la presentazione della domanda di assegnazione e il versamento del prezzo non determinano il perfezionamento di un valido contratto di compravendita. Infatti, trattandosi di negozio da stipularsi con una Pa, è necessaria la sottoscrizione dell'atto - da redigersi in forma scritta ad substantiam - da parte del privato e del sindaco, debitamente autorizzato dall'organo competente. Tribunale di Oristano, sentenza del 16 ottobre 2006, n.510

SOCIETÀ DI CAPITALI Assunzione di partecipazioni La regola della necessaria forma scritta, a pena di nullità, dei contratti nei quali è parte una Pa è applicabile anche all'assunzione, da parte di enti pubblici, di partecipazioni in società di capitali. Infatti, tali partecipazioni costituiscono negozi giuridici e determinano il sorgere di obblighi verso la società, sicché non è ipotizzabile che una pubblica amministrazione sottoscriva un aumento di capitale mediante comportamenti concludenti. Tribunale di Roma, sentenza del 31 luglio 2015, n.16930

RINNOVO Invio disdetta Se la rinnovazione del contratto stipulato dalla Pa in forma scritta è prevista da una clausola per un tempo predeterminato ed è subordinata al mancato invio di una disdetta entro un termine prestabilito, è ammissibile la rinnovazione tacita per l'omesso invio di tale disdetta. Infatti, la previsione della clausola non elude la necessità della forma scritta e consente alla Pa di valutare se disdire il contratto nel termine pattuito. Cassazione, sentenza del 24 novembre 1999, n. 13039

PROFESSIONISTI Liquidazione del compenso La produzione in giudizio del contratto scritto stipulato con una Pa costituisce onere probatorio del professionista che chiede il pagamento di un compenso. Tale produzione non può essere sostituita dall'esibizione di altri documenti; di conseguenza, il giudice, nel decidere sulla fondatezza della domanda, può rilevare la mancanza del contratto in questione, senza che tale difetto di produzione debba essere eccepito dalla controparte. Cassazione, sentenza del 3 febbraio 2004, n.1929

SANATORIA Niente ratifica Il contratto in cui è parte una Pa è nullo se non ha la forma scritta. Di conseguenza, tale contratto non può essere oggetto di ratifica (che riguarda il diverso caso del contratto stipulato da parte di un soggetto o di un organo sfornito del potere di concluderlo) e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, giacché gli atti negoziali della Pa devono estrinsecarsi in manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti. Cassazione, sentenza del 21 maggio 2003, n. 7962

Il governo

Renzi: in Italia troppi istituti di credito

Il premier a Domenica Live: con le regole Ue bisogna accorparle, e 300mila addetti sono eccessivi "La Camera approverà le unioni civili, se necessario metterò la fiducia. Riformeremo le adozioni"
SILVIO BUZZANCA

ROMA. Troppe banche e troppi banchieri. Ma anche troppi bancari. Matteo Renzi ieri pomeriggio si è presentato nello studio di Domenica live su Canale Cinque e ha parlato dei successi del suo governo, della Libia e della guerra, di pensioni e di utero in affitto. Ma soprattutto ha parlato di banche.

Sollecitato da Barbara D'Urso - «ci possiamo fidare della banche?», il premier risponde: «Le mie nonne che hanno i soldi in banca possono stare tranquille. Chi è che può stare un po' meno meno tranquillo? In Italia ci sono troppe persone che fanno i banchieri. In Italia è il paese che ha più banche. Perché in ogni paesino si faceva una banca. Questo poteva andare bene trenta o quaranta anni prima.

Ora con le nuove regole europee non si può più, Quindi bisogna metterle insieme».

Renzi si lancia poi nella descrizione delle nuove tecnologie bancarie a partire dall'home banking, della possibilità di fare operazioni senza andare davanti ad uno sportello e ad un bancario. Ricorda come nei decenni passati lavorare in banca fosse considerato conquistare un posto sicuro.

A questo punto dice: «Per questo nei prossimi dieci anni non sentirete più dire a nonne e zie "vai in banca che ti sistemi".

Per gli oltre 300 mila persone che lavorano in banca ci sarà una riduzione delle filiali e del persona. È così per via dello sviluppo tecnologico. Anche se questo non vuol dire che domani molte persone perderanno il posto di lavoro, Ma ci saranno meno banche e più solide».

Intervistato e intervistatrice passano poi ad occuparsi della questione calda di queste settimane: le unioni civili, la stepchild adoption, la paternità di Nichi Vendola.

«Siamo certi che verrà approvata anche alla Camera. Passerà perché siamo pronti a mettere la fiducia alla Camera. La cosa grande, importante. adesso è fare la riforma delle adozioni» Infine una risposta anche su Vendola. «Quando nasce un figlio - dice il premier - è una cosa talmente bella che tutti noi dovremmo essere contenti». Naturalmente Renzi cita l'aneddoto che riguarda la famiglia: «Mio babbo e mia mamma hanno scritto nella partecipazione per il battesimo di mio fratello o di mia sorella che una nascita reca al mondo il bel messaggio che Dio non è stanco dell'uomo» «Io comunque - ricorda il premier - sull'utero in affitto sono contrario. Ma lo fanno anche gli etero. A Sanremo si parlò moltissimi di Elton John, il giorno dopo arrivò Nicole Kidman che anche lei ha fatto ricorso all'utero in affitto». Comunque, conclude il presidente del Consiglio, «mi fa piacere che sia migliorato il clima, che si possa discutere con rispetto verso le opinioni degli altri».

Infine, oltre alla soddisfazione per l'approvazione delle norme sull'omicidio stradale, una rassicurazione sulle pensioni.

Non annuncio aumenti, ma «non si tagliano le pensioni nel modo più categorico, non si tocca la reversibilità».

www.governo.it www.mediaset.it PER SAPERNE DI PIÙ

IL CASO VENDOLA

Sono contento per Nichi anche se resto contrario all'utero in affitto. Però vi ricorrono anche gli eterosessuali

Foto: DALLA D'URSO Matteo Renzi ieri nel salotto di Barbara D'Urso a Domenica Live

Foto: "MATERNITÀ SURROGATA Nichi Vendola, al centro delle polemiche sull'utero in affitto

Foto: FOTO: ©LaPresse

Il vertice. Giovedì il consiglio della Banca centrale europea sarà chiamato a decidere sulla accelerazione degli stimoli monetari. Ecco le previsioni di banche d'affari e centri studi

Bce, D day per la ripresa gli operatori si aspettano maggiori acquisti di titoli e tassi a meno 0,4%

Il "quantitative easing" non terminerà tra un anno ma sarà prolungato di altri 3 o 6 mesi
EUGENIO OCCORSIO

ROMA. Un quantitative easing che non si ferma a marzo 2017 ma prosegue per altri 3-6 mesi.

Un ammontare da acquistare che sale da 60 a 70-80 miliardi al mese. Un raggio di titoli acquistabili che non si limita ai bond statali ma si amplia alle obbligazioni degli enti locali e delle società.

Un tasso d'interesse sui fondi in deposito presso la Bce che scende ancora dal -0,3 al -0,4 e forse -0,5 per cento.

Ecco il pacchetto "rafforzato" che uscirà, secondo i più autorevoli centri studi europei e le banche d'affari, dalla riunione di giovedì della Bce. Pur nella consapevolezza che le misure monetarie da sole non bastano alla ripresa, come puntualizza la Bri ma come lui stesso non manca di ricordare, Draghi rilancia il suo progetto in favore della liquidità. Lo fa su un sentiero sempre più stretto, non senza una premessa realistica: ormai il traguardo del 2% di inflazione, come emerge dalle "minute" delle riunioni precedenti della Bce, è ritenuto irraggiungibile. Il think-tank Brugel di Bruxelles definisce un vero shock quello di febbraio «quando per Eurostat l'inflazione è crollata dal +0,3 di gennaio a -0,2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso». Così, prevede dal canto suo l'Ubs, «la Bce taglierà la sue previsioni d'inflazione per il 2016 dall'1 allo 0,3%, e per il 2017 dall'1,6 all'1,5. Nel frattempo abbasserà dall'1,7 all'1,5% la previsione di crescita del Pil nell'eurozona sia per il 2016 che per l'anno prossimo».

Persa la partita dell'inflazione (soprattutto per i prezzi del petrolio), non resta per la Bce che puntare sul rilancio del credito, l'altro aspetto della complessa "operazione qe". E su questo il bazooka di Draghi aumenterà la potenza di fuoco. Non senza problemi, legati l'uno all'altro. Se si andrà avanti oltre la scadenza, ad esempio, c'è la certezza che i buoni del Tesoro dei Paesi non basteranno: la Bce non può comprare più del 33% di ogni emissione né più del 33% dello stock di titoli pubblici esistenti. «L'unica è ricorrere ai titoli degli enti locali partendo da quelli a minor rischio - nota il Credit Suisse nel report del weekend - come si è cominciato a fare in minima misura negli ultimi mesi». Non basta neanche, e allora si ricorrerà alle obbligazioni delle aziende: «Le regole ci sono già, le ha messe online il 22 dicembre la Bce in una comunicazione poco notata», ricorda da Londra Brunello Rosa, capo economista dell'Rge, il pensatoio di Nouriel Roubini. «Si partirà dai gruppi a partecipazione pubblica: per l'Italia sono nell'elenco Cdp, Terna, Fs, Enel e Snam.

Niente banche commerciali per evitare conflitti d'interessi».

Il capitolo più difficile è quello dei tassi. Gli economisti sono concordi: verrà tenuto fermo il valore di riferimento, il vecchio tasso di sconto, allo 0,05%, ma si agirà ancora sulla deposit facility, gli interessi sui fondi che le banche tengono in "custodia" presso la Bce anziché destinarli all'economia reale. Già sono negativi ma si scenderà da -0,3% a -0,4 e forse ancora più giù. Draghi si rende conto dei problemi per le banche che la misura comporta, e allora, pur senza attuarla subito, annuncerà una procedura che è in fase sperimentale in Giappone e in Svezia (dove la Riksbank pratica tassi del -0,5). Si chiama two-tiered, a due velocità, e consiste nell'applicare tassi così pesanti solo quando i fondi depositati presso la Bce superano un certo livello.

Per gli altri sarà praticato un trattamento più favorevole. Infine gli Ltro, i finanziamenti straordinari e superconvenienti per le banche in cambio di vari titoli e garanzie, lanciati a metà 2014: non hanno avuto grande accoglienza, ma a fine marzo è prevista una nuova asta, e la Bce annuncerà condizioni ancora più favorevoli.

I PUNTI 2PIÙ TEMPO Oltre a un rafforzamento quantitativo degli acquisti di titoli, la Bce dovrebbe anche prolungare di 3 o 6 mesi il termine per gli acquisti: non più marzo 2017 ma al massimo settembre dello stesso anno **1PIÙ ACQUISTI** La Bce dovrebbe rafforzare gli acquisti di titoli: dagli attuali 60 miliardi mensili da 70-80 miliardi, con l'aggiunta di titoli delle amministrazioni locali e probabilmente anche di società private con quota pubblica **3TASSI NEGATIVI** Fermo il tasso di riferimento allo 0,05%, si agirà su quello sui depositi presso la stessa Bce: oggi -0,3, sarà portato a -0,4/-0,5 per cento, fosse solo limitatamente ai depositi oltre un certo ammontare

Foto: PRESIDENTE Mario Draghi presidente della Banca centrale europea

Fisco, ora in banca c'è il grande fratello

Roberto Petrini

L'operazione anagrafe tributaria 2016 è cominciata. Entro il 31 marzo le banche, le poste e gli operatori finanziari dovranno riversare alla grande Anagrafe dei rapporti finanziari i saldi e tutti i movimenti bancari che gli italiani hanno fatto durante lo scorso anno. Una mole enorme di dettagliate informazioni. segue a pagina 4 Informazioni che ricaricano, aggiornandolo al 2015, il meccanismo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per la lotta all'evasione fiscale che viene valutata in 90 miliardi all'anno. La cyber-operazione anti evasione entra così a regime con l'obiettivo di recuperare risorse sottratte allo Stato e di battere il record storico di 14,9 miliardi raggiunto lo scorso anno. Dal punto di vista delle politiche economiche: risorse fresche, un tesoretto, che potrà alimentare, alleggerendo il peso sul deficit, il piano taglia-tasse di Renzi per il 2017 che va dall'Ires al disinnesco degli aumenti dell'Iva. A finanziare la riduzione delle tasse a favore dei cittadini onesti saranno così gli evasori. Tra pochi giorni affluiranno nei database dell'Agenzia, per mail certificata o direttamente attraverso format on line, i dati 2015 di circa un miliardo di rapporti: conti correnti e carte di credito con relativo codice fiscale e Iban, conti titoli, prodotti finanziari e assicurazioni. Tanti minuscoli dossier dove figureranno: i saldi di inizio anno, quelli di fine anno e le giacenze medie. A questa massa di informazioni, che riguardano le operazioni legate in qualche modo al conto corrente bancario, si aggiungeranno circa 100 milioni di operazioni "fuori conto": richieste di assegni per contanti, bonifici, cambio valuta e cambio di assegni. Una sorta di tracciabilità assoluta che riguarderà anche i passaggi fisici di denaro e preziosi, dove spesso si annidano il riciclaggio e il "nero": all'Anagrafe dei rapporti finanziari banche e operatori dovranno riversare la titolarità di cassette di sicurezza con il numero totale di accessi all'anno e le posizioni in oro e metalli preziosi con importo totale e numero di operazioni effettuate. L'Anagrafe dei rapporti finanziari, o più comunemente dei conti correnti, entra così a regime in concomitanza con la costruzione dell'architettura informatica della lotta all'evasione che passa per la denuncia dei redditi precompilata, per l'estensione della fatturazione elettronica e arriverà anche alla dichiarazione Iva precompilata. Il "grande occhio" funziona dal 1° gennaio del 2012 da quando banche ed operatori finanziari sono stati obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati che riguardavano sostanzialmente il saldo di fine anno. Con la legge di Stabilità dello scorso anno il meccanismo è stato notevolmente potenziato perché, oltre ai saldi, si richiede agli operatori finanziari di trasmettere la "giacenza media", in sostanza si crea la possibilità di ricavare i movimenti giornalieri per evitare "svuotamenti" improvvisi dei conti in prossimità della fine dell'anno. Già oggi l'Anagrafe dei conti ha in pancia i dati del 2011-2014 raccolti retroattivamente con un calendario di scadenze successive secondo il quale sono stati riversati i file dalle banche. Con un provvedimento di gennaio l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i dati del 2015 dovranno essere riversati entro il 31 marzo: da quest'anno l'operazione passa a regime con l'obbligo di consegna dei movimenti e dei saldi dell'anno precedente regolarmente intorno alla metà febbraio. Quali sono i segreti del "grande occhio"? Il meccanismo anti evasione non viene utilizzato in modo indiscriminato. Le due componenti del database, saldi e movimenti, saranno usati con criteri distinti. I saldi di fine anno dei conti correnti servono per uno screening a tappeto in grado di far scattare il campanello d'allarme quando si avverte la presenza enorme di denaro o sbalzi di anno in anno: in questo caso l'Anagrafe di conti correnti e dei rapporti finanziari viene normalmente messa in relazione con le altre banche dati, da quella del catasto a quella del pubblico registro automobilistico. La parte più delicata che riguarda invece la movimentazione dei conti correnti viene utilizzata da un ristretto numero di funzionari dell'Agenzia delle Entrate autorizzati dal Direttore regionale o centrale e scatta solo nel momento in cui si è in presenza di un sospetto concreto di evasione fiscale. Una preziosa miniera di informazioni tant'è che anche Equitalia ha chiesto l'accesso alla banca dati per scovare coloro che sono in debito con il fisco e si

dichiarano nullatenenti. Sarà l'informatica ad uccidere l'evasione fiscale? Non è escluso che tra qualche anno il fenomeno di chi non paga le tasse possa trasformarsi in uno scolorito ricordo del passato. Se si scruta l'orizzonte infatti i sistemi elettronici e telematici che camminano sul Web non riguardano solo la fase "terminale", cioè quella dei controlli e della annessa repressione. Il sistema del fisco informatico sta facendo passi da gigante nella fase intermedia, cioè quella della denuncia dei redditi: con il modello precompilato del 730 sono state inviate lo scorso anno circa 20 milioni di dichiarazioni, ed è in cantiere il passaggio su supporto elettronico anche del modello Unico. Questo sistema restringe, e tende ad annullare, i margini per le dichiarazioni infedeli e l'uso disinvolto delle detrazioni: se le spese mediche, le detrazioni per il mutuo e l'assicurazione sono già in mano all'Agenzia delle Entrate, che nei primi mesi dell'anno le inserisce nel tuo cassetto elettronico, fare magheggi significa, oltre che mettere in atto un comportamento poco onesto, anche modificare le informazioni e allertare l'Agenzia. Il gioco non vale la candela. Senza contare che la denuncia dei redditi precompilata raggiunge in tempo reale gli uffici del Fisco che possono verificarne immediatamente qualità e attendibilità e - prima di mostrare il "lato oscuro dell'accertamento", come l'ha definito la direttrice dell'Agenzia Rossella Orlandi - possono "consigliare" al contribuente di mettersi in regola. "Se dai nostri sistemi viene fuori un'anomalia, per esempio una dichiarazione non presentata o redditi non dichiarati - ha raccontato Rossella Orlandi - prima ancora che parta un qualsiasi controllo avvisiamo il contribuente. E gli spieghiamo che può rimediare in modo semplice, pagando una piccola sanzione. Se accetta, è pace fatta. E' stato così per i 220 mila cittadini che non avevano presentato il 730/2015. Quasi in tempo reale gli abbiamo mandato la letterina; in 68 mila hanno già rimediato e sono convinta che aumenteranno ancora. Tra loro c'è chi si era dimenticato e chi, avendo percepito più redditi, semplicemente non sapeva di dover presentare il 730. Il setaccio elettronico funziona". Non si comprende in pieno la tenaglia informatica del Fisco sugli evasori se non si percorre a ritroso il cammino e si risale dal momento dei controlli, a quello della dichiarazione dei redditi, fino alla fonte dell'evasione: cioè l'occultamento degli scambi, delle fatture e degli scontrini. "La fatturazione elettronica sconfiggerà l'evasione", spiega Giacomo Portas, Pd, presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria dove continuamente, e senza troppo clamore, si alternano le audizioni dei maggiori protagonisti dell'evoluzione informatica del fisco italiano. La prima mossa è stata quella di imporre la e-fattura a tutti coloro che vendono merci o prestano servizi allo Stato: la modalità è obbligatoria dal marzo dello scorso anno e naturalmente scoraggia fortemente qualsiasi magheggio. Tanto più che per chi fa affari con la pubblica amministrazione è stata introdotta la pratica del cosiddetto split payment: i fornitori dello Stato vengono pagati al netto dell'Iva perché è la stessa amministrazione, soggetto più affidabile, che la "gira" al fisco. E' evidente che quando dal luglio prossimo la fatturazione elettronica, seppure in versione non ancora obbligatoria, entrerà in funzione anche tra i privati la vita degli evasori diventerà più complicata: il piano del governo prevede infatti che dal 2017 i contribuenti dovranno comunicare telematicamente all'Agenzia, con cadenza mensile o trimestrale, le fatture emesse e relativi importi. "L'Europa pone ostacoli alla obbligatorietà, ma a quel punto la maggior parte dei soggetti coinvolti troverà più comodo usare la fattura on line", commenta il viceministro dell'Economia Luigi Casero. Passaggio successivo già previsto dal piano del governo: la dichiarazione Iva precompilata o Iva-cloud. Ogni titolare di partita Iva avrà un archivio telematico con tutte le fatture e l'Agenzia invierà un report periodico in cui sarà indicato il dare-avere, cioè l'entità dei versamenti e quella dei rimborsi. La tenaglia del fisco elettronico si stringe sugli evasori. S. DI MEO

A sinistra, la direttrice dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi Qui sopra, l'ingresso di una delle sedi territoriali dell'Agenzia

Qui a lato, il ministro all'Economia Pier Carlo Padoan (1) e il suo viceministro Luigi Casero (2) che segue la complessa partita delle entrate e del fisco I PROTAGONISTI]

IL CASO

Immobili abusivi ricognizione dal cielo con i droni anti-evasione

DA BIELLA A SALERNO ALLA CAMPAGNA ROMANA SONO GIÀ STATI AVVISTATI. SCATTANO FOTO E FANNO EMERGERE GLI ABUSI EDILIZI INCROCIANDO LE INFORMAZIONI CON QUELLE CONTENUTE NEL CATASTO

(r.p.)

Roma ABIella, a Salerno e nella campagna romana li hanno visti ronzare nel cielo. Aeromodelli? Nuove tecnologie militari? Ufo? No. Sono i droni anti-evasori. In alcune zone sono già stati usati, a conferma che la tecnologia informatica e la meccanica avanzata, possono dare una mano al Fisco nel recuperare risorse. I droni, in particolare, vengono utilizzati per dare la caccia agli «immobili fantasma»: si valuta che ce ne siano circa 800 mila sparsi per l'Italia, senza contare gli abusi edilizi, i piani rialzati, le terrazze condominiali che hanno cambiato destinazione d'uso. Attenzione: il ronzio del drone sul vostro quartiere può precedere di qualche mese l'arrivo della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate. Così il fattore-E, cioè l'elettronica, sta entrando con prepotenza oltre che nel campo della caccia al denaro, anche nel settore dei beni immobili. La parola chiave in questo caso è «Anagrafe immobiliare» che insieme alla cucina, «Anagrafe dei conti correnti», formerà una diabolica coppia anti-evasione. L'Agenzia delle entrate ci sta lavorando e il sistema è già per buona parte operativo: si tratta di mettere insieme le risorse informative del catasto, con all'interno le mappe degli immobili e i dati tecnici, e il valore commerciale calcolato sulla base dei prezzi dell'Osservatorio del mercato immobiliare. Con un click sarà possibile conoscere proprietario, situazione catastale e, soprattutto, prezzo di mercato delle abitazioni. «Obiettivo è identificare oggetto e soggetto di imposta», ha detto la direttrice dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi in Parlamento. Nell'operazione sono coinvolti, naturalmente, anche i Comuni che potranno avere accesso al database dell'Agenzia delle Entrate e, al tempo stesso, saranno chiamati a collaborare (119 già sono in fase sperimentale) e a riversare informazioni e mappe al computer centrale. S. DI MEO

Nel grafico qui sopra, l'andamento della pressione fiscale in Italia in rapporto al Pil secondo le rilevazioni dell'Ocse. L'ultimo dato, la stima sul 2015, è invece di fonte Istat

FINANZA, ADDIO ALLE REGOLE TRADIZIONALI

FRANCESCO GUERRERA

A PAGINA 26 L'economia mondiale si guarda allo specchio di Alice e niente è come sembra. Il mondo in questo momento non è proprio un paese delle meraviglie ma ci sono segnali incoraggianti in Europa, America e Asia: dalla disoccupazione in calo alla salute del sistema bancario, dall'emergenza di nuove tecnologie alle montagne di denaro nei fondi pensione e d'investimento. Ma né i mercati, né il pubblico, né tantomeno i politici considerano questi miglioramenti in maniera razionale, preferendo vedere il bicchiere mezzo vuoto. Manca una narrativa forte - alla Lewis Carroll - che colleghi questi segnali isolati e permetta a investitori, banchieri centrali e governi a scrivere la storia della ripresa. In questo frangente d'incertezza quasi totale, stanno accadendo cose strane nei mercati del capitale. La banca del Giappone abbassa i tassi d'interesse sotto lo zero e lo yen comincia a salire - una reazione che non è prevista in nessun testo di economia. Il biondo sindaco di Londra Boris Johnson decide che è a favore dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea e la sterlina crolla, anche se i sondaggi d'opinione non sono cambiati per niente. E in America, la disoccupazione scende a livelli bassissimi ma l'economia, e soprattutto i salari, non crescono come devono. Che cosa sta succedendo? È la domanda sulla bocca di Wall Street, la City e Tokyo. Nessuno lo sa per certo ma vale la pena provare a spiegare questo momento surreale. Offrirei tre chiavi interpretative: crescita bassa; poca propensione al rischio da parte di investitori e banche; instabilità geopolitica. La crescita anemica è la piaga dell'economia mondiale del dopo-crisi. Secondo gli economisti di Morgan Stanley, il tasso medio a lungo termine degli Usa sarà solo del 1.5% l'anno. In Europa è ancora peggio, intorno all'1%. I problemi creati da economie con velocità di crociera così lente non sono solo quelli ovvi: mercati nervosi, scarsa accumulazione di ricchezza da parte dei consumatori e pochissimi incentivi per gli investimenti delle imprese. Il ristagno economico provoca anche cambiamenti «strutturali» nei comportamenti di banche centrali ed investitori: le prime sono costrette a pompare denaro nell'economia sperando che resusciti, mentre i secondi si abituano a dosi da cavallo di stimolo e riducono le proprie attività al minimo indispensabile. «Le banche centrali ci hanno dato talmente tanto valium negli ultimi anni che siamo ancora un po' rintronati, incapaci di capire cosa stia succedendo», mi ha detto un finanziere di Londra l'altro giorno. La vera tragedia di questo frangente economico sarebbe se avesse ragione Larry Summers, il vecchio ministro del Tesoro di Bill Clinton, e fossimo in un «ristagno secolare» - un lungo periodo di crescita depressa e deflazione. L'esempio-baubau è il Giappone, che non cresce da circa vent'anni. C'è chi pensa che Summers sia troppo pessimista. Chi vede dei barlumi di speranza nel calo della disoccupazione in America - che è sotto al 5% - e in Europa - dove è ancora al di sopra del 10% ma almeno è ai livelli più bassi dal 2011. Chi, come il vice-governatore della banca d'Inghilterra Jon Cunliffe, pensa che si tratti di un ciclo, che prima o poi diventerà positivo, e non di un azzeramento dell'economia globale. Pure Matteo Renzi ha provato a pensare positivo la settimana scorsa con la sua esternazione - Facebook sul successo dell'economia italiana. Ma anche se Renzi, Cunliffe e Mario Draghi hanno ragione, ci vorrà del tempo per vedere i frutti della ripresa. E fino a quando i mercati non saranno convinti che le grandi economie mondiali riprenderanno a crescere, sarà difficile per gli investitori prendere rischi. John Maynard Keynes amava parlare degli «spiriti animali» dei mercati, la voglia di fare di investitori e aziende alla ricerca dell'utile. Ma al momento, nelle borse mondiali ci sono poche belve e molti animali domestici, impauriti dalla propria ombra. Basta guardare alla passione inconsulta degli investitori per obbligazioni che rendono poco o, nel caso del Giappone, ti costano soldi. L'idea di fondo del capitalismo è che il libero mercato funziona perché investitori, banche e aziende prendono rischi nella speranza di guadagnare più degli altri. Per ora, invece, vogliono tutti giocare sul sicuro. Di cosa hanno paura? Qui la lista è lunga. Dai tremori ormai perpetui del Medio Oriente che fanno rabbrivire l'Occidente, al caos di

un'Europa impelagata nel bailamme dell'immigrazione. Dall'America stregata dal populismo agghiacciante di Donald Trump, alla Gran Bretagna che minaccia l'Europa e se stessa di staccarsi dall'Ue. Per non parlare della Russia e dell'Ucraina, della Corea del Nord e della Cina. È possibile che un evento esterno di grande portata - la decisione della Gran Bretagna di restare in Europa nel referendum di giugno, per esempio - possa far cambiare idea alle Cassandre e rivoluzionare la psicologia dei mercati. Più probabile è che si continuerà a navigare a vista per i prossimi mesi, con investitori, economie e governi schiacciati tra la voglia di crescere e la paura di un po' di tutto. Alla fine del libro di Lewis Carroll, Alice si sveglia e scopre che il mondo al contrario forse era stato tutto un sogno. I mercati e le economie stanno ancora dormendo. Francesco Guerrera è il condirettore e caporedattore finanziario di Politico a Londra. fgurrera@politico.eu e su Twitter: @guerreraf72 c

La ricerca SPECIALE LA STAMPA Speciale Pmi

Pagamenti più rapidi e insolvenze in calo "La crisi è alle spalle"

Le previsioni: nel 2016 l'export cresce di 20 miliardi

La ripresa prosegue a passo moderato. Tra gli economisti tuttavia si rafforza la convinzione che, seppure in presenza di un rallentamento, la svolta ci sia stata e che il peggio sia ormai alle spalle. Il nostro Paese, con le Pmi in primo piano, prova a risollevare la testa. In questo, segnali positivi arrivano anche dai numeri sui pagamenti nel 2015 tra le imprese private. Euler Hermes (Allianz), colosso dell'assicurazione crediti alle aziende, ha messo sotto la lente l'intero ciclo dei pagamenti nell'ultimo anno. Ha analizzato il comportamento delle aziende nei pagamenti, i giorni d'incasso che servono per riavere il credito, fino al numero dei mancati pagamenti e alle insolvenze aziendali. Dallo studio è emerso che questi indicatori hanno evidenziato un miglioramento, tuttavia c'è ancora molto da fare e da recuperare rispetto ai livelli pre-crisi. La novità positiva è che i giorni di incasso di un credito si sono assestati, dopo lungo tempo, sotto la quota 100, a 95 giorni. Si tratta di una tendenza in corso che è vista migliorare anche nel nuovo anno. Le attese di Euler Hermes sono infatti di un livello di 94 giorni medi per le imprese italiane. Tuttavia la soglia dei 60 giorni, stabiliti dalla Unione europea per i pagamenti tra le imprese, è ancora molto lontana. Volendo stilare una classifica risulta che l'agroalimentare e l'automotive sono i settori che hanno i tempi di pagamento più bassi nel nostro Paese. Anche i debiti scaduti sono calati del 16% grazie alle buone performance nei servizi, sistema casa e meccanica. Dati positivi arrivano anche dal fronte insoluti. Qui i mancati pagamenti tra le imprese hanno mostrato segnali di miglioramento con un decremento del 7% sull'ammontare totale. Valutando un altro indicatore, la severità media degli importi, la contrazione è stata del 19% con un valore medio di 17.000 euro. Il 2015 ha finalmente mostrato un'inversione del trend delle insolvenze aziendali che, dopo 7 anni negativi, sono diminuite toccando quota 14.681 (-6% rispetto al 2014). Lo stesso trend in contrazione proseguirà anche nel 2016 riportando il numero delle aziende insolventi al di sotto della soglia delle 14.000 unità (13.800 casi). Nonostante il trend abbia invertito la rotta, nel 2016 i livelli delle insolvenze aziendali restano ancora oltre il doppio rispetto ai livelli del 2007. Allo stesso tempo, il valore medio di un mancato pagamento è diminuito del 19%, arrivando a quota 17.000 euro nel 2015. Il miglioramento è stato maggiore sul mercato domestico (22%), rispetto all'export (-9%). Le buone notizie non riguardano solamente le imprese e la filiera di fornitori e subfornitori, che in questi anni di crisi hanno sostituito le banche nella "erogazione" di liquidità. Secondo Ludovic Subran, capo economista di Euler Hermes, i segnali positivi nel ciclo dei pagamenti danno corpo alla tanto attesa ripresa che nel 2016 «porterà il Pil a crescere dell'1,1% sostenuto soprattutto dai consumi interni, dal ritorno degli investimenti e anche da un export che beneficerà di 20 miliardi in più rispetto all'anno precedente». c

94

giorni I tempi d'incasso per le imprese italiane sono più alti della media Ue

Conti pubblici all'esame Eurogruppo

Richiamo Ue, rischio manovrina

David Carretta

Una lettera di richiamo dalla Commissione Ue sul deficit strutturale, una discussione all'Eurogruppo per richiamare l'Italia all'ordine e la probabile conferma del monitoraggio approfondito su debito e competitività per gli squilibri macro-economici eccessivi: l'avvio della settimana europea si annuncia difficile per il ministro Padoan. La situazione dei conti pubblici italiani torna sotto i riflettori di Bruxelles e il governo Renzi deve iniziare a preparare i piani di bilancio per il 2017. A pag. 10

CONTI PUBBLICI B R U X E L L E S Una lettera di richiamo dalla Commissione sul deficit strutturale, una discussione all'Eurogruppo per richiamare l'Italia all'ordine e la probabile conferma del monitoraggio approfondito su debito e competitività per gli squilibri macro-economici eccessivi: l'avvio della settimana europea si annuncia difficile per Pier Carlo Padoan, nel momento in cui la situazione dei conti pubblici italiani torna sotto i riflettori delle istituzioni comunitarie e il governo di Matteo Renzi deve iniziare a preparare i piani di bilancio per il 2017. «Con Bruxelles è in corso una discussione normale per verificare i dati del 2016 di finanza pubblica» e «con il Documento di Economia e Finanza di aprile troveremo una soluzione definitiva», ha spiegato Padoan sabato. Ma l'offensiva di Commissione e Eurogruppo dimostra la volontà di imporre una serie di paletti al governo. A cominciare dal 2016: con la sua lettera, di fatto, la Commissione dovrebbe chiedere all'Italia una manovra aggiuntiva da circa 3 miliardi per scongiurare il rischio di una procedura per deficit eccessivo. La missiva della Commissione, che potrebbe essere approvata martedì o mercoledì, è inaspettata almeno nella tempistica. L'esecutivo comunitario ha promesso di dare un giudizio definitivo sulla Legge di stabilità in maggio. Maggio è anche il momento delle decisioni sulle procedure per deficit eccessivo.

CRESCITA LENTA Ma le ultime previsioni economiche d'inverno hanno mostrato un ulteriore scostamento rispetto agli obiettivi di bilancio che l'Italia dovrebbe rispettare. Il saldo netto strutturale - il deficit al netto del ciclo economico e delle misure una tantum - peggiora dello 0,7% invece di migliorare dello 0,1%. Anche se la Commissione dovesse dare il via libera a tutta la flessibilità chiesta dal governo per riforme (0,1%), investimenti (0,3%) e migranti (0,2%), serve uno sforzo strutturale ulteriore dello 0,2%. Tradotto in cifre, sono 3,2 miliardi. Nella lettera, la Commissione dovrebbe ribadire con più forza quel che aveva già detto nel suo giudizio preliminare sulla Legge di Stabilità: «nuove misure potrebbero essere necessarie per migliorare lo sforzo strutturale». Il compito di Padoan, che sta negoziando con Pier Moscovici, è complicato dalla strategia della Commissione: per concedere tutta la flessibilità quest'anno, l'esecutivo comunitario insiste per un miglioramento del saldo netto strutturale dello 0,5% il prossimo. Senza altra flessibilità, il governo deve trovare altri 3 miliardi, oltre ai 15 miliardi per disinnescare aumenti di Iva e accise. Del resto, anche dentro l'Eurogruppo cresce la preoccupazione per i conti italiani. I ministri delle Finanze oggi dovrebbero adottare una «dichiarazione» su 5 paesi - tra cui l'Italia - a rischio di non rispetto del Patto. La discussione si incentrerà sulla flessibilità di bilancio, «il deterioramento non trascurabile del deficit strutturale» e «la questione del rispetto della regola del debito», ha spiegato una fonte dell'Eurogruppo. Nelle prossime settimane, la Commissione redigerà un rapporto che costituisce il primo passo verso una procedura per deficit eccessivo in caso di violazione della regola del debito. Nel frattempo, martedì l'esecutivo comunitario deciderà di mantenere l'Italia sotto «monitoraggio approfondito» per i suoi squilibri macroeconomici eccessivi: alto debito e bassa competitività. Una procedura con raccomandazioni e rischio sanzioni sembra esclusa, dopo i progressi sulle riforme evidenziati dal «Country Report» pubblicato a fine febbraio. Ma l'Italia resta «vulnerabile» ed è «fonte di potenziali ricadute sugli altri Stati membri» della zona euro, ha avvertito la Commissione.

(C) Il Messaggero S.p.A. | ID: 00000000 | IP: 93.62.51.98

Il debito pubblico 112,5 115,3 116,4 123,1 128,5 132,1 132,8 ANSA 119,8 131,4 127,9 123,7 Andamento
da inizio crisi e previsioni del Governo (dati in % del Pil)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Arriva il pin unico per la Pa on line scuola, fisco e sanità

PASSWORD DIGITALE AD OGNI CITTADINO PER DIALOGARE CON TUTTI I SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Michele Di Branco

SEMPLIFICAZIONE R O M A E' uno dei perni della rivoluzione digitale promessa dal premier Matteo Renzi. Entro il 2017, ciascun cittadino potrà disporre di un recapito elettronico attraverso il quale dialogare con la Pa e sbrigare in questo modo comodamente da casa affari che oggi costano lunghe trafale presso gli uffici. Il Pin unico sarà presentato dal governo nel corso di questa settimana. Ma la filosofia della riforma l'ha anticipata alcuni giorni fa il ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia spiegando che «lo strumento diventerà per ogni cittadino un pò come il codice fiscale per consentirgli, attraverso un solo sistema di autenticazione, di avere i servizi pubblici online, di adempiere agli obblighi verso lo Stato e di scambiare in via telematica dati e informazioni». ANTICIPO In 5 Regioni italiane ci sono già più di 300 servizi online a cui si può accedere attraverso il Pin unico. Si va da tutti quelli di Inps e Inail, ad alcuni servizi delle Entrate (come le dichiarazioni dei redditi, gli studi di settore, i rimborsi, i versamenti e le risultanze catastali) a quelli delle Regioni (modello unico per l'edilizia e fascicolo sanitario elettronico), alla scuola. Come funzionerà il sistema pubblico di identità digitale (Spid)? Il sistema consentirà di accedere ai servizi online della PA e delle imprese tramite un Pin unico che potrà essere rilasciato sia dagli enti pubblici (tra i quali Inps ed Agenzia delle Entrate) ma anche da provider privati. In quest'ottica, l'Agenzia per l'Italia digitale ha reclutato Poste, Telecom Italia e InfoCert. Si tratta delle tre società che hanno ottenuto dall'Agenzia l'abilitazione per poter diventare identity provider, ovvero coloro che dovranno fornire le credenziali di accesso a quanti intenderanno utilizzare i servizi online della pubblica amministrazione, ma anche quelli dei privati che aderiranno. Per ottenere un'identità Spid l'utente deve farne richiesta al gestore il quale, dopo aver verificato i dati, emette l'identità digitale rilasciando le credenziali all'utente. Il cittadino può scegliere il gestore di identità digitale che preferisce. Sebbene l'identità digitale contenga una serie di informazioni sul cittadino, Spid risponde al principio di condivisione minima degli attributi. Un gestore di servizi potrebbe richiedere la conoscenza del nome, del cognome e la data di nascita del titolare per poter accedere al proprio servizio: i dati verranno passati dal gestore dell'Identità Digitale solamente se vi sarà l'esplicito consenso. L'identità è costituita da credenziali con caratteristiche differenti in base al livello di sicurezza richiesto per l'accesso. Tre i livelli di sicurezza: il primo permette l'autenticazione tramite ID e password stabilita dall'utente, il secondo aggiunge la generazione di una one-time password aggiuntiva e il terzo prevede l'aggiunta di una smart card. E proprio nel terzo livello che si potranno realizzare sinergie con la carta di identità elettronica sulla quale il governo punta molto.

Al concessionario l'intero rischio

Il concessionario dovrà sostenere l'intero rischio operativo connesso alla realizzazione e gestione dell'opera; non ammesso un contributo pubblico; disciplinato il Ppp (Partenariato pubblico- privato) per ogni tipologia di intervento. Sono questi alcuni dei punti fermi della normativa che, mutuando i criteri specifici ci dettati dalla legge delega, disciplina le concessioni (di lavori e di servizi) recependo la direttiva 2014/23/UE. Si prevede per la prima volta, una regolamentazione che unifica le concessioni di lavori, servizi e forniture e chiarendo che si tratta di contratti di durata, caratterizzati dal rischio operativo in capo al soggetto privato; ciò comporta che non viene garantito al privato dal settore pubblico il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione; in sostanza il privato deve rischiare davvero sull'intera operazione. In coerenza, con la disciplina comunitaria e con quanto previsto dal libro verde della Commissione europea, il nuovo impianto normativo disciplina per la prima volta, l'istituto del c.d. «partenariato pubblico privato», quale forma di sinergia tra poteri pubblici e privati per il finanziamento, la realizzazione o la gestione costruire delle infrastrutture o dei servizi pubblici. Si prevede che i ricavi di gestione dell'operatore economico possano provenire non solo dal canone riconosciuto dall'ente concedente ma anche da qualsiasi altra forma di contropartita economica, quale, per esempio, l'introito diretto della gestione del servizio a utenza esterna. Si chiarisce che il ricorso al Ppp è possibile sia per le c.d. «opere a freddo» che per quelle «opere a caldo», cioè sia per quelle in grado generare reddito attraverso ricavi da utenza in misura tale da ripagare i costi di investimento e remunerare adeguatamente il capitale investito, sia per le altre (per le prime, si pensi per esempio alle carceri o agli ospedali mentre per le seconde a un parcheggio o a una piscina). Nell'ambito del partenariato pubblico-privato, un istituto assolutamente innovativo è quello dei c.d. «interventi di sussidiarietà orizzontale», ossia la partecipazione della società civile alla pulizia, alla manutenzione, all'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero alla loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. All'interno di questi interventi vi è anche la previsione del baratto amministrativo. Per quanto riguarda la durata massima delle concessioni è stabilito che sia limitata e comunque determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario, nonché commisurata al valore della concessione. Inoltre, si prevede che per le concessioni ultraquinquennali la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, insieme a una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario.

Gli effetti del dlgs 128/2015. Condotta non più rilevabile d'uffi cio dai giudici tributari

Abuso diritto, certezze garantite

Superata la distinzione con l'elusione. La prova al fi sco
GIOVAMBATTISTA PALUMBO

Una vera e propria rivoluzione copernicana, con maggiori garanzie e certezze per i contribuenti. È quella attuata con il dlgs 128 del 5 agosto 2015, che ha introdotto nel nostro ordinamento una norma di diritto positivo che regola il concetto di abuso del diritto in ambito tributario e ha aggiunto un nuovo articolo 10-bis allo Statuto del contribuente. In sostanza, in ottemperanza peraltro a una specifica raccomandazione comunitaria (la 2012/772/Ue), con il decreto sulla certezza del diritto si introduce una norma generale antiabuso, mentre si abroga la specifica disciplina antielusiva, applicabile solo per l'accertamento delle imposte sui redditi e solo a un numero chiuso di operazioni (articolo 37-bis, dpr n. 600/73). Nel procedimento di accertamento dell'abuso del diritto, come ora disciplinato, l'onere della prova della condotta abusiva graverà quindi sull'amministrazione finanziaria, mentre il contribuente sarà tenuto a dimostrare la sussistenza delle valide ragioni extrafiscale che stanno alla base delle operazioni effettuate. L'abuso del diritto (a differenza peraltro di quanto fino a oggi sostenuto invece in sede giurisprudenziale) non potrà inoltre essere rilevato d'ufficio da parte del giudice tributario. E non sarà penalmente punibile. Il concetto di abuso, del resto, non è tipico solo del diritto tributario, ma anzi in altri settori del diritto vige ed è riconosciuto da molto più tempo. Già nel progetto preliminare del codice civile del 1942, all'art. 7, era stabilito per esempio che «nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto». Come oggi nel campo tributario, però, anche nel campo civile è stata la giurisprudenza a riconoscere per prima le conseguenze giuridiche di comportamenti solo (fino ad allora) moralmente biasimevoli, utilizzando come «cardine» soprattutto gli artt. 1175 e 1375 c.c. e considerando dunque l'abuso come contrastante con le regole della correttezza e della buona fede. Non è dunque la tipologia contrattuale usata a diventare illegittima, ma è il comportamento del singolo, nel caso concreto, a porsi fuori della sfera «protetta» del diritto esercitato. E a stabilire quando e perché questo accade c'è ora finalmente una norma. Sempre più di rado, del resto, l'oggetto del contendere tra fisco e contribuente attiene alla forza probatoria degli elementi acquisiti in sede di verifica e sempre più spesso, invece, si discute della corretta interpretazione delle norme, o, come appunto dimostrano le contestazioni di abuso del diritto, del fatto che anche la formale corretta applicazione delle norme mira comunque a un aggiramento degli obblighi impositivi. L'estremo tecnicismo della normativa, interna e internazionale, consente del resto operazioni di interpretazione fiscale «creativa», che, spesso, stravolgono la ratio di norme, che, nella mente del legislatore, erano nate con tutt'altro scopo e finalità. L'essere umano, del resto, è un «soggetto economico», che, in quanto tale, tende ad assumere quei comportamenti che implicano un minor sacrificio per raggiungere il massimo guadagno. Da un punto di vista economico, quindi, la ricerca del minor onere possibile è un comportamento «naturale». Dal punto di vista giuridico (e in particolare fiscale), però, l'abuso del diritto è un fenomeno che non può essere consentito, perché contrario ai principi dell'ordinamento tributario e causa di distorsioni sostanziali, sia sul piano economico che sociale. Tale conclusione, tuttavia, fino a oggi, era solo espressione di un orientamento giurisprudenziale, non trovando una corrispondente norma (se non quella relativa al diverso e più limitato concetto di elusione) che ne sancisse presupposti (e sanzioni). Secondo la Suprema corte nel nostro Ordinamento vigeva infatti un principio generale, secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi dall'uso distorto di strumenti giuridici, che, pur non contrastando di per se stessi con alcuna specifica disposizione, siano stati posti in essere al solo o principale scopo di ridurre il debito tributario. Un principio preesistente e immanente alla emanazione delle singole leggi antielusive, la cui fonte andava rinvenuta non (solo) nella giurisprudenza comunitaria quanto piuttosto nei principi costituzionali. In caso di abuso, quindi, l'ordinamento, ex ante, non

avrebbe consentito la non insorgenza del presupposto di imposta, con la conseguenza che gli effetti fiscali illeciti dell'operazione abusiva non sarebbero mai venuti a esistenza, ex tunc. In altre parole, il fondamento dell'abuso, così come fino ad oggi individuato in sede giurisprudenziale, trascendeva l'ordinamento tributario e anzi risultava allo stesso anche sovraordinato. In un tale contesto la realizzazione di una disciplina normativa sull'abuso del diritto, con un decreto non a caso chiamato «Certezza del diritto», è stata di un'importanza epocale, laddove, pur con luci e ombre, che richiederanno senz'altro ancora l'intervento della giurisprudenza (basti pensare, tra le tante, al rapporto con l'art. 20 del Tur in tema di imposta di registro), sono state recepite istanze che invocavano che la (giusta) reazione dell'ordinamento non si trasformasse, tuttavia, in una disapplicazione «ad nutum» delle regole impositive scritte e che comunque fosse necessario che tale disapplicazione avvenisse in un contesto normativo ben preciso, caratterizzato anche da un contraddittorio preventivo con il contribuente. La nuova norma supera inoltre le precedenti categorie di elusione, abuso, risparmio di imposta etc. Stabilire se si stesse parlando di elusione (illegittima), di abuso del diritto (illegittimo), o di risparmio di imposta (legittimo), comportava peraltro uno sforzo argomentativo e interpretativo notevole, che ha caratterizzato tutto il dibattito ante riforma. Il confine tra evasione, elusione e abuso non era del resto sempre ben individuabile. Lo scopo, infatti, è sempre lo stesso: la sottrazione all'obbligo di contribuzione alle spese pubbliche in ragione del principio di capacità contributiva. Ciò che cambia è solo il metodo, diretto o indiretto, di perseguimento di tale scopo illecito. La differenza più difficile da individuare era però proprio quella tra elusione e abuso del diritto (ora unificati finalmente in un'unica fattispecie), trattandosi sostanzialmente di uno stesso fenomeno, in cui la distinzione si basava solo sul fatto se la fattispecie oggetto di contestazione fosse o meno prevista tra quelle tassativamente indicate dall'art. 37bis del dpr 600/73. L'abuso del diritto era dunque un oscurantismo / giurisprudenziale teso a sopperire alla mancanza di una clausola generale volta a impedire la realizzazione di operazioni negoziali il cui scopo essenziale fosse il mero risparmio di imposta. Per rendere dunque tutto più trasparente e consapevole era doveroso emanare una legge che a tali principi desse finalmente voce positiva. Legge che, tra l'altro, si inserisce in un solco tracciato anche a livello comunitario. La Commissione europea, infatti, ha presentato, il 28 gennaio 2016, una serie di interventi finalizzati al contrasto all'elusione. Con l'Anti tax avoidance package la Commissione promuove dunque a livello europeo una posizione più forte e coordinata da parte degli Stati membri contro le imprese che pongono in essere comportamenti elusivi. Il pacchetto di misure comprende anche una proposta di direttiva (Anti tax avoidance directive COM(2016) 26 final) per contrastare le più comuni tecniche utilizzate dalle imprese per eludere il pagamento delle imposte dovute. L'oggetto del contendere tra fisco e contribuente, sempre più spesso, attiene alla corretta interpretazione delle norme, o, come appunto dimostrano le contestazioni di abuso del diritto, al fatto che anche la formale corretta applicazione delle norme mira comunque a un aggiramento degli obblighi impositivi

Le previsioni fondamentali della nuova disciplina Nell'atto di accertamento, a pena di nullità, devono essere formalmente e puntualmente individuati la condotta abusiva, le norme o principi aggirati, gli indebiti vantaggi fiscali realizzati e i chiarimenti forniti dal contribuente in sede di contraddittorio. Il contraddittorio e il diritto di difesa devono essere garantiti in ogni fase del procedimento di accertamento tributario.

Quando si configura il reato L'abuso del diritto si configura in presenza di: una o più operazioni prive di sostanza economica; rispetto formale delle norme fiscali; realizzazione di un vantaggio fiscale indebitato; vantaggio fiscale che costituisca l'effetto essenziale dell'operazione. Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali.

Le novità illustrate dall'Inps. L'obbligo di comunicazione ricade solo sui pensionati

Modello Red, via al giro di vite

Assegni sospesi per chi non denuncia i redditi del 2014
CARLA DE LELLIS

Conto alla rovescia per la presentazione del modello Red 2015. Entro la fine del mese, infatti, va fatta la denuncia dei redditi 2014 all'Inps, nel caso in cui non è stata fatta una dichiarazione dei redditi al Fisco (730 o Unico). Chi disattende l'appuntamento vedrà sospendersi una quota o addirittura tutta la pensione a partire dal 1° gennaio 2017. È la prima volta che l'Inps usa il pugno duro, rendendo effettive le novità della legge n. 122/2010 che, appunto, prevedono la sospensione della prestazione in caso di mancata risposta alla campagna Red. Peraltro, a cominciare proprio da quest'anno, l'Inps non invia più la richiesta dei redditi (Red): l'obbligo di fare la comunicazione, perciò, ricade esclusivamente sul pensionato che deve ricordarsene e arrangiarsi da sé. Stop alla carta. Le novità, che sono state illustrate dall'Inps nella circolare n. 195/2015, scaturiscono dall'art. 13 del dl n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, e sono modifiche sostanziali rispetto alle previgenti regole della legge n. 412/1991, a cominciare dal fatto che, come accennato, ora è posto esclusivamente sul titolare della prestazione soggetta al vincolo di reddito (pensione, indennità, assegni, aggiunte ecc.) l'obbligo di comunicare all'Inps la situazione reddituale. Si comincia dalla campagna Red 2015, per l'acquisizione dei redditi del 2014, per la quale l'Inps non invia il Red ai pensionati interessati alle verifiche e la cui comunicazione dei redditi andrà fatta entro il prossimo 31 marzo. Quando serve la comunicazione all'Inps (il Red). Altra novità (stavolta a favore dei pensionati) è che l'onere di dichiarare all'Inps la situazione reddituale è automaticamente assolto, prima di tutto, con la presentazione del 730 o di Unico all'Agenzia delle entrate. Di conseguenza, qualora la dichiarazione fiscale non viene presentata (per qualunque motivo), è necessario fare la comunicazione dei redditi con il modello Red. In ogni caso, ha spiegato l'Inps, vi sono alcuni tipi di reddito che ai fini previdenziali sono trattati in modo diverso rispetto alla normativa fiscale. Attenzione, allora: in presenza di tali redditi, i percettori devono comunque fare la comunicazione all'Inps, anche se hanno presentato il 730 o l'Unico. Si tratta, tra l'altro, di redditi da collaborazione coordinata e continuativa; indennità di funzione o gettoni di presenza per partecipazione a consigli e commissioni; pensioni estere; rendite estere; reddito da lavoro autonomo, anche occasionale. Il modello Red, inoltre, va presentato anche da coloro che sono esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi al Fisco, per esempio perché sono titolari di un reddito da pensione e da abitazione principale: tali soggetti sono tenuti a dichiarare all'Inps il reddito della casa di abitazione, se rilevante sulla prestazione in godimento. Fra i redditi che vanno comunicati all'Inps, in quanto non dichiarati nel 730 o in Unico, vi sono pure il reddito di lavoro dipendente all'estero; redditi da interessi bancari, postali, dei Bot, dei Cct e altri titoli di stato. Scadenza: 31 marzo 2016. In tabella sono elencate le prestazioni collegate al reddito per le quali l'Inps effettua la verifica reddituale, con evidenza dei casi in cui rilevano non solo i redditi del titolare ma anche quelli del proprio coniuge o dei familiari. Il termine ultimo stabilito per la presentazione, da parte dei cittadini, delle dichiarazioni reddituali della campagna Red 2015 (redditi 2014) è fissata al 31 marzo 2016. In caso di mancata comunicazione, l'Inps procede a sospendere la prestazione collegata al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa (quindi dal 1° gennaio 2017), dando tempo 60 giorni dalla sospensione per ravvedersi (quindi entro il 1° marzo 2017). Se manca anche il ravvedimento, decorsi i 60 giorni l'Inps procede alla revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito, nonché al recupero di tutte le somme erogate nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa (cioè nell'anno 2016).

Quando è dovuto il modello RED

Già per i bilanci 2015 sarà doveroso ricalcolare le imposte attive e passive: ecco come

La fiscalità differita fa i conti con l'aliquota Ires ridotta

NORBERTO VILLA E FRANCO CORNAGGIA

Dal 27,5% al 24%: l'abbattimento dell'aliquota Ires oltre all'impatto sulle imposte correnti lo avrà anche con riguardo a quelle differite. Nei bilanci 2015 sarà (quasi sempre) obbligatorio ricalcolare le imposte differite attive e passive per adeguare crediti e debiti alla nuova aliquota formale dell'imposta. E i risultati saranno quelli di peggiorare o migliorare il risultato del periodo nei due casi in cui la fiscalità differita attiva è superiore a quella passiva e viceversa. La riduzione dell'aliquota ordinaria formale dal 27,5% al 24% comporta la necessità di rivedere i calcoli effettuati. Il tutto prende le mosse dalla ragione stessa per cui è necessario iscriverne nei bilanci d'esercizio le imposte differite o anticipate (l'obbligo di rispettare il principio di competenza civilistico) che comporta la necessità di stanziare delle poste di natura fiscale che diverranno realmente efficaci in un momento successivo. Se nel frattempo le regole cambiano il risultato è quello di obbligare a una revisione delle contabilizzazioni già effettuate. È questo il motivo per cui, sebbene la nuova aliquota del 24% che avrà efficacia dal 1° gennaio 2017, farà già sentire i suoi effetti sui bilanci 2015. I paragrafi pertinenti del principio contabile Oic 25 sono il nn. 45 e 46 che prevedono: le imposte anticipate/differite sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee dell'esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio. Qualora la normativa fiscale non stabilisca le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, la società calcola le imposte/differite sulla base delle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio. Ecco l'esempio proposto dal principio contabile Oic 25: in base alla normativa vigente al 31 dicembre 200X (data di riferimento del bilancio), l'aliquota fiscale dell'esercizio in cui si riverseranno le differenze temporanee (200X+3) è stabilita nell'X%. Al 31 dicembre 200X le imposte anticipate/differite sono rilevate in bilancio applicando l'aliquota del X% e non quella vigente per l'esercizio 200X. Non si tiene conto di eventuali altre aliquote contenute in progetti di legge o annunci governativi non ancora trasformatesi in legge alla data del 31 dicembre 200X. • (si veda esempio nella tabella di questa pagina). • gli adeguamenti (variazioni in aumento o in diminuzione) del fondo imposte differite (voce B.II del passivo) e dell'attività per imposte anticipate (voce C.II4-ter dell'attivo) sono rilevati al conto economico nella voce 22 «imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate». Una particolarità che si incontrerà quest'anno sarà conseguente dalla efficacia posticipata della modifica. L'aliquota del 24% è da riferire alle imposte dovute per gli esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2016 (nella sostanza dal periodo d'imposta) 2017 e pertanto in presenza di fiscalità anticipata o differita già iscritta al 27%, la riduzione al 24% deve avere per oggetto solo quelle differenze che non si ritiene si riverseranno nel 2016. Se pertanto sussisteranno le condizioni ritenute necessarie per apportare le variazioni siano esistenti la rettifica avrà di conseguenza un impatto sul conto economico che potrà risultare di diverso segno. Partendo dalla considerazione che vi è un abbattimento dell'aliquota Ires ne consegue necessariamente che: • le rettifiche delle imposte anticipate (differite attive) darà luogo a un peggioramento del risultato dell'esercizio. È questo il caso di fondi rischi stanziati in precedenti esercizi che hanno dato luogo all'iscrizione di imposte anticipate nella misura del 27,5%. Il loro storno per 3,5% punti percentuali (si tratta di una diminuzione del credito) andrà imputato tra gli oneri di conto economico; • le rettifiche delle imposte differite darà luogo a un miglioramento del risultato dell'esercizio. È questo il caso di una plusvalenza rateizzata che ha dato luogo all'iscrizione di imposte anticipate nella misura del 27,5% dell'importo la cui tassazione è stata rimandata. Il loro storno per 3,5% punti percentuali (si tratta di una diminuzione di un debito - fondo) andrà imputato tra i proventi di conto economico; Nessuna considerazione ulteriore deve invece essere affrontata ai fini Irapp in forza dell'immutata misura di tassazione formale prevista per tale

imposta. Sul punto ricordiamo che ai fini Irap le differenze temporanee su cui calcolare le imposte differite sono diverse da quelle Ires, a causa della specificità delle norme Irap in materia di imponibilità e di deducibilità; conseguentemente occorre effettuare calcoli separati delle imposte differite ai fini Ires e ai fini Irap.

Le rettifiche che

Rettifiche da effettuare

Debiti e crediti già stanziati

Differenze temporanee

2017

2.750

Positive

Storno del credito per € 350 (2.750 - 2.400) pari all'5,5% della differenza temporanea (il 3,5% è la diminuzione di aliquota)

5.500

2017

Neгатive

Storno del debito per € 700 (5.500 - 4.800) pari all'3,5% della differenza temporanea (il 3,5% è la diminuzione di aliquota)

Periodo di riversamento previsto

Nuovo calcolo in sede di bilancio 2015

Calcolo già effettuato in sede di bilancio precedente

10.000 x 24%

10.000 x 27,5%

20.000 x 27,5%

20.000 x 24%

FRODI/ La sentenza della Corte di cassazione conferma l'ordinanza del tribunale

Nessun assorbimento tra reati

Bancarotta e sottrazione alle imposte restano distinti
STEFANO LOCONTE E GIANCARLO MARZO

Nessun assorbimento tra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. È questo il principio affermato nella sentenza n. 3539 depositata lo scorso 27 gennaio con la quale la Sezione III della Cassazione penale ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Udine che aveva rigettato la richiesta di riesame di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni sottratti - secondo l'accusa - alla società fallita. Come chiarito dalla Suprema Corte, dunque, un soggetto che con un'unica azione od omissione integri, contestualmente, le fattispecie di reato previste dall'art. 216, comma 1, n. 1, della legge fallimentare e dall'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000, è imputabile per concorso formale tra i due reati in continuazione tra loro, non ricorrendo tra le due disposizioni incriminatrici alcun concorso apparente. La pronuncia si innesta nel solco interpretativo già tracciato nella sentenza n. 1843 del 10 novembre 2011 con la quale - in vigore della «clausola di riserva salvo che il fatto costituisca reato più grave» contenuta nel previgente articolo 11 del dlgs n. 74 del 2000 - la Sezione V si era già espressa nel senso della piena configurabilità del concorso formale tra le due fattispecie delittuose. Tale ricostruzione interpretativa, in buona sostanza, è stata preferita - in quanto più articolata e persuasiva - a quella resa nella sentenza n. 42156 del 16 novembre 2011 con la quale - alla luce del principio di specialità previsto dall'art. 15 del codice penale - la Sezione V era pervenuta a conclusioni diametralmente opposte escludendo «la configurabilità del concorso tra i due delitti in relazione allo stesso fatto». E ciò, senza necessità di provocare l'intervento delle Sezioni unite invocato da parte ricorrente. Come chiarito pronuncia in commento, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa di parte ricorrente, le due norme incriminatrici non regolano la stessa materia: mentre il delitto di sottrazione fraudolenta, riguardando la materia fiscale, è preposto a sanzionare le condotte che pregiudicano l'interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, la bancarotta fraudolenta patrimoniale inerisce la materia fallimentare e, conseguentemente, mira a tutelare gli interessi del ceto creditorio di massa al soddisfacimento dei propri diritti. Le due fattispecie astratte, inoltre, sono connotate da profonda diversità strutturale sia in relazione alla natura giuridica sia all'elemento soggettivo. Se da un lato, infatti, il reato fiscale di sottrazione fraudolenta ha natura giuridica di reato di pericolo e necessità del dolo specifico del soggetto agente, per quello fallimentare, avente natura giuridica di reato di danno, è sufficiente il dolo generico. In conclusione, secondo la Corte, la diversità del bene giuridico protetto dalle due disposizioni renderebbe «la norma tributaria per così dire specialissima» impedendo «il suo assorbimento in quella fallimentare». Così, esclusa l'operatività della clausola di riserva contenuta nel previgente art. 11 proprio in considerazione della non coincidenza del bene giuridico tutelato, la Corte di cassazione ha dichiarato sussistente, nel caso esaminato, un'ipotesi di continuazione tra distinti illeciti penali. Sicchè, nonostante sia associata la natura speciale di entrambe le disposizioni, in considerazione della diversità della materia e del bene giuridico tutelato, secondo la Corte le stesse integrerebbero un'ipotesi di c.d. specialità bilaterale.

MICHELE TIRABOSCHI Numeri e contratti

«Zero visione e stime sballate Poletti licenziato dal Jobs Act»

Per Tiraboschi la riforma «nata a Palazzo Chigi, è rimasta ancorata ai vecchi schemi del posto fisso». Bypassato il parlamento, manca una strategia sui costi

ATTILIO BARBIERI

Professor Tiraboschi è stato lei a scoprire per primo che ci fosse qualcosa di sbagliato nei numeri del Jobs Act di Renzi. Come stanno le cose? L'occupazione cresce davvero, come dice il premier oppure no? «Bisogna fare due considerazioni. La prima: stiamo discutendo, e lo ha chiesto il governo, di valutare la qualità dei nuovi lavori che un tempo erano ritenuti precari e oggi diventano stabili. La seconda considerazione riguarda invece quanti lavori in più vengono creati. Il primo tema, quello della stabilità, oggettivamente, alla luce del dibattito internazionale è abbastanza ridicolo. Il governo che ha tolto l'articolo 18 non può intestarsi una battaglia sulla stabilità. Al limite l'esecutivo può intestarsi una battaglia sulle nuove tutele...». Nuove tutele? Di che si tratta? «I sistemi di formazione e riqualificazione, un collocamento efficiente. Insomma, tutto quanto manca nel nostro Paese e che chiamiamo politiche attive. Vantarsi che un gran numero di contratti a termine vengano trasformati in contratti a tempo indeterminato fa poco onore a questo governo perché sono contratti non stabili e fortemente spinti dagli incentivi economici». Quindi Renzi sbaglia quando parla di posti fissi? «Un presidente del Consiglio che parla di modernità dovrebbe dirci che il punto non è più il posto fisso. Che non esiste più. L'economia ci porta a immaginare un continuo mutare di mestieri, di attività. Le persone non cambieranno solo posto, azienda, ma anche mansione. La sfida che tutti i Paesi del Nord Europa, assieme a Giappone e Stati Uniti stanno affrontando, si gioca sulle politiche di riqualificazione e formazione, sulle competenze». Ma allora perché il premier insiste tanto su questi numeri? «È un gioco politico e contabile, perché di questo stiamo parlando: vecchi contratti a termine diventano nuovi contratti senza le tutele dell'articolo 18... È un mero gioco per consentire a Renzi di dire che ha creato un milione e passa di posti di lavoro per la campagna elettorale prossima. Ma è un gioco che costa moltissimo». In che senso? «La stima iniziale di costo per gli incentivi era di 15 miliardi ma abbiamo verificato con un conteggio banale che sono già 18. Quindi mancano tre miliardi di copertura perché a fine 2015 si contavano un milione e 400mila lavoratori a tempo indeterminato coperti dall'incentivo. Un gioco suggestivo ma molto pericoloso perché per i prossimi tre anni le persone assunte nel 2015 non pagheranno i contributi e non daranno sostegno al bilancio deficitario dell'Inps già in perdita di 12 miliardi. Col buco aggiuntivo di 3 miliardi, siccome non s'è creato nuovo lavoro alla fine l'operazione si chiude tutta in deficit. Si paga con la finanza pubblica quella che secondo me è soltanto una campagna politica di comunicazione che consente a Renzi di annunciare l'avvio di un grande cambiamento. Quando invece il lavoro non cresce». Prima parlava dell'articolo 18. Non è che l'Europa si aspettava che lo abolissimo anche se non soprattutto per il pubblico impiego? «Certamente. Il confronto sull'articolo 18 è annoso e molto travagliato nel nostro Paese anche per le vicende legate al terrorismo. Ma, in qualunque parte del mondo, il tema non è più come tutelare il singolo lavoratore in caso di licenziamento. Un'economia con lavori che nascono e muoiono su cicli molto brevi, richiede di presidiare i passaggi da un posto all'altro. Come si entra nel mercato del lavoro terminata la scuola o l'università, come si passa da un lavoro che oggi c'è e domani non ci sarà più senza ricorrere ai vecchi prepensionamenti. Il tema è quello delle politiche attive, del collocamento moderno, del raccordo scuola, università, lavoro, con ammortizzatori che aiutino le transizioni occupazionali anziché il lavoro sommerso, Insistere sull'alternativa fra posto stabile o posto precario è una dimostrazione che la svolta non c'è stata». Sappiamo com'è nata la riforma: a Palazzo Chigi. Cosa pensa degli economisti che l'hanno scritta? «Gli intenti di Renzi erano buoni. Si richiamava all'American Jobs Act, un piano straordinario con un fortissimo finanziamento pubblico per sostenere il rinnovamento dell'infrastruttura logistica del Paese: strade, aeroporti, ponti, assieme all'infrastruttura tecnologica con le

connessioni digitali, la scuola e il sistema educativo. Da noi si è ridotto ad un cambiamento delle regole ma non dell'economia o della società. Con un vizio di fondo: chi ha scritto questa riforma è rimasto ancorato alla vecchia polemica fra stabili e precari. Ma la stabilità del posto non c'è più perché i lavori cambiano in continuazione mentre la stabilità viene dalla continuità di reddito perché il lavoratore è utile all'impresa, ha competenze aggiornate, è facilmente ricollocabile, sostenuto dagli ammortizzatori». Se fosse lei ministro del Lavoro al posto di Giuliano Poletti quale sarebbe la prima decisione che prenderebbe? «Guardi, l'esperienza di questi ultimi cinque anni, segnati da diversi ministri del lavoro e varie riforme, dicono che più si tocca il mercato del lavoro, più si cambiano le regole e più si fanno danni. La prima cosa da fare era fermarsi e non confondere l'azione di governo con quella legislativa. In questi due anni l'esecutivo è subentrato all'azione caratteristica del parlamento che si ritrova a non decidere nulla. Il difetto di fondo di questa riforma è che è stata fatta a Palazzo Chigi svuotando completamente il ministero del Lavoro che non è potuto intervenire. Salvo poi dover attuare la riforma». I giovani continuano a restare fuori dal mercato del lavoro... «Emblematico è il caso dell'apprendistato la cui disciplina viene modificata ogni anno, mentre in Germania, dove funziona, c'è una legge che risale a trent'anni fa e nessuno la tocca perché si sa che le imprese, per investire sui giovani e sulle competenze hanno bisogno di regole stabili, certe, prevedibili. Con uno spazio importante assegnato in via sussidiaria alla contrattazione collettiva perché le regole del lavoro funzionano se ci sono i contratti collettivi che le implementano a livello nazionale, territoriale e aziendale. Qui invece oltre a svuotare il Parlamento si è anche svuotato il ruolo dei corpi intermedi». Lei il professor Biagi l'ha conosciuto, ci ha lavorato assieme essendo di fatto l'erede di quel pensiero riformista. Cosa rimane di quella stagione? «Fra pochi giorni, il 19 marzo, ricorre l'anniversario della scomparsa del professor Biagi che portava con sé - cosa che oggi manca - una visione del lavoro. Non erano interventi marginali. Su temi anche difficili come l'articolo 18, c'era proprio una visione del lavoro che cercava non di far vincere gli uni contro gli altri, le imprese contro i lavoratori come sta avvenendo adesso. Il suo slogan era: costruiamo assieme il futuro del lavoro. Con logiche partecipative e il ruolo importante delle relazioni industriali, il dialogo sociale. Di quella stagione manca il metodo che oggi è uno solo: il governo fa le leggi punto e basta. Mentre nell'idea di Marco Biagi c'era un esecutivo capace di togliere vincoli alle parti sociali tanto a livello territoriale quanto aziendale, per costruire le regole giuste per ciascun contesto produttivo e ciascuna azienda». Dunque manca una visione complessiva? «Non solo. Il Jobs Act stabilisce una regola che vediamo applicata a tutte le forme di lavoro, perfino a quello agile: si deve trattare sempre e comunque di lavoro subordinato. Un paradigma che richiama la fabbrica novecentesca, fordista e industrialista. Per Biagi, invece, il lavoro del futuro era per progetti, per fasi, per cicli o a risultato. Era già oltre la vecchia idea di lavoro subordinato immaginando un welfare della persona che ha un insieme di tutele anche retributive a prescindere dal fatto che si tratti di un dipendente un autonomo e si trovi nel settore pubblico o in quello privato. Ora manca questa visione». Che fine ha fatto quel lavoro che avevate svolto assieme lei e il professor Pietro Ichino sul Codice semplificato? Non ne ha tenuto conto nessuno? «No. L'idea di racchiudere in 50 o 60 articoli le regole del mercato è rimasta sulla carta. Il 24 di marzo il governo francese approverà una riforma che va proprio in questa direzione: pochi principi fondamentali e inderogabili e in resto affidato alla contrattazione collettiva». MARCO BIAGI Fra pochi giorni ricorre l'anniversario della scomparsa del professor Biagi che portava con sé - cosa che oggi manca - una visione del lavoro. Non erano interventi marginali. Il suo slogan era: costruiamo assieme il futuro del lavoro I GIOVANI I giovani restano fuori dal mondo del lavoro anche perché strumenti come l'apprendistato vengono stravolti ogni anno. In Germania c'è una legge che risale a 30 anni fa e le aziende chiedono che non cambi

Foto: Michele Tiraboschi, ordinario di Diritto del lavoro e direttore del centro studi DEAL. In alto, Matteo Renzi e Giuliano Poletti [LaPresse]

IL BILANCIO DELL'ITALIA Fact checking Fact checking Attenzione alla patrimoniale

Perché il debito pubblico continua a salire

Il premier aveva promesso di invertire la rotta nel 2016, ma il Pil non sale e i tagli non si fanno. E lo spread resta un pericolo

DAVIDE MARIA DE LUCA

A fine marzo il presidente del Consiglio lo dava per avvenuto: «In Italia il debito va giù», dichiarava alla direzione nazionale del PD. Si riferiva al debito pubblico, l'immensa zavorra da quasi 2.200 miliardi di euro che non solo costa allo stato ogni anno più di 70 miliardi in interessi, ma che rende quasi impossibile mettere in atto manovre massicciamente espansive. Ma Renzi non si riferiva all'anno appena concluso. Come certifica l'ultimo rapporto «Finanza pubblica, fabbisogno e debito» della Banca d'Italia, nel 2015 il debito ha raggiunto il livello più alto della storia in rapporto al Pil: 132,8 per cento, cioè 2.169,9 miliardi: uno dei più alti al mondo. Come spesso è avvenuto negli ultimi anni, su questo fronte le amministrazioni locali sono state più "virtuose" dello stato centrale, riducendo la loro componente nel debito pubblico di 6,6 miliardi. L'amministrazione centrale, invece, si è indebitata per 40,5 miliardi in più. Circa il 40 per cento del debito pubblico è detenuto da stranieri, in calo di 10 punti percentuali dall'inizio della crisi. Il resto è detenuto da cittadini o istituzioni italiani. Un quarto del totale, quasi 500 miliardi, si trova in mano alle banche italiane. IL GOVERNO Renzi, quindi, poteva riferirsi soltanto al 2016. Pochi giorni dopo la sua dichiarazione, infatti, il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan spiegava, in maniera più precisa: «Quest'anno nel 2016 - il debito pubblico calerà». Poche settimane fa è stato il turno di anonimi funzionari del ministero dell'Economia, che all'Ansa hanno rivelato che, nonostante il peggioramento dei conti pubblici, il debito italiano è probabilmente destinato a scendere nel 2016. Secondo le loro previsioni, formulate lo scorso ottobre, nel 2016 il Pil italiano sarebbe dovuto crescere dell'1,6 per cento. Il debito pubblico si calcola in percentuale sul Pil, quindi se il Pil sale, il debito cala. Nello scenario più ottimistico, il debito si sarebbe dovuto ridurre di quasi un punto e mezzo percentuale: dal 132,8 al 127,9 per cento. Sarebbe la prima riduzione in più di un decennio. Nelle ultime settimane, però, è arrivata una doccia gelata. Il 2015 si è chiuso molto male per l'economia globale e il 2016 è iniziato anche peggio. La Cina si trova in difficoltà e ha trascinato con sé nell'incertezza numerose economie in via di sviluppo che per il loro benessere dipendono dalla domanda cinese di materie prime. Il calo nel prezzo del petrolio ha danneggiato i paesi produttori, che hanno diminuito o addirittura ritirato i preziosi investimenti che fino ad oggi avevano riversato in occidente, Italia compresa. L'Ocse, l'organizzazione internazionale che riunisce i paesi più industrializzati, ha pubblicato proprio pochi giorni fa le nuove stime di crescita mondiale. Tutto il mondo è stato rivisto a ribasso e l'Italia non ha fatto eccezione: la crescita prevista dall'Ocse è soltanto dell'1 per cento, lo 0,6 per cento in meno di quanto prevede il governo italiano. In questa situazione è ancora possibile arrivare a una riduzione del debito pubblico? Dipenderà da molti fattori, come l'inflazione e la situazione economica mondiale. Quello che è certo è che nelle ultime settimane Renzi ha mostrato più prudenza sul tema. Dopo l'incontro con il presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker, dieci giorni fa, non ha più parlato di certezze, ma di dovere: «Dobbiamo ridurre il debito pubblico, ma non perché ce lo chiede l'Europa, dobbiamo farlo per i nostri figli». Le dichiarazioni del presidente del Consiglio su questo tema, restano comunque relativamente rare. Il debito pubblico non è più un argomento di attualità economica come era fino a un paio di anni fa. La ragione principale è che il famoso «spread» - la differenza tra quanto rendono i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi - non fa più paura. I massicci interventi della Bce e un clima più disteso sui mercati internazionali, hanno fatto sì che il rendimento dei titoli di stato crollasse a un livello record. Raramente nella storia del nostro Paese è costato così poco indebitarsi. Al picco della crisi, il costo medio di emissione del debito era al 4,09 per cento, oggi è sceso allo 0,70 per cento. Eppure Renzi ha ragione quando dice che dobbiamo ai nostri figli la riduzione del debito. Anzi, la dobbiamo probabilmente a

noi stessi, visto che con una zavorra di queste dimensioni sulle spalle, è facile che ai primi segnali di turbolenza possano ritornare i tempi del 2011 con lo spread a 500. Questo ammontare immenso, inoltre, è stato un ostacolo a quasi tutte le iniziative che i vari governi hanno cercato di intraprendere negli ultimi anni. Si è parlato molto, ad esempio, del fatto che in anni passati la Germania ha speso soldi pubblici per aiutare il suo sistema bancario, mentre in Italia non è stato fatto altrettanto. Ma si è spesso dimenticato di aggiungere che i governi di allora sostenevano che il sistema finanziario italiano non aveva bisogno di essere salvato («Le nostre banche non parlano inglese», diceva il ministro Giulio Tremonti, per sottolineare come il nostro sistema fosse immune dal contagio globale). Ma soprattutto, in pochi hanno ricordato che con un debito pubblico a più di 2.000 miliardi era semplicemente impensabile emettere, dal giorno alla notte, le decine di miliardi di nuovo debito necessari per un intervento significativo sul sistema bancario. In questi ultimi mesi, molti esperti e professori, sono tornati a dire che in fondo non ci dobbiamo preoccupare molto di questa grande massa di debito. Le stesse opinioni si erano sentite anche nel 2011: l'Italia è un paese dove è molto diffusa la ricchezza privata, che bilancia il nostro elevato debito pubblico. Chi porta avanti questa tesi, in genere, cita indicatori aggregati, come l'indebitamento netto di un paese, che mettono insieme debito pubblico e ricchezza delle famiglie. **RICCHEZZA PRIVATA** Nella classifica ottenuta con questi criteri, l'Italia in effetti non figura in una posizione così bassa come quando si prende in considerazione il debito pubblico. Soprattutto in queste settimane, quando le prime nuvole cominciano ad accumularsi - ancora molto lontano sull'orizzonte, per fortuna - è importante sottolineare quali sono le implicazioni di questa teoria. Sostenere che la ricchezza privata può diventare la stampella su cui appoggiare il debito pubblico significa che in caso di emergenza lo stato infilerà le mani in quella ricchezza e la userà per scongiurare i timori di una bancarotta del Paese. Detto in altre parole, chi esalta l'importanza della ricchezza privata nella stabilità del paese sta invocando indirettamente una gigantesca imposta patrimoniale. Ci sono due problemi da considerare, però. Il primo, che sarebbe un'operazione politicamente difficilissima da applicare: segnerebbe probabilmente la fine della carriera di qualunque politico la appoggiasse. Il secondo: sarebbe tecnicamente molto difficile da realizzare, visto che buona parte della ricchezza privata degli italiani si trova in forme non liquide, come gli immobili.